

GIOVANNA NICOLAJ

Lineamenti di diplomatica generale

I. INTRODUZIONE

1. Preliminari e propositi

La diplomatica è una disciplina che per tradizione appartiene all'ambito storico e che riguarda in particolare l'età medievale; ed è una disciplina tanto specialistica da essere considerata ancora una «science auxiliaire de l'histoire»<sup>1</sup>. Essa ha prodotto grandi risultati sia sul piano delle edizioni di fonti storiche assai importanti, sia sul piano di innumerevoli studi, sia sul piano della trattatistica generale, come al meglio esemplifica il poderoso manuale del «principe dei diplomatisti» Harry Bresslau<sup>2</sup>.

Qui non si tratterà una diplomatica nuova, né una diplomatica aggiornata rispetto ai manuali ancora in uso; peraltro, per un quadro aggiornato e generale della materia, oggi, sarebbero indispensabili gli apporti dei tanti specialisti dei vari paesi europei – e in particolare sarebbe necessario un impegno della *Commission internationale de diplomatique*, così come ha auspicato Peter Herde<sup>3</sup>. Si proporrà invece una diplomatica un po' diversa, poiché si riprenderà e si riconsidererà il tradizionale profilo giuridico dei testi diplomatici – e lo si ripenserà fino al punto da ampliare e ridefinire il campo di indagine generale e lo stesso concetto di documento diploma-

<sup>1</sup> O. GUYOTJEANNIN - J. PICKE - B.-M. TOCK, *Diplomatique médiévale*, Turnhout 1993 (*L'atelier du médiéviste*, 2), p. 15.

<sup>2</sup> H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia* (1912-1915), trad. it. di A. M. Voci Roth, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi 10); A. M. VOCI ROTH, *Harry Bresslau, l'ultimo allievo di Ranke*, in «Buletto dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 100 (1995), pp. 235-295.

<sup>3</sup> P. HERDE, rec. a *Harry Bresslau, Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it., in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 20 (2000), p. 710.

tico –, prendendo le distanze, allo stesso tempo, da quel che sembra un troppo generico sociologismo spesso usato oggi, almeno in Italia, a chiave interpretativa facilmente orecchiabile degli scritti diplomatici.

Le ragioni della diversità proposta? Di primo acchito direi: non so bene, insomma da anni, ormai, studio e insegno la diplomatica nelle linee che proporrò. Ma questa risposta sarebbe solo un tagliar corto dettato da pigritia e da un qualche rifiuto a guardare indietro, e perciò sarebbe solo evasiva. In seguito argomenterò qualche punto significativo di allontanamento dalla via tradizionale della disciplina. Per l'istante, valgano tre motivi generalissimi e di fondo:

1) nel 1961, Heinrich Fichtenau denunciava, forse non troppo seriamente, una «crisi della diplomatica»; la denuncia, comunque, fu presa sul serio, discussa e anzi dibattuta un po' in Italia<sup>4</sup>, e tutto finì lì; d'altra parte, insieme al ricordo di quella «crisi» senza sbocchi, è forte nella memoria la insoddisfazione di Giorgio Cencetti, grande studioso di paleografia e diplomatica e professore a La Sapienza di Roma scomparso prematuramente nel 1970, che, richiamandosi ai Pietro Torelli e ai Luigi Schiaparelli, esprimeva spesso scarsa convinzione e insofferenza per l'impostazione generale della disciplina diplomatistica di quei suoi ultimi anni, almeno in Italia;

2) come s'è accennato, lo statuto tradizionale della diplomatica ne fa una disciplina storica essenzialmente medievalistica, quasi sospesa in un vuoto di prima e di poi, e inoltre limitata a poche tipologie di documento, tanto che uno storico del medioevo può lamentarne fondatamente la «incertezza di definizione» rispetto al complesso delle fonti scritte medievali<sup>5</sup>; sembra allora necessario sia ripensare le tipologie tradizionalmente considerate 'diplomatiche', per avvicinarci ad una visione di

<sup>4</sup> H. FICHTEAU, *La situation actuelle des études de diplomatique en Autriche*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 119 (1961), pp. 5-10 (e su di lui ora O. HAGENEDER, *Heinrich Fichtenau*, in «Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 150 (2000), pp. 444-456) e, da ultima, G. NICOLAJ, *Sentieri di diplomatica*, in «Archivio storico italiano», CXLIV (1986), pp. 328-331.

<sup>5</sup> P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 20.

campo più logica, comprensiva e sistematica, sia risalire alle origini dei fenomeni di documentazione e insieme tenere presente il divenire degli stessi fenomeni in età moderna e in età contemporanea, per vedere come le cose siano andate avanti e siano andate a finire e magari anche per utilizzare concetti e strumenti della nostra disciplina in funzione di temi e problemi della attuale e futura prassi documentaria planetaria;

3) da più parti si lamenta la eccessiva polverizzazione disciplinare, che è solo degenerazione di un'originaria specializzazione funzionale al sapere scientifico<sup>6</sup> – per esempio, nel nostro campo abbiamo ormai paleografia, codicologia, diplomazia, tante esegesi, tante archivistiche e tante 'scienze del libro'... e innumerevoli storie, con effetti spesso negativi se non addirittura talvolta grotteschi; quanto poi alla diplomazia, in particolare, un eccessivo 'regionalismo' degli studi, da un lato, e una babele concettuale in tema di 'documentazione', dall'altro, rimpiccioliscono, disperdono e insomma minacciano la validità dei risultati di ricerca e i loro eventuali, possibili sviluppi. Quanto alla ricerca scientifica, poi, tutta e in generale, oggi viene denunciata spesso anche la assoluta incomunicabilità fra materie di campi diversi: non comunicano fra loro le tante scienze dell'uomo – storie, archeologie, antropologie, neurobiologia, psichiatria, psicologia... –, così come non comunicano le varie scienze del 'mondo' – per esempio geologia, biologia, fisica e quant'altro – che invece per vie e per influenze di paesaggio e di habitat, di evoluzione, di misure e prospettive di spazio e di tempo e via dicendo sono comunque tutte connesse alla storia dell'uomo. Tale incomunicabilità spinge ormai alcuni ad auspicare *consilience*, e cioè una qualche ricomposizione nel sapere o quantomeno qualche attenzione reciproca fra scienze diverse e una virtuale convergenza fra aree specialistiche: a tal proposito, colpisce e insieme affascina, per esempio, una teoria recente, secondo la quale un modello comune e «ubiquo» sembrerebbe applicabile non solo agli «sconvolgimenti» dei co-

<sup>6</sup> P. ROSSI, *Specializzazione del sapere e comunità scientifica*, in *La memoria del sapere. Forme di conservazione e strutture organizzative dall'antichità ad oggi*, a cura di P. Rossi, Roma-Bari 1988, pp. 315-317.

siddetti sistemi complessi studiati in fisica, ma anche ai terremoti, alle crisi economiche o di ecosistemi o addirittura storico-politiche<sup>7</sup>.

\* \* \*

Il proposito di queste dispense, dunque, è il seguente: riflettere sulla nozione di documento relativamente alla diplomatica, ripassarne i connotati specifici e allo stesso tempo ricercare eventuali altri documenti riconducibili allo stesso ambito, al fine di ripensare i confini di un campo d'indagine coerente e insieme aperto fino alle sue frontiere – il territorio della documentazione diplomatica –, e il più possibile correlato alle tante storie dell'uomo. Per un solo, grossolano esempio, indichiamo cinque testi elencati di seguito:

- a) documento d'obbligazione, 1107 Arezzo (tav. 1)
- b) documento relativo alla consacrazione di un nuovo altare nella chiesa parrocchiale di Calcara (Bologna), consacrazione effettuata nell'anno 2001 mediante riti e simboli (aspersione, unzione, accensione di fuoco e poi incensazione, vestizione dell'altare) e formule orali (tav. 2)
- c) titolo *De consecratione ecclesiae vel altaris* (X,3,40) dal 'codice di diritto canonico' promulgato da papa Gregorio IX nel 1234 (tav. 3)
- d) disegno del XV secolo e disegno del XXI sec. *in*. (tav. 4)
- e) scontrino fiscale emesso a Roma nell'anno 2002 per la compravendita di mezzo litro di latte (tav. 5)

Ci proponiamo dunque di sostenere che i cinque scritti sopra elencati possono tutti essere studiati dalla diplomatica, sono tutti riconducibili quindi ad uno stesso campo disciplinare e possono tutti connettersi per nessi e intersezioni in comuni insiemi o 'sistemi' documentari storici, ripercorribili in sincronia (uno spazio e un tempo) e in diacronia (uno spazio e una sequenza di tempi), se non addirittura in uno spazio-tempo 'antropologico' e cioè definito solo dall'esistenza di uomini.

<sup>7</sup> M. BUCHANAN, *Ubiquità. Dai terremoti al crollo dei mercati, dai trend della moda alle crisi militari: la nuova legge universale del cambiamento*, Milano 2001.

I rischi, infine, di una diplomazia diversa? A parte quello dell'errore, sempre scontato per tutti, se ne vedono essenzialmente tre:

1) quello della superficialità, delle generalizzazioni e insomma della scarsa adeguatezza quanto a padronanza di temi, problemi e linguaggi, che un sia pur minimo desiderio di *consilience* reca con sé;

2) quello magari imputabile al genere femminile di chi scrive. Infatti, a parte la rituale professione di parità fra i sessi, sembra assai convincente la teoria sulla stupidità umana proposta da Carlo M. Cipolla, in base alla quale una stessa, alta percentuale *sigma* di imbecillità riguarda in misura costante ogni gruppo umano, uomini e donne, o in una qualunque università del mondo bidelli, studenti e professori fino ai premi Nobel<sup>8</sup>. Ma sono anche abbastanza convinta che in genere siano più adatti gli uomini a costruire teorie, sistemi e dottrine, come peraltro aveva già ben capito Abelardo (aa. 1079-1142), maestro di logica di alta fama, con la sua teoria dei *nomina*; d'altra parte, sempre Abelardo riconosceva la capacità femminile di muoversi fra le cose, nella realtà: e qui, in diplomazia, non si tratta di metafisica o di sistemi più o meno perfetti; s'indaga invece una realtà umana fortemente imperfetta, asistemica e anzi sgangherata, tanto che anche una donna può disegnarne forse alcune istituzioni di base.

3) quello, infine, di una modellistica che sottragga densità, complessità e spessore alla storia; si spera solo che questa modellistica, adatta ad un corso di istituzioni, sia solo strumentale ad un più agile e approfondito ritorno agli uomini.

## **2. Definizione generale della materia: documento e documentazione; documento diplomatico**

Oggi si parla molto e spesso di documento e documentazione; è quindi necessario chiarire di cosa si parla. I termini documento e monumento (dal latino *docere* e *monere*) indicano in generale ciò che serve ad istruire,

<sup>8</sup> C. M. CIPOLLA, *Le leggi fondamentali della stupidità umana* (1976), in ID., *Allegra ma non troppo*, Bologna 1988, pp. 48-50.

mostrare, provare e ciò che serve a ricordare (registrare) e informare<sup>9</sup>, e possono usarsi per cose svariatissime: non solo scritti, ma anche ‘pezzi’ archeologici e artistici, o fossili e strati geologici, o fotografie e registrazioni e via dicendo. In campo storico e «in senso restrittivo» indicano le cosiddette fonti scritte «documentarie o narrative che siano»<sup>10</sup> – *sources, Quellen, records* – depositatesi di regola nel corso dei tempi in quei giacimenti che sono gli archivi e le biblioteche. E poiché il tempo continua a scorrere, tali ‘documenti’ continuano a raccogliersi in numero sempre crescente negli archivi e nelle biblioteche d’oggi.

Già in anni lontani Giorgio Cencetti insisteva con estrema chiarezza sulla distinzione fondamentale fra archivio e biblioteca e fra i relativi ‘documenti’, gli uni a funzione giuridica in primo luogo e poi, eventualmente, a funzione storica, gli altri in funzione informativa di qualunque curiosità, dalla più «inconcludente» a quella sottesa alla più «severa indagine scientifica»<sup>11</sup>. Ancora Cencetti, non trascurando e non sottovalutando «la rivoluzione che, indubbiamente, sarà operata dai nuovi mezzi tecnici», denunciava la cosiddetta nuova «documentazione» come una «creatura concettualmente mostruosa»; e paventando un naufragio di cultura «di fronte all’empirismo tecnicistico anglosassone», sottolineava di nuovo e con forza, a futura memoria e ai successori, «quanto meno (...) il problema dei rapporti fra l’archivistica, tecnica fondata sulla categoria della storia (...) e la documentazione, tecnica fondata sulla categoria della pratica»<sup>12</sup>.

La rivoluzione è arrivata intorno agli anni ’70, alimentata da varie e impetuose correnti.

Sull’onda del mito contemporaneo della comunicazione/informazione si è delineata una teoria generale della documentazione per la quale «la

<sup>9</sup> E. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, Padova 1864-1962 (rist. anast. Bologna, Forni, 1965), tt. II-III, s.v.; *Thesaurus Linguae Latinae*, V/1, Lipsiae 1909-1924 e VIII, Lipsiae 1936-1966, s.v.

<sup>10</sup> F. CHABOD, *Lezioni di metodo storico*, Bari 1969, p. 54.

<sup>11</sup> G. CENCETTI, *La preparazione dell’Archivista* (1952), ora in ID., *Scritti archivistici*, Roma 1970 (Il Centro di ricerca ed. Fonti e studi di Storia, legislazione e tecnica degli archivi moderni), p. 145.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

documentazione è l'attività di rilevamento, elaborazione, comunicazione, ricerca e diffusione di documenti» o, ancor di più, «l'azione mentale che analizza e interpreta il contenuto concettuale del documento al fine di individuarne le unità informative e diffonderle con apposite procedure (...) e con linguaggi adeguati»<sup>13</sup>: dove, se 'documento' equivale a 'dato' e 'dato' è termine applicabile alle cose più diverse e spesso neanche proprio semplici da rendersi in nozioni, nella prima definizione risalta la funzione meramente operativa dell'attività stessa, mentre nella seconda sembra richiedersi l'impegno perlomeno rischioso di una interpretazione di contenuti rivolta a qualsivoglia 'documento'. E resta ancora un problemuccio: vista una «documentazione» siffatta, senza confini, è sufficientemente meditato, giustificato, controllato e controllabile lo slittamento di un'attività fondata sulle capacità matematiche della macchina dalla primitiva *data-bank* o banca dati a prevalente informazione numerica verso i trabordanti *data-bases* a informazione testuale?

Sull'onda, poi, di una «storia totale» alla moda francese, si è affermato ed è divenuto dogma che «il documento è monumento» in quanto «è il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al futuro (...) quella data immagine di se stesse»<sup>14</sup>: quindi, «ogni documento è menzogna»; e naturalmente (e non poteva mancare) bieco «strumento di potere». Una teoria così, facilmente orecchiabile, è in primo luogo sbagliata e, in secondo luogo, può diventare più impegnativa del dovuto per lo storico che la utilizzi: è sbagliata perché se io mento nella mia dichiarazione dei redditi (che è un documento diplomatico), così come magari ha mentito un uomo del medioevo in un suo documento di acquisto, le nostre menzogne non sono certo dirette alle nostre immagini per i posteri ma solo a frodare il fisco (e magari a difendermene), nel primo caso, e a dichiarare un prezzo pagato inferiore o superiore al reale, nel secondo caso, per un qualche motivo del tutto pratico; quella teoria è anche impegnativa per lo storico e magari 'intellettuale' che la utilizzi, perché, se il cartulario monastico medievale è «strumento di potere» appunto e deve essere demistificato dall'interprete, questi certo sarà tenuto a fare lo stes-

<sup>13</sup> P. BISOGNO, *Teoria della documentazione*, Milano 1980, pp. 17-18.

<sup>14</sup> J. LE GOFF, *Documento / monumento*, in *Enciclopedia Einaudi*, V, Torino 1978, p. 46.

so, per esempio, con la *Costituzione della Repubblica italiana* (che, quando non è un tabù, è un altro documento) o a fare lo stesso con quel che proprio lui scrive, forse proprio in funzione di un qualche potere, magari intellettuale e accademico o di mercato o politico o le tre cose insieme<sup>15</sup>.

Una terza ondata, infine, costituita da un dilagante quanto generico storicismo marxista e insieme da un americanismo alla Coca-Cola, ha preso in pieno, fra gli altri, gli stessi archivisti; ed essi negli ultimi decenni, con qualche eccezione, si sono entusiasmatisi di 'memoria' e informazione, trascurando il fatto che i documenti dei loro archivi sono nati per fini giuridici, e, in concorrenza con i bibliotecari, si sono tuffati senz'altro nella comunicazione e nei *data-bases* all'americana. Peraltro, se è certo una necessità, oggi, organizzare le carte contemporanee e correnti, gli operatori del settore tengono sempre ferma la differenza, complessa e profonda, di ordinamento e di cultura e perciò di prassi documentaria che intercorre fra paesi di *Civil Law*, come l'Italia, e paesi di *Common Law* come gli Stati Uniti e il Canada?

Il vasto e intricato movimento, che ha coinvolto e coinvolge il termine e la nozione di documentazione, fra l'altro, sembra essere stato avviato in partenza da fattori economici – accanto ai produttori di macchine, lo sviluppo di un terziario di servizi culturali volto sia a creare occupazione sia ad incrementare i consumi: «siamo diventati consumatori di tutto: scienza, arte, conferenze, amore»<sup>16</sup> – ; e lo stesso movimento, per quella fetta di mercato che ci riguarda, all'arrivo è stato legittimato dall'attuale regime dei famosi e anch'essi mitici ormai Beni Culturali. Non mi soffermerò su quest'ultimo punto, visto che l'*escalation* istituzionale che ha coinvolto, a mio parere, anche chiarezze intellettuali e concettuali – e che va dalla legge Bottai del 1939 alla commissione Franceschini alla legge Spadolini – è

<sup>15</sup> N. BOBBIO, *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico*, Torino 1995<sup>2</sup>, pp. 72-73: sulla tipologia dei «tre poteri, economico, ideologico, politico, ovvero della ricchezza, del sapere, della forza», ove il secondo potere è quello detenuto e esercitato da «i sacerdoti nelle società tradizionali, (...) i letterati, gli scienziati, i tecnici, i cosiddetti intellettuali nelle società secolarizzate».

<sup>16</sup> E. FROMM, *I cosiddetti sani. La patologia della normalità* (1991), Milano 1997, p. 36.

assai lucidamente analizzata da Massimo S. Giannini e poi ripercorsa da Sabino Cassese<sup>17</sup>.

Si è accennato sopra ai molti equivoci e ai molti problemi connessi oggi con i termini documento e documentazione sia per ritagliare meglio, poi, il campo specifico della diplomazia sia per avvertire gli studenti: si preparino pure ad organizzare i 'prodotti documentari' del presente e di domani e usino pure dei vantaggi delle macchine e delle relative masse informative, ma non dimentichino mai fondamenti, logiche e protocolli di un percorso scientifico che è ricchezza dell'uomo; e inoltre, circa questa nostra esaltante *information age*, realisticamente e lucidamente, non sottovalutino i tanti problemi posti dalla «deperibilità dei materiali», dallo «specifico disordine» creato dalla macchina informatica, dal tecnicismo di scritture e linguaggi di nuovi mandarini e quindi dal «costo monetario della ricerca», dalla nuova «retorica» di una «conoscenza democratica e universale», e infine, per ironia e per non parlare di cose più grosse di noi (per esempio, delle ricadute di queste pratiche sulle strutture mentali e psicologiche dell'uomo), dalle «perdite di memoria»<sup>18</sup>.

\* \* \*

Veniamo dunque alla diplomazia. E si parta dalla teoria che essa studi qualunque documento scritto per finalità giuridiche sia della sfera pubblica sia di quella privata: il documento diplomatico, che d'ora in avanti chiameremo semplicemente documento, sarà scritto su qualunque supporto (per es. pietra, legno, papiro, pergamena, carta, supporto magnetico e elettronico), sarà formato in modi e con caratteri peculiari e idonei alla funzione prevista (formalismi e forme), e sarà riferibile per formazione e per uso a sistemi storici di documentazione, semplici o complessi, corrispondenti a dati contesti storici.

<sup>17</sup> M. S. GIANNINI, *I Beni Culturali*, in «Rivista trimestrale di Diritto pubblico», 26 (1976), pp. 3-38; S. CASSESE, *I Beni Culturali da Bottai a Spadolini*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 35 (1975), pp. 116-142.

<sup>18</sup> G. MARTINOTTI, *Informazione e sapere*, in *La memoria del sapere* cit., pp. 373-374, 376, 377, 385.

Questi sono i caratteri che proponiamo di considerare propri dei testi studiati dalla diplomatica. E la parola 'diplomatica' viene da lontano: viene dal greco e poi latino *diploma* (da *diplóo* = raddoppio), un termine che nel mondo greco e poi in quello romano ha indicato alcuni tipi di documento diplomatico, di forma appunto raddoppiata, e cioè redatti su legno, bronzo o altro materiale piegato a libello o tagliato in due o più tavolette (dittici, polittici) legate insieme a libello. Erano di questa foggia, per esempio, i salvacondotti per usufruire del *cursus publicus* e cioè del servizio postale imperiale che collegava il centro con tutto il corpo dell'Impero, ovvero i diplomi militari che attestavano la concessione imperiale ai legionari in congedo dello *ius civitatis* e dello *ius connubii*, ovvero le lettere papali citate, per esempio, nel concilio di Efeso del 431 come *apostolicae sedis diplomata*.

La parola *diploma* fu ripescata dalla erudizione umanistica nel XV secolo: Biondo Flavio da Forlì (1392-1463), nel quarto libro della sua *Roma triumphans*, restaura la parola *diplomata* per i *privilegia* del Principe, così come il Budeo (Guillaume Budé, 1467-1540), grande umanista francese, la usa per le lettere patenti e altra documentazione del suo tempo<sup>19</sup>; il termine, poi, rotondo, colto e eminente in quanto riferito ad importanti documenti pubblici, è stato canonizzato nel titolo del primo grande trattato della materia e cioè i *De re diplomatica libri VI* del Mabillon (1681).

Ci soffermeremo dapprima, in via del tutto generale, su tre elementi chiave della definizione di documento: giuridicità, scrittura, documentazione e sistemi documentari e storia; tratteremo poi, partitamente, i profili giuridici del documento (le funzioni, cap. II), i profili formali (le forme, cap. III), la periodizzazione e i diversi periodi storici (capp. successivi).

<sup>19</sup> BLONDUS FLAVIUS FORLIVIENSIS, *De Roma triumphante libri X* ..., Basileae, per Hieron. Frobenium et Nicol. Episcopium, 1559, p. 90: «Diplomata, quae singularium virorum et vicorum privilegia fuisse tenemus (...) Cicero (...)»; BUDÉ, *Adnotationes reliquae in Pandectas*, ..., p. 62r: «Diplomata sunt quas literas patentes nunc appellamus, cuiusmodi sunt edicta et mandata principum (...) et quas bullas pontificias vocant».

### 3. Sulla giuridicità

Il connotato della giuridicità riconduce al fatto che ogni comunità di uomini, elementare o complessa che sia, ordina comportamenti e rapporti fra i suoi membri secondo reticoli di regole: regole religiose, regole morali, regole di comportamento e di etichetta e via dicendo, tutte più o meno dotate di qualche forza impositiva derivante o dal carisma di qualcuno o dalla mentalità comune o dal conformismo dei più o dal peso dei gruppi di appartenenza del singolo. E sembra che questi ‘codici’ di regolamentazione siano in qualche modo necessari ai rapporti fra individui, a cominciare da un rapporto di coppia, visto che anche le aggregazioni di uomini o ‘irregolari’ o ‘contro regola’ si danno sempre e comunque alcuni o molti modelli di riconoscimento e comportamento.

Le regole giuridiche sono, sopra tutte le altre, di peculiare e dichiarata forza coattiva; esse sono dettate, prescritte e tutelate dallo *ius* o diritto, che è connotato fondamentale di qualunque comunità – secondo Cicerone *Ius hominum situm est in generis humani societate* (*Tusc.* I, 26.64) e *ubi societas, ibi ius*, secondo un antico adagio –, anche la società più elementare e primitiva, come insegna l’ormai classico Malinowski<sup>20</sup>.

Il carattere della giuridicità espone la diplomazia alla complessità e alle difficoltà di terminologie, categorie e concetti specialistici, a cominciare da quelli generali, per esempio: diritto<sup>21</sup>, potere<sup>22</sup>, istituzione<sup>23</sup>, giurisdizione<sup>24</sup>, sovranità<sup>25</sup>, norma<sup>26</sup>, ordinamento<sup>27</sup>, Stato<sup>28</sup> e tanto altro. Peraltro

<sup>20</sup> B. MALINOWSKI, *Diritto e costume nella società primitiva* (1926), Roma 1972, che studiò il tema sulle comunità della lontana Melanesia.

<sup>21</sup> W. CESARINI SFORZA, *Diritto (teoria generale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, Milano 1964, pp. 630-647, e ivi i concetti di *potestas*, *auctoritas*, *imperium*; v. anche G. NOCERA, *Autorità (premessa storica)* e C. LAVAGNA, *Autorità (diritto pubblico)*, entrambi in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano 1959, rispettivamente alle pp. 477-486 e 465-476.

<sup>22</sup> A. ZANFARINO, *Potere e potestà. I. Potere (in generale). a) Filosofia del diritto*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Milano 1985, pp. 599-610.

<sup>23</sup> F. MODUGNO, *Istituzione*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXIII, Milano 1973, pp. 69-96.

<sup>24</sup> S. SATTA, *Giurisdizione (nozioni generali)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIX, Milano 1970, pp. 218-229.

le difficoltà di concetti e di terminologie specifiche sono tanto più ardue e pericolose quanto più quei concetti e quelle terminologie, riferendosi a connotati di comunità umane, hanno una loro storia e hanno fatto storia.

La diplomatica, allora, troverà il suo proprio posto e la sua propria via, insomma la sua identità, nello studio delle forme del documento, consapevole sempre però che quelle forme, per non restare vuote e secche o per non essere interpretate in chiavi di banalità o per non essere fraintese, devono essere in primo luogo riferite all'ambito del giuridico; certo, il diritto, a sua volta, si sostanzierà di politica e di economia (istituzioni e negozi), e diritto, politica ed economia, insieme ad arti e scienze, si conletteranno ad una vita biologica o interiore o privata degli uomini, nella unità sfaccettata di quel prisma che chiamiamo esistenza storica.

Più avanti si accennerà al problema 'storia'. In via di premessa, si ricorda che anche i giuristi, evidentemente, studiano e scrivono per coordinate storiche: diritto romano, diritto medievale (italiano ed europeo), diritto moderno, diritto positivo e cioè vigente. E parlano anche di uno sviluppo storico da un diritto arcaico, sacrale, magico-religioso – intesuto di tabù, riti, simboli e così via – ad un diritto sempre più razionale.

Sempre in via di premessa e generalissima, tengo a dire che, se la storicità del diritto è assiomatica, penso che lo sviluppo del diritto sia vero e non vero allo stesso tempo. Si ritiene, infatti, che un ordinamento giuridico arcaico sia tale perché deriva la sua forza coattiva da un ordine soprannaturale e divino, perché è costellato di tabù, di riti e di simboli e perché sembra improntato a particolare durezza, se non ferocia. Ma an-

<sup>25</sup> F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di Diritto comune pubblico*, Milano 1957<sup>3</sup>; E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Milano 1966 (rist. anast. Roma, Bulzoni, 1982).

<sup>26</sup> F. MODUGNO, *Norma (teoria generale)* e E. CORTESE, *Norma (storia)*, entrambi in *Enciclopedia del Diritto*, XXVIII, Milano 1973, rispettivamente alle pp. 328-393 e 393-411.

<sup>27</sup> V. FROSINI, *Ordinamento giuridico (filosofia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXX, Milano 1980, pp. 639-654.

<sup>28</sup> D. FARIAS, *Stato (filosofia del diritto)* e M. FIORAVANTI, *Stato (storia)*, entrambi in *Enciclopedia del Diritto*, XLIII, Milano 1990, rispettivamente alle pp. 693-708 e 708-758. Consiglio vivamente BOBBIO, *Stato, governo, società* cit., in particolare cap. 3, *Stato, potere e governo*, pp. 43-125.

che un ordinamento ‘evoluto’ continua ad usare, anche se in misura ridotta e mescolati a schemi razionali, simboli o riti, come per esempio la pronuncia di formule e le fedi nuziali per il contratto di matrimonio o come il giuramento preventivo alla testimonianza in giudizio (sulla Bibbia in paesi anglosassoni e invece annacquato in Italia dagli anni ’80): e d’altra parte, per me persona comune, ha molto più significato ed è molto più pregnante un rito o un simbolo che uno schema logico. E anche un ordinamento ‘evoluto’ continua ad avere tabù o ne inventa di nuovi; e continua a risalire e a riferirsi a fonti astratte e carismatiche di giustificazione e di legittimazione – per esempio, la dea Ragione della rivoluzione francese, figlia del giusnaturalismo illuminista, la Nazione per l’Ottocento, il Popolo, lo Stato... come è esemplificato dalla sequenza qui elencata:

Es. 1. Ziqqurat (tav. 6). Osservatori astronomici delle città cosmologiche (periodo neolitico) a «riproduzione» della «montagna cosmica» protesa verso il cielo; tali città avevano per centro un *axis mundi* che congiungeva il cielo (piano di «regole universali»), il piano terrestre, gli inferi, piano di forze oscure (DELLA PERGOLA, *Le città antiche cosmogoniche*).

Es. 2. Egitto, la dea Maat (tav. 7): Maat = ordine (ordinamento), giustizia, diritto.

Es. 3. Prologo del ‘codice’ di Lipit-Ištar (aa. 2017-1985 a.C., su tavolette), da SAPORETTI, *Antiche leggi*, pp. 122-123:

«quando il grande An, padre degli dei, ed il dio Enlil, re dei paesi, signore del destino (...) hanno proclamato Lipit-Ištar principe del paese, Lipit-Ištar, il pastore che ascolta (...) per imporre la giustizia nel paese (...)

Allora io, Lipit-Ištar, il pastore mansueto (...) per ordine del dio Enlil ho imposto la giustizia (...) ed ho ristabilito l’ordine (...) ho dato ogni regola alla proprietà (...)

Ed ora le leggi:

(... )».

Es. 4. Il ‘codice’ di Hammurapi (aa. 1792-1750 a.C.), su stele (tav. 8):

«(...) allora gli dei Anu (re degli dei) ed Enki (re del cielo e della terra) per migliorare il benessere del popolo hanno chiamato me, Hammurapi, il principe devoto (...) perché proclamassi la giustizia (...) io sono Hammurapi il pastore (...) sono di stirpe regale, generato dal dio, (...) sono l’umile e

supplichevole (...) sono il re saggio (...) sono il forte (...) sono il drago (...)  
 sono il toro selvaggio che annienta il nemico (...) sono il principe pio (...)  
 sono il pastore delle genti (...) sono colui che proclama la giustizia (...)  
 Ed ora le leggi: (...)» (da SAPORETTI, *Antiche leggi*, pp. 159-161).

Es. 5. Bibbia, Es 19 ss.: monte Sinai, popolo davanti al monte, Mosè sul monte e  
 «Dio allora pronunciò tutte queste parole», «Mosè scrisse tutte le parole del  
 Signore (...) e costruì un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le do-  
 dici tribù di Israele»; arca «di legno e di acacia» per la collocazione del libro  
 dell'alleanza.

Es. 6. Sofocle, *Antigone*, V sec. a.C.:  
 «leggi non scritte degli dei» / «leggi cittadine».

Es. 7. Codice di Napoleone:  
 «Napoleone I, per la grazia di Dio, e per le Costituzioni, imperatore  
 de' Francesi e re d'Italia».

Es. 8. Decreto di approvazione del Codice Civile italiano, anno 1942:  
 «Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Na-  
 zione re d'Italia e d'Albania, imperatore d'Etiopia (...) 2. Un esemplare del  
 testo del Codice Civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro  
 Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, servirà di originale e sarà deposi-  
 tato e custodito nell'Archivio del Regno.  
 Dato a Roma, addì 16 marzo 1942.  
 Vittorio Emanuele  
 Mussolini – Grandi».

Es. 9. Costituzione della Repubblica Italiana. Principi fondamentali.  
 Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovra-  
 nità appartiene al popolo (...)  
 La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale  
 della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.  
 Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.  
 Enrico De Nicola (Presidente della Repubblica).  
 Controfirmano: il Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini,  
 il Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide de Gasperi. Visto: il Guardasi-  
 gilli Grassi.

Insomma, gli ordinamenti giuridici si sono susseguiti e 'sviluppati';  
 quanto si sono realmente evoluti? Quanto sono effettivamente progrediti

nel secondo medioevo, quando da prove giudiziarie di tipo ordalico si passò a strumenti di prova razionali, fra i quali la fama, ambigua e volatile, o la terribile tortura? Quanto sono oggettivamente fondati oggi, quando in un processo penale si condanna sotto il peso di una testimonianza oculare, mentre è noto e provato che, a parte la malafede, anche la percezione e la fissazione di alcunché nella memoria di un teste oculare sono altamente inaffidabili? E il processo continua ad essere improntato al carattere ludico e «se ha uno scopo, lo ha in se stesso, il che è come dire che non ne ha alcuno», mentre «il mito della verità», nella scienza giuridica, ha da tempo ripiegato sulle «presunzioni o finzioni di verità» o «verità legali»<sup>29</sup>, un tempo almeno regolate da qualche *ratio* giuridica, oggi sempre più spesso premute da un'opinione pubblica eccitata, vellicata e gonfiata da potentissimi *media* che mirano soprattutto all'emotivo e al patetico: c'è da chiedersi, per sincerità e senza sarcasmi, se a proposito di un altro tema oggi di moda in diverse discipline, quello del rapporto oralità/scrittura, l'auspicio di una maggiore oralità nella procedura del processo civile ai fini di una «socialisation progressive du droit» e di una «démocratisation de la procédure» medesima<sup>30</sup> non sia solo una bella esercitazione accademica circa «finalment, la tendance évolutive (...) en connexité avec une conception sociale du droit», un'esercitazione dimentica di tanto e di tanti a cominciare dal vecchio Cicerone. Ed è emblematico a proposito di sviluppo il tema della libertà: Giustiniano nel VI secolo aveva il coraggio e la lucidità di affermare che la *libertas* è una *naturalis facultas* condizionata solo dalla forza (*vis*) o dal diritto (*ius*) e che questo impedimento è sì legittimo ma *contra naturam* (I. 1,3); oggi noi, per principio, ne-

<sup>29</sup> J. HUIZINGA, *Homo ludens*, trad. it. Torino 1946, pp. 104-117; S. SATTA, *Il mistero del processo* (1949), ora in ID., *Il mistero del processo*, Milano 1994, pp. 11-37: la citazione è da p. 24; e cf. G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLIV/1), pp. 376-379; M. S. GIANNINI, *Certezza pubblica*, in *Enciclopedia del Diritto*, VI, Milano 1960, p. 770.

<sup>30</sup> M. CAPPELLETTI, *Procédure orale et procédure écrite*, Milano 1971 (Studi di diritto comparato, 4), cit. alle pp. 92-99.

ghiamo questi condizionamenti, che però continuano ad esistere e in misura elevatissima, definita solo dalla *vis* e neanche più dallo *ius*.

D'altronde, se l'idea di sviluppo si lega nel nostro bagaglio culturale o semplicemente nel nostro immaginario collettivo alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin (aa. 1809-1882), sembra che lo stesso Darwin abbia scritto: «l'intelletto dell'uomo non è divenuto superiore a quello dei Greci: questo va contro all'idea di uno sviluppo progressivo. L'intelletto dell'uomo potrebbe anche degradarsi. Nella mia teoria non c'è nessuna tendenza assoluta al progresso, a meno che non vi siano le circostanze favorevoli». Un'altra faccia della medaglia potrebbe essere quella di un'evoluzione legata al tempo e alla storia; e, come s'accennerà più avanti, la storia degli uomini è ancora talmente giovane da caracollare e sbandare di continuo: questo non è di per sé negativo, anzi può costituire una sfida in qualche misura attraente, ma deve porre un dubbio serio e pesante su ingenui o subdoli trionfalismi.

#### 4. Riferimenti minimi di diritto

A sviluppo delle *leggi non scritte degli dei* o del diritto naturale – «ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit. nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo quae in terra quae in mari nascuntur» (I. 1,2, pr.) e Graziano, a. 1140 cr.: «omnes leges aut divinae sunt aut humanae. Divinae natura, humanae moribus constant» –, le regole giuridiche positive per essere valide e coattive – per divenire insomma norma giuridica – devono formarsi in modi determinati. Le matrici e i canali riconosciuti e canonizzati di formazione del diritto, le cosiddette fonti del diritto, sono: 1) lo *ius scriptum* e cioè per esempio i senatoconsulti di Roma, le costituzioni del Principe, i codici ufficiali, insomma, con parola tecnica, la legge; 2) la consuetudine, e cioè l'osservanza reiterata in sequenze temporali lunghe di procedimenti e di figure o modelli di comportamento riconosciuti per esempio dai tribunali

e pertanto giuridici<sup>31</sup>; 3) l'*interpretatio*, e cioè la giurisprudenza e la dottrina<sup>32</sup>.

Una grande distinzione, storica e spesso problematica, delle regole giuridiche, è quella proiettata dalle categorie diritto pubblico – diritto privato<sup>33</sup>; una distinzione che per la nostra civiltà risale all'età romana e in particolare a un grande giurista degli anni di Caracalla (aa. 211-217), Ulpiano, così poi codificata nelle Istituzioni e nel Digesto dell'età di Giustiniano:

publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet (I. 1,1,4; D. 1,1,2)

dove *status* è da intendersi come situazione, condizione, e *res Romana* come Stato<sup>34</sup>. Potremmo insomma dire in modo un po' astratto e grossolano che il diritto pubblico, ad espressione del potere legale, si ramifica in quelli che oggi chiamiamo diritto costituzionale, diritto amministrativo (relativo alla funzione esecutiva), diritto penale e diritto processuale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale.

Il diritto privato regola i fatti giuridici e gli atti giuridici dei singoli: fatti giuridici sono accadimenti naturali che però in qualche modo il diritto considera e disciplina, per esempio la nascita e la morte di un soggetto, che modifica il corpo sociale regolato dal diritto, o la grandine che può avere rilevanza giuridica, per esempio, in relazione ad un contratto di assicurazione di un frutteto; atti giuridici invece sono quei com-

<sup>31</sup> Come sempre molto formativo N. BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova 1942, in sintesi in ID., *Consuetudine (teoria generale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, IX, Milano, 1961, pp. 426-442.

<sup>32</sup> Il tema è trattatissimo; per una prima occhiata alla storia 'moderna' di esso v. il bel libro di M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 228 e ss.

<sup>33</sup> S. PUGLIATTI, *Diritto pubblico e diritto privato*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, cit., pp. 696-746.

<sup>34</sup> Belli sempre e classici, p. es., TH. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano* (1893; 1907<sup>2</sup>), trad. it. di P. Bonfante a cura di V. Arangio-Ruiz, Milano 1943<sup>2</sup> (rist. anast. Milano, CELUC, 1973) e A. TENENTI, *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna 1987.

portamenti che muovono dalla volontà di uno o più soggetti e che il diritto disciplina nelle due grandi categorie degli atti illeciti (repressi e puniti) o dei negozi giuridici, garantiti negli effetti voluti se appunto attuati nei modi e nelle forme previste dal diritto stesso in figure e schemi chiamati tecnicamente istituti.

Sono per esempio negozi giuridici il testamento o, fra i contratti obbligatori – *obligatio est iuris vinculum* (I. 3,13, pr.) –, la compravendita di un paio di scarpe o di un palazzo o il mutuo che consiste in parole povere in un prestito di cose fungibili, per esempio denaro, che verrà restituito<sup>35</sup>.

Soggetto giuridico è l'uomo, tecnicamente la persona, protagonista di una situazione o di un'azione giuridica, se nelle condizioni di capacità giuridica previste dall'ordinamento storico: per esempio nella società romana, il cui ordinamento prevedeva i *servi*, tali condizioni erano lo *status libertatis* e lo *status civitatis*, o per esempio oggi non ha piena capacità giuridica il minore o l'interdetto. È ancora soggetto giuridico qualunque istituzione pubblica, per esempio in età romana il *municipium*, la *colonia* o il *populus Romanus* (Stato come ente politico).

Per concludere queste minime indicazioni, si consideri che le regole giuridiche di cui si sta dicendo sono vissute e osservate dai soggetti giuridici nella prassi, e cioè nella pratica o attuazione concreta e usuale di quelle regole nel vivere sociale: esse sono per lo più attuate inconsapevolmente da noi tutti, tant'è che se compro un chilo di patate non mi rendo poi tanto conto di effettuare un contratto di compravendita con l'ortolano, ma sono in genere formate da tecnici e in ambiti tecnici – notai, giudici, funzionari, cancellerie, segreterie, uffici –, come recita un commento del Cinquecento:

<sup>35</sup> Sui contratti obbligatori ho trovato assai formativi G. GROSSO, *Il sistema romano dei contratti*, Torino 1963<sup>3</sup> e G. ASTUTI, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano. Parte generale*, I, Milano 1952; comunque sempre assai stimolante F. CALASSO, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1967<sup>2</sup>.

leges deglutiuntur, in palatiis digeruntur quia praxis est scientia digestiva et ubi theoreticus desinit, practicus incipit<sup>36</sup>.

La diplomatica studia i fenomeni di documentazione proprio dall'angolo visuale della prassi, proprio perché un largo flusso di questa si cala spontaneamente o anche è incanalato dal formalismo giuridico negli scritti diplomatici e cioè nei nostri documenti. Di più, come vedremo, in alcuni periodi e contesti storici, carenti di norma scritta o legge, di giurisprudenza e di dottrina (per esempio, per tutto l'alto medioevo), la prassi giuridica scritta – ripetitiva, per lo più fissamente schematica e ancorata all'autorità della scrittura – sale di rango e può essere considerata consuetudine e cioè fonte di diritto essa stessa, e come tale viene recepita nei tribunali.

E non solo. La prassi documentaria, nel suo multiforme e cangiante profilo, non solo è 'digestione' della legge o consuetudine (in senso tecnico) e perciò fonte di diritto, ma anche, sempre e comunque, agisce e preme sulle altre fonti di diritto (legge e dottrina), nel lungo periodo e quasi in un processo circolare ininterrotto, tanto da costringere quelle fonti stesse ad adattamenti e reinterpretazioni tali che, secondo un noto adagio, 'il diritto nasce vecchio'.

## 5. Sulla scrittura

Altro elemento fondante del documento diplomatico è la scrittura. Scrittura è rappresentazione grafica della parola: rappresentazione ideografica, come quella geroglifica egiziana, e ideografica stilizzata, come quella della scrittura pittografica cinese; scrittura pittografica e sillabica, come quella cuneiforme mesopotamica; e infine a massima economia di tempo e di sforzi, scrittura alfabetica che sembra nascere (ma qui le ricerche archeologiche continuano a far ballare i dati) a partire non a caso dalla scrittura dei Fenici navigatori e mercanti fino al nostro alfabeto latino

<sup>36</sup> Così il *proëmium* di Octavianus CACHERANUS, *Decisiones sacri Senatus Pedemontani*, Augustae Taurinorum 1609, in M. N. MILETTI, *Stylus indicandi*, Napoli 1998, p. 105.

(tavv. 9-15). Che l'invenzione della scrittura abbia rappresentato un fattore di grandissimo peso nella storia degli uomini è un dato scontato<sup>37</sup>; che questa invenzione sia nata da esigenze economico-amministrative e giuridico-religiose è un altro dato scontato. Che questa straordinaria invenzione presenti esclusivamente vantaggi è un po' dubbio: si pensi alla intuizione di un testo sumero, per il quale il segno scritto, la parola segnata sulla tavoletta «ha forma di chiodo, la sua struttura trafigge»<sup>38</sup>, o si pensi alle resistenze di Socrate al diffondersi della scrittura; o si pensi al dilagare oggi (in moltiplicazione esponenziale grazie ai computer) di testi incontrollati e difficilmente controllabili, che se puntano ad una infinita informazione comportano anche cancellazioni, costi e forse ridotta, ridottissima formazione.

L'incontro fra giuridicità e scrittura avviò tanto tempo fa un fenomeno storico imponente che è appunto quello della documentazione diplomatica. Tale fenomeno è stato ed è studiato e soprattutto conosciuto dal punto di vista dei produttori di esso: sono note e ripetute la rilevanza sociale e l'incidenza dello scriba nell'Egitto faraonico o in altre società antiche, o del mandarino cinese, in primo luogo un calligrafo, nell'amministrazione di quel secolare impero, o del notaio e del tabellone romano e poi bizantino, o del notaio e delle cancellerie dell'età di mezzo e di oggi ancora, delle burocrazie dal secondo medioevo a oggi, fino al diffondersi attuale del notariato latino negli ordinamenti di paesi di altre tradizioni, come per esempio alcuni paesi asiatici o alcuni paesi africani.

<sup>37</sup> Tema trattatissimo oggi, v. per tutti L. GODART, *L'invenzione della scrittura. Dal Nilo alla Grecia*, Torino 1992; ma v. anche R. ESCARPIT, *Scrittura e comunicazione* (1973), Milano 1976, W. J. ONG, *Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola* (1982), Bologna 1986 e E. A. HAVELOCK, *La Musa impara a scrivere. Riflessioni sull'oralità e l'alfabetismo dall'antichità al giorno d'oggi*, Roma-Bari 1987; su «la stabilità, la permanenza dell'iscrizione (...) e (...) la legalità della lettera», R. BARTHES, *Lettura e testualità. Teoria del testo* (1973), in ID., *Scritti. Società, testo, comunicazione*, Torino 1998, p. 227. Quanto al tema confinante e oggi assai trattato dell'alfabetismo, basti rinviare a C. M. CIPOLLA, *Istruzione e sviluppo. Il declino dell'alfabetismo nel mondo occidentale*, Torino 1971 (Biblioteca di storia economica e sociale), in particolare capp. I e II.

<sup>38</sup> G. PETTINATO, *Mitologia sumerica*, Torino 2001, p. 18.

Tale fenomeno invece è stato poco studiato in se stesso e globalmente, e questo sarà il punto di vista privilegiato delle nostre lezioni, con un assoluto e deciso capovolgimento di termini.

## 6. Documentazione e storia; sistemi di documentazione

S'intende per documentazione sia l'attività di uno scrivere giuridico – per fini e funzioni peculiari e per date procedure di formazione dei documenti (il cosiddetto *iter* documentario) –, sia il prodotto di tale attività, e cioè l'insieme delle scritture diplomatiche considerate nelle loro piccole o grandi masse e nelle loro varie tipologie.

Come s'è detto, quello della documentazione è un fenomeno storico: esso cioè, sempre intrecciato a oralità e riti e simbolismi, si svolge per coordinate di tempo e di luogo e si svolge in contrappunto con altri fenomeni storici – politici, economici, culturali (v. più avanti, *Fattori di trasformazione e periodizzazione*) – in un fluire continuo, che periodizziamo per consuetudine e per utilità di ricerca.

Ma di che storia si parla? Naturalmente si parla di quel racconto e di quelle ricostruzioni di eventi riguardanti l'uomo come singolo e come comunità, che registriamo in quanto fatti: ma ai fatti cerchiamo di dare un senso o almeno «sprazzi di senso»<sup>39</sup>; o per essi cerchiamo anche «ragioni profonde», se percepiamo la «struggente bellezza della vita»<sup>40</sup>. Ecco, la vita, e con essa una storia 'altra', che da una manciata di attimi si spalanca verso le misure inimmaginabili della fisica, verso gli enigmi della biologia e principalmente verso il problema dell'ominizzazione, per non accennare neanche ad un possibile 'oltre' che resta la grande incognita  $x$ .

Per curiosità richiamiamo qualche misura, fermo restando che cifre e misure continuano ad oscillare nelle ricerche tumultuose di oggi:

- 13 miliardi di anni circa sembrano essere l'età dell'universo;

<sup>39</sup> R. BODEI, *Se la storia ha un senso*, Bergamo 1997, p. 79 per la citazione.

<sup>40</sup> F. BRAUDEL, *Storia, misura del mondo*, Bologna 1998, pp. 24 e 36 per la citazione.

- a 4/3 milioni di anni fa sembrano databili i primi ominidi, anello di raccordo fra scimmia e *homo* non ancora *sapiens sapiens*;
- a oltre 30 mila anni fa risalgono le 'grandi madri', prime e famosissime raffigurazioni umane;
- a 9/5 mila anni fa risalirebbero raffigurazioni di danza a girotondo (Vicino Oriente), forse simbolo di stanziamenti di gruppi prima erratici, del prevalere dell'agricoltura sulla caccia, della struttura collettiva di tali gruppi e di unione fra essi e natura fertile; a 8 mila anni fa, poi, risalirebbe la prima rappresentazione del figlio mentre viene partorito dalla madre (Anatolia), forse indizio di un'inversione gerarchica fra i sessi in senso patriarcale; a 8/7 mila anni fa risalirebbe il primo dei numerosi insediamenti stratificatisi a Gerico (valle del Giordano);
- nel IV millennio a.C. si scrive in Mesopotamia, terra fra due fiumi, e in Egitto, lungo la valle del fiume Nilo;
- nel III millennio, seconda metà, si scrive nelle terre unite dal mare Egeo (Creta) e nella Siria settentrionale (Ebla);
- fra II e I millennio trionfa la scrittura alfabetica di mercanti e navigatori del mare siro-palestinesi e fenici.

Se si guarda a questa minima scaletta, ci si accorge che «il re è nudo», che le ricostruzioni accademico-aristoteliche possono scintillare d'intelligenza ma sono solo una barchetta di carta nel mare e che se «si diventa ciò che si pensa» (*Maitry Upanishad*, VI,34) noi quasi non pensiamo niente. Possiamo solo avere il sospetto che sia «la vita, più che la morte, a non avere limiti», come conclude Marquez *L'Amore ai tempi del colera*; possiamo avere il sospetto che esistano misteriosissime 'leggi universali', tant'è che le stelle non ci cadono in testa; e certo, possiamo solo fiutare qualcosa, come il Maigret di Simenon, o cogliere qualche coincidenza fra le cose come miss Marple di Agatha Christie.

Fermo tutto ciò, la diplomazia di queste dispense si muoverà in casa, e cioè in Italia, quale centro di un Occidente latino nell'età romana e in quella medievale; e qui ci fermeremo, per una serie di evidenti motivi, anche se per gli stessi evidenti motivi, bisognerebbe costruire una diplomazia degli Stati di *ancien régime*, quindi dello Stato moderno, e porsi an-

che il problema generale di una documentazione diplomatica nelle prospettive planetarie postmoderne.

Comunque, anche le tappe dell'antichità romana e del medioevo si pongono all'interno di un percorso che viene da lontano e lungo una rotta che ha cambiato e cambia direzione: alle origini ci sono civiltà di scritture giuridiche sparpagliate nelle terre d'Asia e d'Africa orientale a sud del Mediterraneo; poi il mondo mediterraneo unificato da Roma; infine, l'ago della bussola punta, almeno per noi, più a nord, verso l'Europa e i mari settentrionali. Cambia pian piano la geografia storica, cambiano condizioni di habitat per gli uomini (paesaggi, luci, colori, odori, temperature), per un viaggio straordinario che qui si può solo suggerire con alcune 'mappe' (tavv. 16-20).

Percorso e tappe indicati sopra alle mappe 1 e 2 non sono solo dei precedenti cronologici per noi, ma sembrano fare da sfondo proprio ad una diplomazia latina e poi medievale, pur nel mistero che sempre avvolge le origini di un fenomeno: sappiamo di contatti e tramiti fra Mesopotamia ed Egitto; grazie alle ricerche e all'energia di Sabatino Moscati, sappiamo della mobilità delle popolazioni siro-palestinesi e poi fenice non solo all'interno del Vicino Oriente ma soprattutto verso il Mediterraneo occidentale (Sicilia, Sardegna, coste iberiche)<sup>41</sup>; s'intuiscono tramiti fra civiltà latina dei primi secoli e civiltà ellenistiche, e poi di nuovo, dal III sec. d.C., si colgono «colori d'Oriente» nell'Impero di Roma<sup>42</sup>. C'è poi, in particolare, il caso ebraico, un paradigma per l'antichità come modello sociologico del diritto<sup>43</sup> e fonte di un robusto filo conduttore passante dall'antichità alla tarda antichità e al medioevo cristiani.

<sup>41</sup> Per es. S. MOSCATI, *Civiltà del mare. I fondamenti della storia mediterranea*, con una nota di F. Tessitore, Napoli 2001 o *Luci sul Mediterraneo. Dai manoscritti del Mar Morto ai cartaginesi in Italia: tre millenni di vicende storiche, di concezioni religiose, di creazioni artistiche alla luce dell'archeologia* (1955-1993), I-II, Roma 1995, o *Tra Tiro e Cadice. Temi e problemi di studi fenici*, Roma 1989 (II Università degli Studi di Roma. Dipartimento di Storia, Studia Punica 5), o anche *Apparenza e realtà. Arte figurativa nell'antico Oriente*, Milano 1976.

<sup>42</sup> E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto medioevo*, Roma 1995, p. 16.

<sup>43</sup> M. WEBER, *Economia e società*, III, *Sociologia del diritto* (1922), Milano 1995, in particolare pp. 87 e ss.

Per l'antichità: 1) L'intenso nomadismo<sup>44</sup> e le tante fughe o deportazioni del popolo ebraico conferiscono a quel popolo una identità profonda e insieme lunghe consuetudini con popoli e culture diverse e quindi quasi gli affidano il destino di un collettore e di un veicolo (per esempio, Abramo viene da Ur dei Sumeri, Giuseppe finisce nell'Egitto dei Faraoni, Mosè torna dall'Egitto). 2) La Bibbia non è solo un grande libro di fede (e di poesia) ma è anche un grande libro di storia, comunque filologia ed esegesi vogliono giustamente ancorarlo a fatti e date<sup>45</sup>; ebbene, questo libro disegna paradigmaticamente le vicende strutturali di un popolo, dal patriarcato di Abramo al profetismo e comando supremo di Mosè (XIII sec. a.C.), che per volere di Dio e per il popolo scrive le leggi, fa censimento di tribù, famiglie e casati, organizza l'insediamento e le prestazioni sociali dei gruppi, istituisce giudici e scribi, fino alla costituzione monarchica. 3) Proprio nelle vicende della Bibbia si incontrano molte testimonianze di documentazione diplomatica: per esempio, nell'*Esodo* e nel *Deuteronomio* la fissazione della legge «con scrittura ben chiara» e su tavole imbiancate a calce (Dt 27, ma v. anche Es 20, 21, 24, 31, 34 e Dt 5, 10); nei *Numeri* la registrazione di un censimento appare un archetipo di censimenti romani e di catasti medievali; nel libro di *Tobia* (Tb 5) è ricordata e descritta la scrittura di un debito contratto in Media, redatta con le forme della autografia (il chirografo greco e romano) e della *charta partita*, che ritornerà nel medioevo europeo attraverso la mediazione insulare, come poi si vedrà; nel libro di *Ester* (Est 3,12-14, ma cf. anche l'*Editto* di Ciro re di Persia in 2 Cr. 36,22 e Esd. 1) viene riportato un decreto di re Serse di Persia, che è un documento sigillato, redatto nella forma testuale di quello che sarà l'editto romano, «Il grande re scrive (...): io dispongo (...)», con tanto di arenga e *narratio*, e prodotto in e-

<sup>44</sup> E. E. VARDIMAN, *Il nomadismo. Alle origini della civiltà nel Medio Oriente* (1977), Bologna 1998. Come sempre suggestivo M. ELIADE, *Prima e dopo il "miracolo biblico"* (1937), ora in ID., *L'isola di Euthanasius. Scritti letterari*, trad. it. Torino 2000, pp. 93-98.

<sup>45</sup> J. A. SOGGIN, *Introduzione all'Antico testamento*, Brescia 1987<sup>4</sup>; cf. anche I. FINKELSTEIN - N. A. SILBERMAN, *Le tracce di Mosè. La Bibbia fra storia e mito*, trad. it. Roma 2002.

semplari multipli da spedire in tutte le province del re, così come avverrà per tanti documenti imperiali romani o pontifici.

Per la tarda antichità e per il medioevo, l'eredità culturale ebraica, calata appunto nella Bibbia, mescolata all'eredità culturale romana e istituzionalizzata nella Chiesa, rappresenterà poi uno dei filoni più consistenti delle vicende europee e uno dei fattori più potenti di cultura in genere e in specie di documentazione.

\* \* \*

Nelle linee dei contesti storici sopra accennati, il fenomeno della documentazione sembra dispiegarsi e quindi sembra percorribile per due vie.

Una prima via, storica, delinea nel trascorrere delle vicende una successione di sistemi di documentazione, più o meno semplici o più o meno complessi. Vale a dire che ogni documento, ogni gruppo di documenti, ogni tipologia documentaria richiedono di essere letti e studiati nella posizione che occupano all'interno del coevo sistema documentario generale: un documento d'età carolingia o un documento del pieno Duecento bolognese non prescindono dai sistemi giuridico-documentari del loro tempo, sistemi disegnati da documenti pubblici di varie tipologie e da documenti privati anch'essi di varie tipologie; così come oggi uno scontrino rilasciato per l'acquisto di una matita o di un chilo di patate – che è un documento di ricevuta del prezzo pagato per il compratore e di computo e controllo fiscale per il venditore – non è avulso dal quadro di documentazione dell'ordinamento italiano vigente, un quadro complesso che comprende, con lo scontrino, per esempio la scrittura di una legge dello Stato o il giornale di bordo di una nave da carico. Inoltre, i vari sistemi documentari sembrano seguire un loro ciclo storico, o vitale, per il quale funzioni e forme della documentazione prima si pongono in abbozzo e in strutture instabili, poi si normalizzano e si tipizzano, e infine decadono o irrigidendosi e ossificandosi oppure evolvendo verso nuovi modelli.

Una seconda via può seguire i fenomeni di documentazione sia nel lungo o lunghissimo periodo, sia comparativamente in contesti storico-

culturali e storico-giuridici contemporanei ma diversi: allora rileva costanti, ricorrenze o solo coincidenze di fini, di forme e di procedure, che toccano profili antropologici e risvegliano curiosità di semeiotica. Se per semeiotica si intende una disciplina che rilevi e interpreti segni<sup>46</sup> e nel nostro caso parole, grafemi, immagini, gesti, simboli, suoni e via dicendo come indizi e spie di realtà umane e sociali (esiste anche una semeiotica medica), allora proprio le forme della documentazione presentano bacini ricchi di espressioni, protocolli, significanti.

### 7. Avvertenze sul metodo, sulla bibliografia, sul linguaggio

Nei decenni appena trascorsi si sono fatti un'infinità di discorsi di metodo. E mentre da un lato è cresciuta una filosofia della scienza, nell'area umanistica, dall'altro, hanno imperversato non Galileo, non Newton, non Kant, ma retorica e oratoria, e cioè quelle arti del discorso e della persuasione, pure assai duttili a manipolare le cose: retorica e oratoria che dall'antichità, attraverso le arti liberali, si sono travasate nel *dictamen* medievale e poi nell'umanesimo italiano del Quattrocento e che anche in età moderna hanno continuato a pesare sulla cultura e sulla mentalità umanistiche. Perciò, mentre nelle scienze per antonomasia si procede secondo protocolli di metodo controllati o controllabili, secondo teorie/verifiche e secondo non la separazione ma la distinzione scienza/tecnica (a parte che anche lì cominciano a pesare enormi problemi antropologici), nelle discipline umanistiche, accanto a passi in avanti di comprensione e a bellissime pagine, continuano a defluire canali e canaletti di ideologie, di mode, di fumi. Allo stato delle cose, oggi, 'metodi' e discorsi di metodo sembrano proprio aria fritta, o ferri arruginiti, o vestiti tarlati e polverosi. Comunque, per essere franchi con gli studenti, chiariamo che:

a) si rifiutano, o meglio si usano indifferentemente (ove siano utili) metodi e chiavi interpretative riferibili a filosofie della storia eterogenee, per

<sup>46</sup> Introduttivamente si possono vedere C. RIVIÈRE, *Introduzione all'antropologia* (1995), Bologna 1998; R. BARTHES, *Elementi di semiologia*, Torino 1992<sup>17</sup>, e O. CALABRESE, *Breve storia della semiologia. Dai Presocratici a Hegel*, Milano 2001.

esempio al positivismo, allo storicismo crociano o marxista e via ideologizzando<sup>47</sup>;

b) si rifiutano in linea di massima metodi tecnico-empirici fondati sul «contare e misurare», per i quali «i ricercatori scelgono problemi insignificanti, perché i risultati possono facilmente essere tradotti in grafici e formule matematiche, anziché scegliere problemi rilevanti ed elaborare nuovi metodi per risolverli»<sup>48</sup>: questa tendenza, che nel nostro ambito imperversa – rilevamenti di misure di supporti di scrittura o di tonalità di inchiostri, pagine e pagine sulla pergamena o la carta –, se in misura ragionevole potrebbe essere utile alla ricerca, nell'enfasi di oggi appare inevitabilmente come uno pseudoscientismo e insieme come l'impotenza di un inconsapevole positivismo.

Si riparte, insomma, dal metodo espresso da un grande storico, Federico Chabod, rivolto a criteri di lavoro nitidamente tecnici e ben distinti da una interpretazione che non può che essere lasciata al 'fiuto' o all'orecchio dell'interprete<sup>49</sup>. E si riparte dal famigerato «metodo storico» di Giorgio Cencetti, che «consiste nel non avere alcun metodo e nell'averli tutti (...), nessun metodo, nessuno schema prestabilito, nessun paradigma»<sup>50</sup>. Aggiungo per parte mia e a postilla una certa 'teoria dell'accrocchio': sono infatti convinta che l'uomo e il mondo siano due oggetti/soggetti misteriosi – il grande genetista McKusick ha affermato che «mentre il raggio della conoscenza si allunga, la circonferenza dell'ignoto aumenta ancor di più» –, e che perciò le espressioni, i comportamenti e la storia individuale e collettiva degli uomini siano appunto un accrocchio di ragione (logica razionale aristotelica o razionalismo critico alla Popper che sia) e di ragioni 'altre': emotive e del cuore, biologiche e di specie, di

<sup>47</sup> Sempre fondamentale e formativo K. R. POPPER, *Miseria dello storicismo* (1957), Milano 1975.

<sup>48</sup> FROMM, *I cosiddetti sani* cit., p. 110.

<sup>49</sup> CHABOD, *Lezioni* cit., p. 3 per la citazione.

<sup>50</sup> G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, ora in ID., *Scritti archivistici* cit., p. 42, cf. G. NICOLAJ, *Giorgio Cencetti: un Maestro per sempre*, in *Giorgio Cencetti e la scrittura latina*. Atti del Convegno di Bologna del 24 febbraio 1999, Bologna 2000, pp. 39-40.

archetipi mentali e di un inconscio come li hanno pensati per esempio Jung o Mircea Eliade, e che perciò si possa tentare di leggere questa storia con l'uso di almeno tre chiavi, e cioè con la considerazione costante di un'incognita  $x$ , con il principio aristotelico di non contraddizione e, allo stesso tempo, con la logica dei contrari dispiegata, per esempio, da Shakespeare nel suo straordinario teatro. Naturalmente tutto questo potrebbe servire a qualche passo di approssimazione non si sa bene neanche a cosa; personalmente, scelgo di puntare su verità ultime e assolute, che però neanche tocco e «ponzo», nella convinzione che:

costringo i sapienti a ritrattarsi e trasformo in follie le loro scienze (Is 44,25);

ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho compreso che anche questo è un inseguire il vento (Qoèlet 1,17, III sec. a.C.);

penosamente un uomo si intesta a ponzare su un libro, cercando la luce della verità: e intanto la verità a tradimento pian piano gli toglie la luce degli occhi (...)  
Ben poco ricavan gli eterni sgobboni dai loro sudori, se non citazioni erudite da altri scrittori (W. SHAKESPEARE, *Pene d'amor perdute*, I,1, sec. XVI-XVII).

Quanto alla bibliografia, questa non sarà né esauriente né, come s'usa dire, ragionata.

Non sarà esauriente sia perché queste sono dispense, sia soprattutto perché ormai si scrive alluvionalmente e perciò non è più possibile non solo raggiungere tutta la produzione in circolazione, ma anche e soprattutto riflettervi sopra, valutarla e vagliarla.

La bibliografia, poi, non sarà ragionata, ovvero sarà soggettivamente ragionata, proprio a motivo di quella riflessione accennata sopra. La bibliografia, infatti, sorretta dai consumi, dalle accademie, dalle case editrici, da critica e dibattiti, e ingigantita dall'ausilio dell'informazione elettronica, tende oggi sia ad evocare spauracchi di quella «ignoranza enciclopedica» di cui parlava un tempo un vecchio professore, sia a provocare bulimia e ad ottundere uno stato di veglia, sia ad ottenere quasi automaticamente una indiscussa forza d'*auctoritas*. Invece: esistono scritti intelligenti, scritti utili, scritti inutili, scritti sbagliati, quando non addirittura scritti stupidi, avventurosi e grotteschi, che però cancellano dall'uso

opere di grandissimi studiosi precedenti e ripassano, magari con minore intelligenza e cultura, attraverso le stesse problematiche; così come, nel circuito scrittori-lettori, esistono ricercatori/lettori di qualità diseguale, «draghi» e «dragonetti», per esempio un drago che capisce «i libri senza leggerli, mentre i dragonetti li leggono senza capirli»<sup>51</sup>.

Pertanto, userò autori che amo e che mi sembra mi abbiano dato tanto o tantissimo, e autori che mi sembra mi abbiano offerto qualche o molti dati: per esempio, trovo assai belle alcune sintesi storiche eccentriche come quella di Braudel, storico ed economista del Mediterraneo fra Cinque e Seicento, sul Mediterraneo delle origini, quella di Toynbee, filologo classico e bizantino, o quella di Gombrich, storico dell'arte<sup>52</sup>; o per esempio, in campo giuridico – a parte le mie invincibili preferenze per certi autori, come De Francisci, Arangio Ruiz, Bonfante o Pugliese per l'età romana, o come Besta e Calasso per il medioevo – trovo assai utili per i non giuristi le voci dell'*Enciclopedia del diritto*, che spesso sono curate dai migliori esperti del tema e perciò impostate al meglio e coronate da una bibliografia base di riferimento. Eviterò invece di citare autori che o io non ho capito e saputo sfruttare o a me non hanno prestato niente o addirittura mi hanno costretto a un lungo, noioso ed esasperante lavoro di smontaggio e senza sugo (perché non raramente lo smontaggio di una seria teoria ci aiuta, invece, a procedere).

Quanto al linguaggio, esso rischia due forti limiti: quello dell'astrazione, tipico di un corso istituzionale e però anche vizio perverso dell'accademia italiana; e quello dell'approssimazione, sia per le pretese trasversali e gli obiettivi di frontiera, in generale, di questo corso, sia in particolare per le peculiarità complesse, spiccate e forse anche eccessivamente auto-referenziali del versante giuridico. D'altra parte, la diplomazia non è una storia del diritto nei suoi classici capisaldi (istituti, dottrine, ecc.), ma, al più, una storia della prassi giuridica, come s'è detto, e perciò forse può, e

<sup>51</sup> S. SATTA, *Sottofondo di una polemica sul titolo esecutivo* (1967), ora in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova 1968, pp. 300-301.

<sup>52</sup> F. BRAUDEL, *Memorie del Mediterraneo* (1969), Milano 1998; A. J. TOYNBEE, *Il racconto dell'uomo* (1976), trad. it. Milano 1997; E. H. GOMBRICH, *Breve storia del mondo* (1985), Milano 2000<sup>5</sup>.

comunque deve, staccarsi dai tecnicismi raffinati del diritto; così come la storia deve familiarizzare con qualche giuridicità della nostra civiltà.

## II. LE FUNZIONI DEL DOCUMENTO

### 1. Introduzione al problema

A che serve e perché si scrive un documento? A quali fini è diretta la documentazione, o meglio quali funzioni svolge nei quadri economici e sociali di una civiltà e più precisamente nel suo ordinamento giuridico? Questo sembrerebbe essere un quesito fondamentale, che però non è mai stato posto con chiarezza, globalmente e soprattutto in via preliminare; e ancora oggi sembrano incombere su questo quesito confusione e dispersione. Infatti, come s'è già accennato, archivisti e storici vedono volentieri il documento come 'memoria', ma questa ottica, che è scontata e banale per la ricerca storica, è assai riduttiva e inadeguata: persino S.A.R. Pietro Leopoldo, che con *motuproprio* del 1779 istituiva in Firenze un pubblico Archivio Diplomatico per «gli antichi documenti manoscritti in cartapeccora», sottolineava «li importanti lumi, che tali documenti possono apportare non solo all'erudizione, ed all'istoria, quanto ancora ai pubblici e privati dritti».

Neanche i diplomatisti si occupano delle funzioni del documento, e anzi hanno messo in sonno i primi e ormai lontani e genialissimi spunti in proposito, offerti un tempo da Ficker e da Brunner: la diplomatica perciò ripete la definizione di campo del glorioso Mabillon (1681) e, come vedremo, la questione finisce lì.

D'altra parte, vuoti e limiti in materia riguardano gli stessi giuristi. Infatti, a parte la separatezza assai dannosa della cultura giuridica dalla cultura generale<sup>53</sup> e in particolare da quella storica e storico-diplomatica, proprio fra i giuristi s'aggira un pregiudizio, e cioè «la diffusa indicazione della funzione probatoria siccome connotato essenziale del documento: in realtà (e questa può dirsi opinione comune in dottrina, anche se non sempre emergente dalle definizioni), se è vero che il documento ha sempre, attuale o potenziale, una funzione di prova, è altrettanto vero che la

<sup>53</sup> M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, Introduzione.

formazione di esso può essere sollecitata da una diversa finalità» e per una diversa «esigenza primaria»<sup>54</sup>. Peraltro, da tale pregiudizio discendono due conseguenze: l'egemonia del documento di prova, anche negli interessi e nella cultura degli addetti ai lavori; e insieme, una inconsapevole indifferenza per altre e diverse funzioni addirittura «primarie» del documento e per il fenomeno complessivo della documentazione. Tant'è che proprio i giuristi, in interventi rapsodici e parziali anche se di grandissimo interesse, rilevano qua e là altri limiti: per esempio, che «lo studio del documento in sé sia stato finora quasi assolutamente trascurato dai giuristi»<sup>55</sup>, ovvero che in materia di documentazione costituzionale oggi regni certa «fluidità» circa questioni di grande «rilevanza sostanziale»<sup>56</sup>, ovvero in materia di documentazione amministrativa la mancanza di «un intervento legislativo che portasse un po' d'ordine» in essa<sup>57</sup>.

Si tenterà, allora, proprio in un capitolo preliminare di diplomazia, di cogliere e raccogliere una gamma di funzioni primarie del documento, diverse dalla sua eventuale funzione probatoria, che introducano e diano un senso alle forme di esso. La ricerca di tali funzioni e poi delle forme significative sarà condotta coniugando passato e presente, punti di partenza e punti d'arrivo, e sarà indirizzata e sorretta dal principio di tipicità: vale a dire che, se le situazioni e i comportamenti umani sono infiniti, il diritto ordina le cose secondo modelli, fattispecie, figure appunto tipiche. Il criterio di tipicità va comunque utilizzato con flessibilità e attenzione critica poiché:

- un documento può assolvere ad una o più funzioni insieme, tenute invece distinte per chiarezza concettuale ed espositiva; ed anzi, se tenissimo in considerazione una legge generale della biologia e dell'evolu-

<sup>54</sup> A. CANDIAN, *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano 1964, p. 588.

<sup>55</sup> F. CARNELUTTI, *Documento (teoria moderna)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VI, Torino 1957, p. 87.

<sup>56</sup> G. AMATO, *Documentazione costituzionale*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, cit., p. 606.

<sup>57</sup> M. S. GIANNINI, *Atto amministrativo*, in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano 1959, p. 178.

zione, dovremmo considerare la possibilità che quando si sviluppa una funzione superiore e più complessa, la funzione precedente si faccia ausiliaria della successiva;

- la tipicità, intesa come modellistica di funzioni e di forme, è prodotta dagli uomini e dalla storia, e perciò non può essere usata in misura eccessiva e con rigore astratto, soggetta com'è a mutamenti e fluttuazioni, a sviluppi e decadenze, anche se di tanto in tanto, e per un certo tempo, essa è fermata e fissata in schemi canonizzati dalla legge, dalla dottrina o dalla prassi;

- la tipicità, e in particolare la tipicità delle forme, può vedersi oscillare fra due poli, quello di una misura ridotta (ridotta tipicità), che equivale ad una caratterizzazione meno complicata ed anche più flessibile e plastica, e il polo di una spiccata misura (forte tipicità), che equivale ad una caratterizzazione più netta ma anche più rigida e conclusa.

## **2. Intermezzo: breve storia della diplomatica, in relazione soprattutto al tema delle funzioni documentarie**

La diplomatica intesa come critica del documento, o più precisamente come *veri ac falsi discrimen in vetustis membranis* ai fini del ruolo probatorio delle *membrane* stesse, secondo una definizione del 1675<sup>58</sup> ancor oggi condivisa e fondante, trova le sue premesse già nell'antichità, ma sul terreno pratico. Infatti, il problema del falso documentario nasce di seguito alla funzione di prova assunta dallo scritto giuridico e si pone pesantemente in ambito processuale e proprio in tema di prove: una famosa costituzione di Giustiniano dell'a. 538 (Nov. 73 pr.) dubita già fortemente del metodo della *collatio litterarum* e cioè del confronto di scrittura nel caso di un documento di prova, tecnicamente *instrumentum*, sospettato di falso, sia perché i falsari sono tanto bravi e furbi *ut ad imitationem litterarum semet ip-*

<sup>58</sup> Inserita nel titolo del *Propleum antiquarium*, e cioè dell'introduzione al secondo volume degli *Acta Sanctorum Aprilis* da Daniel Van Papenbrock.

*sos maxime exercerent*, sia perché una eventuale diseguaglianza di scritte «*saepe quidem tempus facit (non enim ita quis scribit iuuenis et robustus ac senex et forte tremens), saepe autem et langor hoc facit. Et quid haec dicimus, quando calami et atramenti mutatio similitudinis per omnia auferit puritatem?*».

Gli scopi pratico-giudiziari di un qualche esame critico del documento di prova s'indeboliscono alquanto nel primo medioevo, per ragioni che vedremo in seguito, per riproporsi poi con forte urgenza dal XII secolo e rinverdire da allora problemi di critica documentaria, sempre in relazione al tema del falso, più volte trattato dai bravissimi giuristi medievali, e in particolare dai canonisti, nell'ambito della materia processuale e più precisamente probatoria.

Un indirizzo più storico-culturale è impresso, invece, alla disciplina da Lorenzo Valla, nel clima dell'umanesimo italiano. Grande umanista, e anche figlio di un avvocato concistoriale, nel 1440 Valla sostiene la falsità della famosa Donazione di Costantino, con la quale l'imperatore Costantino († a. 337), appunto, avrebbe lasciato a papa Silvestro le province imperiali d'Occidente, tradita da un testo costruito probabilmente fra VIII e IX secolo e usato soprattutto dal Duecento per sostenere le pretese ierocratiche della Chiesa verso l'Impero e già lungamente discusso dai giuristi di diritto comune. Valla, dunque, rigetta l'autenticità del testo, su basi filologiche; ma la questione ha ormai coloriti soltanto eruditi ed ideologici, poiché, «la funzione politica» del testo stesso ormai può «dirsi del tutto esaurita», tanto che «alle soglie dell'età moderna se ne scherzava con lo stesso pontefice romano»<sup>59</sup>.

Un nuovo e potente impulso alla critica del documento viene, invece, dalle spinte tempestose della Riforma protestante e della Controriforma cattolica: i Centuriatori di Magdeburgo, studiosi protestanti tedeschi, riscrivono una *Ecclesiastica Historia*, componendola per secoli (di qui il nome di Centurie), in 13 volumi (aa. 1559-1574), raccogliendo e vagliando documenti; dal campo cattolico, il Baronio risponde con i suoi *Annali*, ma le discordie tracimano sul piano politico, nei campi di battaglia e di

<sup>59</sup> D. MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali* (1964), Milano 1980<sup>2</sup>, pp. 345, 346.

nuovo nelle guerre giudiziarie. Si arriva così a quelli che solo più tardi furono chiamati *bella diplomatica*: in Germania, la guerra dei Trenta Anni (1618-1648) fra protestanti e cattolici si conclude con la pace di Westfalia ma gli scontri proseguono in contese giuridiche – a cominciare da quelle dell'arcivescovo di Treviri e del monastero di Lindau –, combattute a colpi di documenti<sup>60</sup>; in Francia e in Belgio, e ad opera di dotti benedettini (i Maurini) e gesuiti (i Bollandisti), il consolidamento delle fondamenta della Chiesa con le grandi imprese degli *Acta Sanctorum O.S.B.* e degli *Acta Sanctorum* è condotto attraverso il vaglio di moltissimi documenti antichi e medievali, a cominciare dagli *Acta Martyrum* spesso provenienti dagli atti di veri e propri processi che hanno riguardato i cristiani delle origini – come se ne vede un esempio negli *Atti* di Giustino del II secolo, o come se ne coglie forte l'eco nello splendido *Apologetico* di Tertulliano indirizzato ai magistrati dell'Impero romano<sup>61</sup> –.

Ed è proprio uno dei benedettini della congregazione di S. Mauro, Jean Mabillon, a comporre nel 1681 il primo grande trattato della materia, che nel titolo epigrafa il nome della materia stessa e nell'impostazione raccoglie le linee direttrici di essa, emerse fra XV e XVII secolo: infatti, il suo *De re diplomatica libri VI* esordisce con la premessa che «magnopere interest ad antiquariam forensemque disciplinam haec tractatio» (I,1) e subito tratta *De variis instrumentorum nominibus ac generibus, ecclesiasticis, regalibus, ac pagensibus seu privatis* (I,2), e cioè dei documenti di prova per il foro e di 'testimonianza' per la storia.

L'utilizzazione storica del documento diplomatico dilaga poi nell'Ottocento, quando, passata la tempesta napoleonica, nel riassetto degli Stati nazionali d'Europa e nel clima del romanticismo con il suo ritorno al medioevo e alle origini dei popoli europei, si istituiscono grandi scuole storiche proprio per il recupero dei vasti giacimenti di fonti, per esempio

<sup>60</sup> Cf. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., pp. 27-31, che indica «diversa motivazione» per gli studi diplomatistici di Germania e Francia, una diversità che attenuerei visto il comune clima politico-religioso del tempo.

<sup>61</sup> V. per esempio nell'antologia di M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, *Letteratura cristiana antica. Antologia di testi*, I, *Dalle origini al terzo secolo*, Casale Monferrato 1996, pp. 248 e ss., 786 e ss.

la *Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum* nel 1819 (e da qui poi i magnifici *Monumenta Germaniae historica*) o l'*Ecole des chartes* in Francia nel 1821. Questa fase si evidenzia per lo straordinario apporto, che, accanto alle gigantesche edizioni o inventariazioni/registrazioni di fonti, alcuni storici e diplomatisti tedeschi imprimono alla disciplina: J.F. Böhmer (1795-1863) elabora il concetto di *Kanzleimässigkeit* (da intendersi come regola, consuetudine normativa o norma cancelleresca); J. Ficker (1826-1908) approfondisce il problema della formazione del documento e mette in rilievo la distinzione concettuale fra 'azione giuridica' e 'documentazione' di essa; Th. Sickel (1826-1908), ancora sulle cancellerie e sull'*iter* di documentazione, mette a punto metodologicamente criteri di analisi come il confronto di scrittura (quella *collatio litterarum* della quale i giuristi di Giustiniano non si fidavano poi tanto) e il confronto stilistico; H. Brunner, da una prospettiva giuridica, solleva il problema di una funzione «dispositiva» del documento nella sua memorabile ma oggi accantonata *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunden* del 1880.

Questa fase di grande fioritura, che con Ficker e Brunner ha aperto il tema delle ragioni e delle funzioni della documentazione, approda anche a grandi manuali di Diplomatica, come quello del Bresslau (1<sup>a</sup> ed. 1889), del Giry (1894), del Paoli (1899) o di A. de Bouard (1929).

Le edizioni e gli studi sono continuati e anzi si sono largamente diffusi nel XX secolo appena conclusosi, tanto che su una proposta avanzata da J. Šebanek al *Congrès international des sciences historiques* (Vienna 1965) è stata istituita a Roma nel 1971 la *Commission internationale de diplomatique*<sup>62</sup>.

Questo lungo e straordinario cammino (qui sintetizzato al massimo) ha seguito il solco tracciato un tempo dal Mabillon, e cioè quello legato al documento come mezzo di prova e come testimonianza storica, senza invece raccogliere la sfida più attraente implicita nelle 'aperture' di Ficker e Brunner: la definizione ormai canonica di Bresslau «chiamiamo documenti le dichiarazioni scritte secondo forme determinate (...), destinate a servire come testimonianze di fatti di natura giuridica» diventa in Paoli e Pratesi «il documento è una testimonianza scritta di un fatto di natura

<sup>62</sup> W. PREVENIER, *La Commission internationale de Diplomatie (1965-2000)*, Turnhout 2000.

giuridica, compilata coll'osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova», con il corollario che dunque la diplomatica studia il documento «al fine di determinarne il valore come testimonianza storica»<sup>63</sup>. Solo la scuola francese mantiene certe distanze dal canone, come per esempio mostra una bellissima prolusione di Bautier del 1961: poiché questa scuola sottolinea sempre il contatto stretto della diplomatica con la storia del diritto e delle istituzioni ed è rivolta alle realtà complessive dei giacimenti archivistici, trova dunque «ormai stranamente (o terribilmente: Bautier scrive *étrangement*) ristretto» l'oggetto della disciplina<sup>64</sup>. Restano così strettoie concettuali e ambiguità irrisolte, che segnano tra l'altro il pur utile *Vocabulaire* di diplomatica – tanto seguito da Bautier stesso, che non riesce a conciliare *sources diplomatiques* e *acte écrit* – o un pur ottimo e recente manuale francese<sup>65</sup>.

Il fatto è che se strettoie ci sono, e ci sono, non se ne esce né attraverso altre discipline – la storia del diritto e delle istituzioni –, né attraverso un elemento esterno come la realtà dell'archivio. Appare invece chiaro che, come è già avvenuto per la paleografia sotto gli impulsi di Traube e Steinacker, di Schiaparelli e Cencetti<sup>66</sup>, anche la diplomatica può trovare un suo filo robusto al proprio interno, considerando cioè il fenomeno documentario in se stesso, nella sua interezza e nella sua complessità. Infatti, come s'è accennato, accanto all'*instrumentum* redatto appunto «ut instruat iudex et ostendat quod factum est» e accanto alla fonte storica *a posteriori*, i documenti nascono e vivono anche per altri scopi, lo *scriptum*,

<sup>63</sup> BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., p. 9; C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova ed. aggiornata da G. C. Bascapè, Firenze 1942 (rist. anast. Firenze, Le Lettere, 1969), p. 18; A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1986<sup>2</sup>, p. 8.

<sup>64</sup> R. H. BAUTIER, *Leçon d'ouverture du cours de diplomatie à l'École des chartes (20 octobre 1961)*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», CXIX (1961), p. 201.

<sup>65</sup> *Vocabulaire international de la Diplomatie*, a cura della Commission international de Diplomatie (Comité international des sciences historiques), ed. M<sup>a</sup> Milagros Cárcel Ortí, València 1994, p. 21, nn. 2 e 3, e GUYOTJEANNIN - PYCKE - TOCK, *Diplomatique médiévale* cit., pp. 15-16.

<sup>66</sup> V. G. CENCETTI, *Vecchi e nuovi orientamenti nello studio della paleografia* (1948), ora in ID., *Scritti di paleografia*, a cura di G. Nicolaj, Dietikon-Zürich 1995<sup>2</sup>, pp. 26-27.

la *scriptura*, la redazione *in scriptis* riguardano anche tanti altri materiali giuridici espressi in forme assolutamente documentarie o riducibili per analogia e per associazione a forme documentarie; si confrontino, ad esempio, il celeberrimo *Edictum de beneficiis Regni Italici* emanato da Corrado II nel 1037 e un diploma (*praeceptum*) del 1026 dello stesso Corrado II:

**Edictum de beneficiis regni Italici  
1037 maggio 28, Milano**

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis.

Chuonradus gratia Dei Romanorum imperator augustus.

*Omnibus sancte Dei Ecclesie fidelibus et nostris tam presentibus quam et futuris notum esse volumus, quod nos...*

*Si quis hanc inssionem infregerit, auri libras centum componat...*

Signum domni Chuonradi serenissimi Romanorum imperatoris augusti (M).

Kadolohus cancellarius vice Herimanni archicancellarii recognovit.

*Datum V kal. iunii, indic. V, anno dominice incarnationis millesimo XXXVIII. Anno autem domni Chuonradi regis XIII, imperii XI.*

*Actum in obsidione Mediolani;  
feliciter amen.*

**Diploma di donazione  
1026, Verona**

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Chuonradus Dei favente clementia rex.

Notum est omnibus et notum esse volumus nostris fidelibus tam presentibus quam futuris, quia nos...

Si quis vero presumptuosus huius nostri precepti violator extiterit, sciat se compositurum ducentas libras purissimi auri...

Signum domni Chuonradi gloriosissimi regis invictissimi (M).

Hugo capellanus et cancellarius vice Ariboni archiepiscopi et archicancellarii recognovit.

Data anno dominice incarnationis millesimo vicesimo sexto, indictione octava, anno vero regni domni Chuonradi secundi regis invictissimi secundo;

*actum Verona;  
feliciter amen.*

Come è evidente le forme dei due scritti, il precetto e la *constitutio* sono speculari e appartengono ad un medesimo quadro documentario, e la *constitutio* rinvia facilmente alle Istituzioni di diritto romano, che alle prime battute definivano «Scriptum ius est lex, plebiscita, senatusconsulta, principum placita, magistratuum edicta, responsa prudentium (...)» (Gaio

I,2-5 e I. 1,2,3-6), e aggiungevano che tutti i *principum placita* «constitutiones appellantur», o rinvia a D. 1,3,1 che definisce *Lex est commune praeceptum*. La diplomatica invece si occupa solo, in via di principio, del documento di precetto, restando nei suoi limiti tradizionali, che non sono stati mai discussi e quindi argomentati e giustificati.

Questa appunto sembra una prima motivazione forte a sostegno del problema di fondo già accennato: a quali scopi si scrive nel quadro giuridico, un quadro che ha fatto e fa da intelaiatura a qualunque società umana? A quali funzioni, a che servono gli scritti giuridici, che non appartengano al genere dottrinario, e che siano definibili come documenti? Si comincerà a considerare il quadro e il regime attuale della documentazione per le concettualizzazioni e definizioni che in essi si possono pescare.

### **3. Un panorama di funzioni della documentazione italiana nell'ordinamento contemporaneo**

Come s'è accennato ed è bene ripetere, il tema è intricatissimo, anzi appare un guazzabuglio, sia perché la dottrina giuridica lo tratta saltuariamente e in modo frammentario per sottotemi, sia perché le singole trattazioni non sempre si combinano armonicamente e non sempre si collegano per esempio attraverso terminologie uniformi, sia perché, se gli stessi giuristi positivi mostrano o ammettono di avere difficoltà in materia, questa materia appare abbastanza indigesta per un non giurista che provi a capire tecnicismi specialistici e ad entrare in labirinti logici.

Insomma, nella prospettiva qui proposta, la diplomatica si muove avventurosamente in una terra di frontiera. Quindi, si farà un tentativo, un riassunto semplificato e una panoramica elementare delle funzioni del documento contemporaneo, perché da qualche parte si deve pur cominciare, tenendo fermo che la documentazione nello Stato di oggi vive nelle maglie di un ordinamento non confrontabile con quelli dell'antichità e del medioevo.

Si dà, intanto, per ferma e per assodata la eventuale funzione probatoria del documento (primaria o eventuale); si allarga comunque la

nozione di documento di prova a tipi di scritture generalmente non considerati dalla diplomatica, come per esempio i libri di commercio, i libretti colonici o i libri di bordo di una nave<sup>67</sup>. Per ricercare altre funzioni primarie della documentazione si può partire, allora, da due studi di teoria generale sul documento<sup>68</sup> e poi cercare di aggregare in una scaletta d'insieme altri studi specialistici e vari, che vanno per esempio dalla *Documentazione costituzionale* ai *Titoli di credito*.

Il documento è un mezzo di rappresentazione, ha un contenuto rappresentativo di fatti o atti giuridici della sfera pubblica o della sfera privata; tale rappresentazione è verbale e scritta (in qualche punto può essere figurativa, per esempio nel caso di un timbro o per il passato di un *signum tabellionis*), donde la sinonimia fra documento e scrittura nel linguaggio giuridico. La rappresentazione documentale può dunque riguardare fatti e situazioni o atti e attività giuridici. Può altresì essere descrittiva (narrativa) o può essere forma e veicolo di dichiarazioni, dichiarazioni di scienza (verità) o di volontà, dichiarazioni che mi sembra i giuristi chiamino anche manifestazioni o esternazioni: e le dichiarazioni di scienza saranno rappresentate in documenti testimoniali, quelle di volontà in documenti che in qualche modo sono partecipi della struttura sostanziale e essenziale (fondamentale e fondante) dell'atto rappresentato, pubblico o privato che sia.

In questo secondo caso, di evidentissima rilevanza, il problema si complica subito, perché i giuristi parlano di documento a forma dell'atto, e cioè di scrittura *ad sollemnitatem* (forma estrinseca?), *ad substantiam* (forma intrinseca?), a manifestazione o esternazione, a riproduzione, e non so se questa terminologia sembra fluida alle mie limitate competenze o è un po' fluida in sé; peraltro, tale funzione di forma riguarda tipi di atti di grande importanza, per esempio: la legge, il decreto, la sentenza, o il negozio giuridico e i contratti obbligatori in campo privatistico, oltre che alcuni provvedimenti o atti amministrativi, la cui esternazione in forma

<sup>67</sup> CANDIAN, *Documentazione* cit., pp. 568 e ss., D. GAETA, *Documenti di bordo*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, cit., in particolare pp. 644 e ss.

<sup>68</sup> CARNELUTTI, *Documento* cit., e CANDIAN, *Documentazione* cit.

scritta è piuttosto requisito di prassi<sup>69</sup> (e non di legge). Comunque, per l'istante e per fissare qualche punto, si può distinguere fra:

a) funzione dispositiva (di documento dispositivo), ove la volontà agente si manifesti direttamente nello scritto e per iscritto, insomma coincida con lo scritto<sup>70</sup>;

b) funzione costitutiva (di documento costitutivo), ove la forma scritta dell'atto, che non coincide con, ma «accede alla dichiarazione»<sup>71</sup>, sia «vincolata» e cioè prescritta dalla legge, sia dunque un requisito necessario dell'atto a pena di nullità dell'atto stesso<sup>72</sup>, o, per esempio nel caso di un contratto, sia voluta dalle parti; in questo caso, si dice anche che la forma scritta 'perfeziona' l'atto, come già recitava la glossa medievale *contractus* a C. 4,21,17: «hac lege dicitur quando contractus debet perfici in scriptis»;

c) funzione riproduttiva o ricognitiva, ove la volontà agente si sia manifestata già nei modi dovuti, per esempio oralmente o simbolicamente, ma sia anche ripetuta per iscritto<sup>73</sup>.

Si tornerà nel par. 6 sulla distinzione fra documento a funzione dispositiva e documento a funzione costitutiva, che può apparire un po' speciosa; per intanto, si può suggerire che la distinzione risponda ad una diversa struttura dell'atto rappresentato: ove quest'atto, dalla legge e dalla dottrina, sia articolato in un congegno complesso e più accentuatamente tecnicistico, allora il documento non sarà pregnante, denso e di-

<sup>69</sup> GIANNINI, *Atto amministrativo* cit., p. 178, e anche ID., *Certezza pubblica*, in *Enciclopedia del Diritto*, VI, Milano 1960.

<sup>70</sup> CARNELUTTI, *Documento* cit., e G. PUGLIESE, *La simulazione nei negozi giuridici. Studio di diritto romano*, Padova 1938, pp. 164-165.

<sup>71</sup> AMATO, *Documentazione costituzionale* cit., p. 600.

<sup>72</sup> M. GIORGIANNI, *Forma degli atti*. a) *Diritto privato*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Milano 1968, § 3.

<sup>73</sup> CARNELUTTI, *Documento* cit., p. 87, CANDIAN, *Documentazione* cit., pp. 590-591, e GIORGIANNI, *Forma degli atti* cit., pp. 997-999.

spositivo, ma sarà più sofisticatamente ritagliato come un requisito necessario.

Oltre alle funzioni probatoria e formale (dispositiva, costitutiva e riproduttiva), credo poi che si possano individuare le seguenti, altre funzioni:

d) funzione di pubblicità (notorietà, conoscibilità) *erga omnes*, come nel caso del documento della legge pubblicato nella G.U. – chiarendo che la legge finisce in tre documenti «finali», quello che viene depositato presso l'Archivio di Stato e che sembra doversi considerare come forma dell'atto e due altri esemplari o 'secondi originali', l'uno da inserire nella *Raccolta ufficiale della legge* in funzione certativa e l'altro da riprodurre nella G.U. appunto in funzione pubblicitaria<sup>74</sup> –; funzione di notificazione e trasmissione nel caso di destinatari determinati<sup>75</sup>;

e) funzione di certezza circa la precisa ed esatta formulazione di una disposizione, come nel caso del documento della legge inserito nella *Raccolta ufficiale delle leggi*<sup>76</sup>; funzione certativa e di controllo circa la regolarità di procedure attuate, come nel caso di verbali o più precisamente processi verbali<sup>77</sup>, che narrano la sequenza temporale di dichiarazioni e atti;

f) funzione di rilevamento ed esposizione di rappresentazione 'vincolata' di dati fattuali e di situazioni, accertati da autorità pubbliche a fini fiscali, tributari e civili, come nel caso di registri – o albi, schedari, casellari, elenchi, ruoli, liste, inventari, come per

<sup>74</sup> AMATO, *Documentazione costituzionale* cit., p. 602.

<sup>75</sup> Si vedano le varie voci riunite sotto il titolo collettivo di *Notificazione* e curate da C. PUNZI, C. TAORMINA, P.S. RICHTER, F. D'AYALA VALVA, G. CANSACCHI, V. STARACE, in *Enciclopedia del Diritto*, XXVIII, Milano 1978, pp. 641 e ss.

<sup>76</sup> AMATO, *Documentazione costituzionale* cit., pp. 599-600.

<sup>77</sup> GIORGIANNI, *Forma degli atti* cit., p. 1000.

esempio il Registro di stato civile –, o del catasto e cioè dell'inventario generale dei beni immobili<sup>78</sup>;

g) funzione negoziale e obbligatoria, come del caso del Titolo di credito, che ha appunto «natura di documento obbligatorio costitutivo di un diritto letterale ed autonomo»<sup>79</sup>: la categoria dei Titoli di credito (titoli al portatore, titoli all'ordine), come la cambiale o come l'assegno bancario, è per l'Italia una costruzione dottrinale recente (1942) relativa a negozi per la circolazione di cose mobili, di crediti, insomma per la regolamentazione giuridica della ricchezza mobiliare ed è anche una normazione della «prassi del commercio internazionale»<sup>80</sup>; prevede una connessione particolarmente «intensa» fra titolarità del credito e detenzione del documento, tanto da esprimersi nella formula di «incorporazione del diritto nel documento» e da consentire che il detentore del documento possa esigere appunto il dovuto;

h) funzione esecutiva, come nel caso della sentenza o della cambiale e dell'assegno bancario: documenti come la cambiale o l'assegno bancario, che sono titoli di credito (v. sopra) posseggono la «straordinaria efficacia, propria dei provvedimenti giurisdizionali, di valere all'attuazione della esecuzione forzata», e ciò serve sempre a «facilitazione della circolazione» in un'economia creditizia<sup>81</sup>;

i) funzione procedimentale, nel caso che «l'esternazione documentale» riguardi un atto che o «è inserito in un procedimento al

<sup>78</sup> GIANNINI, *Certezza pubblica* cit.; F. MASTROPAOLO, *Registrazione di atti*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIX, Milano 1988, pp. 447-465.

<sup>79</sup> F. MARTORANO, *Titoli di credito (in genere)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIV, Milano 1992, p. 580.

<sup>80</sup> M. J. BONELL, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXVIII, cit., p. 533, normazione raccolta in una compilazione privata dalla Camera di Commercio internazionale fra 1929 e 1974.

<sup>81</sup> CANDIAN, *Documentazione* cit., p. 592, E. GRASSO, *Titolo esecutivo*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIV, cit., pp. 685 e ss.

cui svolgimento si coordina l'azione di una pluralità di agenti» o sia «presupposto» di un altro atto<sup>82</sup>: questo tipo di funzione, attribuita ad alcune scritture della documentazione costituzionale, sembra estensibile ad altre scritture, come alcune della documentazione processuale.

Queste in sintesi sembrano essere le funzioni della documentazione, che la legge e la dottrina di oggi considerano, se abbiamo ben capito. Esse sono state qui elencate e assai semplificate; ma è da ripetere e da sottolineare che, in molti casi, tali funzioni anche per i giuristi non sono sempre pacifiche, anzi sono motivo di riflessioni e di qualche insoddisfazione, sono fonte di tecnicismi talvolta forse esasperati e talvolta generano ghirigori un po' barocchi. D'altra parte, proprio in uno Stato moderno come il nostro e in un mondo tecnologico come quello di oggi, le cose sembrerebbero dotate di una loro propria forza e sembrerebbero lanciare nuove sfide alle capacità regolatrici dell'uomo. Per toccare solo un tasto: se già qualunque burocrazia sembra, da un qualche momento in poi, funzionare soprattutto per il mantenimento e l'incremento di se stessa e assai meno per i servizi ai quali sarebbe destinata, questa 'patologia' s'aggrava talmente nello Stato di oggi che paradossalmente questo Stato deve 'appaltare' compiti suoi al notariato privato. Infatti, fra autonomia privata, che è uno dei fondamenti dell'ordinamento, e separazione dei poteri (legislativo, giurisdizionale ed esecutivo) dello Stato moderno – funzioni statali e organi diversi<sup>83</sup> –, ove la funzione (o potere) esecutiva viene esercitata dalla Pubblica Amministrazione, quel serpente che si snoda non senza ambiguità fra il versante politico-sociologico e il versante giuridico e legale, le masse e i problemi di documentazione sembrerebbero aver alimentato e continuare ad alimentare un mondo di carte del quale è difficile disegnare mappe semplici. E sembrerebbe anche che l'uso di computer per scrivere e organizzare quelle carte, se non discipli-

<sup>82</sup> AMATO, *Documentazione costituzionale* cit., p. 600.

<sup>83</sup> N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Torino 1999 (Biblioteca Einaudi, 73), pp. 235-238.

nato da scetticismi e severità intellettuali, possa imbellettare di illusioni e trionfalismi i nostri modernissimi archivi.

Comunque, problemi e pessimismi a parte, le funzioni del documento, che il diritto contemporaneo considera e affronta in acrobatiche concettualizzazioni, suggeriscono alla nostra diplomazia due importantissime piste: quella di funzioni «primarie» della documentazione diverse dalla funzione probatoria sempre e solo considerata (che peraltro, *e converso*, è da riconsiderare con maggiore attenzione) e quindi di forme più comprensibili in una prospettiva così allargata; e la pista che sembra indicare fin da tempi antichissimi origini e radici delle funzioni moderne sopra indicate.

#### **4. Le funzioni della documentazione latina delle origini**

Si partirà allora dall'incontro di diritto e scrittura nella storia di Roma, tenendo presenti ma tagliando fuori precedenti e tessere importanti del quadro, quali quelle rappresentate dalle due colonizzazioni dall'Oriente, greca e fenicia, in varie aree d'Italia, dalla civiltà etrusca e infine dai contatti di Roma, già in espansione, con l'eredità composita della civiltà ellenistica<sup>84</sup>.

Le origini di Roma sono uno dei temi più indagati dall'archeologia, come è noto, eppure restano soffuse di mito, al di là delle teorie degli specialisti: Roma, anche secondo le ultime ricostruzioni di Andrea Carandini, sarebbe stata fondata da Romolo alla metà circa del sec. VIII a.C. sulla sommità del Palatino, sarebbe stata quindi delimitata dal «solco primigenio» tracciato da Romolo ai piedi del colle Palatino stesso e infine, fra 725 e 700 a.C., sarebbe stata dotata di un primo Palazzo regio, d'argilla, costruito nella «sacra radura» a valle e accanto alla casa delle Vestali. Da quel momento la storia di Roma si svolge per lunghi secoli e si spande per larghi spazi: per i secoli, si svolge dalle origini e dall'età dei re all'età repubblicana, a quella del Principato, a quella del Dominato e giù

<sup>84</sup> Classici ormai gli studi-quadro di MOSCATI, *Luci sul Mediterraneo* cit. e *Tra Tiro e Cadice* cit.; S. MOSCATI, *Italia ricomparsa. Trent'anni di grandi scoperte archeologiche*, Milano 2000.

fino a Giustiniano († 565) e al distacco definitivo di Roma e dell'Occidente dalla nuova Roma (Costantinopoli o Bisanzio) e dall'Oriente; per gli spazi, si spande dalla valle del Tevere al Mediterraneo (lungo l'Asia minore, l'Africa e la penisola Iberica), all'Europa continentale e del Nord fino alle Isole Britanniche. E in quei secoli e quegli spazi si ritrovano tutti i prototipi e gli archetipi dei modelli documentari dei tempi a venire.

Il tema della documentazione d'età romana non è esplorato spesso dai diplomatisti, che però possono trovare alcune importanti basi storiografiche di partenza in una piccola e preziosa antologia di documenti romani curata da Luigi Schiaparelli, che in parte preannuncia la monumentale prima serie delle *Chartae Latinae antiquiores (ChLA)*<sup>85</sup>, in due straordinarie e fondamentali trattazioni di Giorgio Cencetti dedicate ai documenti pubblici<sup>86</sup>, che peraltro vagliano la imprescindibile storiografia tedesca in materia a cominciare dal gigantesco Mommsen, e nei magnifici papiri ravennati (privati) editi da Jan-Olof Tjäder<sup>87</sup>, oltre eventualmente la monografia relativa alla prosecuzione bizantina della documentazione imperiale di Dölger e Karayannopulos<sup>88</sup>; altrimenti, bisogna ricorrere agli storici giuristi, per esempio ai grandi e preferiti classici Brunner, Arangio Ruiz<sup>89</sup> o Astuti<sup>90</sup>, fino a Peter Classen, autore di una robusta monografia sul do-

<sup>85</sup> L. SCHIAPARELLI, *Raccolta di documenti latini*, I, *Documenti romani*, Como 1923 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1969). La prima serie delle *Chartae Latinae Antiquiores* è insuperabile per quantità di materiali, ma per l'età romana il quadro documentario va integrato secondo quell'«intento diplomatico» dichiarato da Schiaparelli (p. VII) e cioè soprattutto con i grandi materiali diplomatici copiati o doppiati su pietra o su tavole.

<sup>86</sup> G. CENCETTI, *Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana* (1940) e *Tabularium principis* (1953), entrambi ora in ID., *Scritti archivistici* cit.

<sup>87</sup> J.-O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I-II, Lund-Stockholm 1955-1982; *Tafeln Band*, Lund 1954.

<sup>88</sup> F. DÖLGER - J. KARAYANNOPULOS, *Byzantinische Urkundenlehre*, I, *Die Kaiserurkunden*, München 1968.

<sup>89</sup> Per es. V. ARANGIO RUIZ, *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli 1974, oppure, a cura dello stesso, *Fontes iuris Romani antejustiniani*, III, *Negotia*, Firenze 1943.

<sup>90</sup> Per es. ASTUTI, *I contratti* cit.

cumento pubblico da Roma fino ai re germanici, alla Chiesa degli inizi, all'Impero bizantino<sup>91</sup>.

Componendo e seguendo gli spunti che si colgono in questi varî studi, si può provare allora a tracciare una linea di funzioni documentarie che emergano man mano nei secoli e negli spazi di Roma.

I primi documenti scritti di Roma, noti per tradizione indiretta, sembrano essere stati i *foedera* o trattati internazionali, come quello stretto con Gabi al tempo dei Tarquini e inciso su uno scudo di legno ricoperto di cuoio o come quello pattuito con la lega latina nel 493 a.C., o quello fatto con Cartagine e ricordato dallo storico Polibio: i trattati, suggellati da giuramenti e sacrifici rituali e poi scritti su tavole in genere di rame e prodotte in due o più esemplari destinati alle varie parti alleate, e affisse presso templi e santuari (a Roma, in particolare, presso il tempio della *Fides populi Romani*), sembrano essere stati scritti a *memoria*/monito/monumento eterno della *fides* o «vincolo alla parola data» come nucleo della *pax* o patto federale<sup>92</sup>.

Il più antico documento pervenutoci e, sembrerebbe, 'in originale' è il famoso cippo del Foro o *Lapis niger* del VI sec. a.C., un cippo o stele, appunto, in tufo, acefalo, che reca inciso quel che sembra un divieto di passaggio su luogo sacro decretato ed emesso da un *rex* (nel testo arcaico *regei*): il provvedimento è annunciato anche oralmente (?) e controllato da un *kalator*/araldo ed è sanzionato da una pena giuridico-sacrale secondo i principî di ogni diritto arcaico (nel testo *sakros essed*), e la sua documentazione scritta sembra funzionale alla pubblicazione. È proprio quello della

<sup>91</sup> P. KRÜGER, *Histoire des sources du droit romain*, in TH. MOMMSEN - J. MARQUARDT, *Manuel des antiquités romaines*, XVI, trad. fr. a cura di M. Brissaud, Paris 1894; P. CLASSEN, *Kaiserreskript und Königsurkunden. Diplomatische Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter*, Thessaloniki 1977 (Byzantine Texts and Studies, 15).

<sup>92</sup> TH. MOMMSEN, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti* (1858), in ID., *Juristische Schriften*, III, Berlin 1907, pp. 300 e ss., 303 e ss.; F. SCHULZ, *I principî del diritto romano* (1934), trad. it. a cura di V. Arangio Ruiz, Firenze 1949, pp. 193 e ss.; cf. P. BOYANCÉ, *Les Romains, peuple de la fides*, in «Bulletin de l'Association Guillaume Budé», Suppl. Lettres d'humanité, 23 (1964), pp. 419-435 e E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I, *Economia, parentela, società*, ed. it. a cura di M. Li-borio, Torino 1976, pp. 85-88.

pubblicazione dei provvedimenti sovrani generali – come manifestazione *erga omnes* ai fini di una conoscibilità collettiva – resterà uno dei cardini, forse il primo, del formalismo autoritativo di quei provvedimenti in qualunque civiltà di scrittura<sup>93</sup>.

Lo stesso meccanismo di pubblicazione, infatti, ha un suo peso nella scritturazione delle leggi delle XII Tavole effettuata nel V secolo a.C., al costituirsi della repubblica: i *mores* orali e consuetudinari, ancora custoditi e interpretati dai pontefici (provenienti dal patriziato), di seguito ad un movimento popolare sarebbero stati redatti per iscritto da magistrati appositamente nominati (*i decemviri legibus scribundis*) e incisi come *leges* su tavole di bronzo da esporre ai rostri per essere apertamente conosciute e cioè pubblicate: «*quas in tabolas eboreas perscriptas pro rostris composuerunt, ut possint leges apertius percipi*» (D. 1,2,2,4). Quindi, appunto, di nuova funzione pubblicitaria della documentazione, anche se questa volta vicaria o quanto meno complementare ad una funzione primaria e superiore: la messa per iscritto dei *mores*, infatti, e la loro trasformazione in *leges* ha per scopo che tali leggi siano in tal modo «precisamente formulate»<sup>94</sup> e ‘fermate’ e perciò sottratte all’esclusiva di un gruppo. D’altronde, certo nessuna norma alle origini prescrive la scrittura delle attività e decisioni conclusive dei magistrati e dei corpi legislativi e amministrativi; ma fatto sta che, attraverso un processo lento di uso politico e di prassi giuridico-istituzionale, tali attività vengono man mano ‘re-

<sup>93</sup> *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academie Litterarum Borusscae editum*, VI/4, Berolini 1894-1933, n. 36840; I, fasc. 4, Berolini 1986<sup>2</sup>, n. 1; riprod. in F. STEFFENS, *Paléographie latine. 125 Fac-similés et phototypie ...*, ed. fr. dell’ultima ed. tedesca, Paris 1910 (rist. anast. Roma 1982), tav. 1, ed. anche in S. RICCOBONO, *Fontes iuris Romani antejustiniani*, I, *Leges*, Firenze 1941, add. pp. 19-20. Classico P. G. GOIDANICH, *Rapporti culturali e linguistici tra Roma e gli Italici. Origine antica della cultura in Roma. L’iscrizione arcaica del Foro Romano e il suo ambiente archeologico. Suo valore giuridico*, in «Atti della R. Accademia d’Italia. Memorie della classe scienze morali e storiche», s. VII, III, fasc. 7 (1943), particolare pp. 467 e ss.; per la datazione su confronti paleografici e linguistici G. CENCETTI, *Ricerche sulla scrittura latina nell’età arcaica*, ora in ID., *Scritti di paleografia* cit., pp. 141-142 e nota 2.

<sup>94</sup> G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, con la collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca, Torino 1991<sup>3</sup>, pp. 34-35; ed. in RICCOBONO, *Leges* cit., pp. 23-75.

gistrate' in *commentarii* ed *acta*, che Cesare nel 59 a.C. rende ufficiali e pubblici, mentre le decisioni finali, le *sententiae* a conclusione dei procedimenti vengono redatte in scritti separati e appositi<sup>95</sup>. C'è allora da pensare che mentre *commentarii* ed *acta* abbiano funzioni di controllo e garanzia circa l'iter di formazione della legge o decisione che sia, i documenti finali – i *senatusconsulta*, per esempio – via via si pongano come mezzo insostituibile di fissazione del testo e di esternazione e perciò maturino a requisito di forma, tanto da costituire poi lo *ius scriptum* per antonomasia (Gaio e Istituzioni giustinianee 1,2,3). È anche da rilevare come, nella e per la complessità del cammino dell'intelletto umano (che si sviluppa lentamente nel tempo e nella storia), la funzione certativa e la funzione pubblicitaria svolte dalla scritturazione di testi tanto importanti non si accompagnino da subito, nel diritto romano, a quella certezza ulteriore che sarebbe rappresentata dal deposito e da una buona custodia degli stessi testi scritti<sup>96</sup>: le XII Tavole ci sono arrivate da trasmissione orale e tradizioni indirette – «discebamus pueri XII tabulas ut carmen necessarium, quas hodie nemo discit» (Cic. *de leg.* 2,23,53) –; Cicerone stesso – «legum custodiam nullam habemus» (*de leg.* 3,20,46) – e più tardi anche la corrispondenza di Plinio governatore della Bitinia con Traiano (*epp.* 10,65,3 e 10,66,1) rivelano problemi e noncuranza in questo ambito<sup>97</sup>, malgrado prassi e direttive d'archiviazione. In fondo, le codificazioni 'private' o d'ufficio della fine del III secolo e ufficiali del V e del VI secolo (Codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano e Giustiniano), hanno anche avuto, fra gli

<sup>95</sup> CENCETTI, *Gli archivi dell'antica Roma* cit., pp. 175-179, e fra gli altri M. CONDRY, *Senatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanants du sénat, de l'époque de César à celle des Sévères*, in *La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994 (Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 30), pp. 65 e ss.

<sup>96</sup> SCHULZ, *I principii* cit., pp. 206, 210 e ss.

<sup>97</sup> Per le XII tavole, ed. in RICCOBONO, *Leges* cit., pp. 23-75, vedi V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano* (1937), Napoli 1957<sup>7</sup> (rist. anast. Napoli 1994), pp. 62-63. Vedi F. DE MARINI AVONZO, *Critica testuale e studio storico del diritto. Appunti dalle lezioni introduttive al corso di Egesi delle fonti del diritto romano aa. 1969-70*, Torino 1970, pp. 28-30 e per la conservazione MOMMSEN, *Sui modi* cit., e CENCETTI, *Gli archivi dell'antica Roma* cit., pp. 174-192.

altri, lo scopo di rendere più certo e conchiuso uno *ius scriptum* disperso in fiumi di carte. È ancora da aggiungere, a proposito di *ius scriptum*, che i magistrati preposti all'amministrazione della giustizia – il pretore urbano e dal 242 a.C. il pretore peregrino – al principio della carica enunciavano per *edictum* i criteri generali ai quali si sarebbero attenuti e che tale programma veniva «scritto sulle solite *tabulae dealbatae*»<sup>98</sup>, dando così il via ad un'altra ramificazione del genere testuale *ius scriptum*, in una ulteriore e tipica forma documentale, quella appunto edittale.

Un altro cospicuo filone di documentazione scritta è costituito precocemente da quelle scritture che in forma di lista, elenco, ruolo, inventario vengono redatte dai censori per censire appunto persone e beni ai fini dell'imposizione d'imposta e dell'arruolamento militare, o da quei ruoli militari e da quelle liste di magistrati che riproducono quadri della *res publica*, o da quegli elenchi del patrimonio pubblico immobiliare e mobiliare tenuti «per stabilire il bilancio»<sup>99</sup>: la funzione dei documenti di questo tipo sembra essere quella di rilevare e rappresentare in 'forme accertate' e legali quadri di dati omogenei che siano di riferimento e di base ad attività di vari e importanti settori dell'amministrazione pubblica.

Fra III secolo a.C. e III secolo d.C., in ambito giurisdizionale, l'ordinamento romano adotta ed usa il processo formulare: il magistrato titolare di *iurisdictio* detta cioè la *formula*, un documento complesso con il quale designa il giudice per una data vertenza – *iudex esto X* – e di seguito ne determina il compito in tipiche clausole o *partes formularum*, «indicandogli che cosa doveva risultargli vero o non vero per potere e dovere condannare il convenuto»<sup>100</sup>. Possiamo allora attribuire a questo tipo documentale una funzione sia dispositiva, e cioè di manifestazione della volontà del magistrato emittente, sia forse anche procedimentale, e cioè

<sup>98</sup> ARANGIO RUIZ, *Storia* cit., p. 153.

<sup>99</sup> CENCETTI, *Gli archivi dell'antica Roma* cit., pp. 192-197, 204 e ss.; v. anche C. MOALTI, *Les archives des terres publiques à Rome (I<sup>er</sup> siècle av. - I<sup>er</sup> siècle ap. J.-C.): le cas des assignation*, in *La mémoire perdue* cit., pp. 103-119 e C. NICOLET, *Documents fiscaux et géographie de la Rome ancienne*, *ibid.*, pp. 149-172.

<sup>100</sup> PUGLIESE, *Istituzioni* cit., pp. 286 e ss.; sul «valore costitutivo» della scrittura della *formula* cf. V. ARANGIO RUIZ, *Documenti probatorii e dispositivi in diritto romano* (1953), ora in *ID.*, *Studi epigrafici* cit., pp. 427, 429.

diretta a far partire e a scandire in passaggi formali il procedimento mosso dall'attore.

Una funzione certamente dispositiva svolgono tutti quei documenti che rappresentano ordini, *praecepta*, *mandata*<sup>101</sup>.

Dalla seconda metà del III secolo a.C. e dalla fine della prima guerra punica Roma comincia ad assommare province (per prime la Sicilia, la Sardegna e la Corsica) e ad organizzarne l'amministrazione: di qui, una massa di scritture contabili pubbliche, come per esempio i rendiconti o *rationes* dei governatori provinciali, che servono evidentemente a controllare, verificare e eventualmente provare la sempre più complessa gestione finanziaria pubblica attuata da compagini amministrative sempre più sviluppate e ramificate<sup>102</sup>.

Quanto all'ambito privatistico dei negozi giuridici, al periodo «preclassico» (fine della prima guerra punica, 242 a.C. - 87/86 a.C.), periodo «caratterizzato da una forte carica innovatrice (...) nonché da grossi fermenti sociali»<sup>103</sup>, sembrano risalire due tipi di documento, e precisamente il testamento scritto *in tabulis cerisque* e il famoso e misterioso *nomen transcripticium*: nel caso del testamento, al rito orale e simbolico dell'istituto del *testamentum per aes et libram* – e il simbolo sta appunto nei lingotti di bronzo e nella bilancia per pesarli – s'aggiunge l'uso, che diviene prassi, di redigere le disposizioni testamentarie su tavolette cerate, le quali vengono presentate chiuse al rito e ai testimoni, cosicché la scrittura viene a coincidere con la dichiarazione di volontà e il documento viene ad assumere funzione dispositiva, come peraltro esprime bene la *nuncupatio* o dichiarazione solenne del testatore con la formula *haec ita, ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor*<sup>104</sup>; nel secondo caso, la semplice e secca scritturazione a debito o a credito di una somma nel libro delle entrate e delle uscite o *codex accepti et expensi* – scritturazione in

<sup>101</sup> A. DELL'ORO, "Mandata" e "litterae". *Contributo allo studio degli atti giuridici del Princeps*, Bologna 1960; V. MAROTTA, *Mandata Principum*, Torino 1991.

<sup>102</sup> CENCETTI, *Gli archivi dell'antica Roma* cit., pp. 205-206.

<sup>103</sup> PUGLIESE, *Istituzioni* cit., p. 180.

<sup>104</sup> ARANGIO RUIZ, *Documenti probatorii e dispositivi* cit., pp. 427-429; PUGLIESE, *Istituzioni* cit., pp. 669-671.

formule tipiche, e cioè *id expensum tibi fero* e *id acceptum a te fero* («riporto che ho speso per te» e «riporto che ho ricevuto da te»), priva di indicazioni di merito o causa, ma certamente soggetta ad un forte controllo sociale «in una società più circoscritta e limitata, rispetto al momento della grande esplosione dei rapporti commerciali»<sup>105</sup> – sembra aver avuto la funzione di formalizzare in astratto (e cioè a prescindere dalla causa negoziale) l'obbligazione di debito o credito. È da rilevare che in ambedue i casi proprio la scrittura documentaria nella sua struttura formulare sembra assolvere ed espletare in primo luogo il formalismo necessario, mentre altri eventuali caratteri del documento possono mutare: nel caso del testamento, per esempio, Ulpiano, un grande giurista del tempo di Caracalla (aa. 211-217), chiarisce che «*tabulas testamenti accipere debemus omnem materiae figuram: sive igitur sint ligniae sive cuiuscumque alterius materiae, sive chartae sive membranae vel corio alicuius animalis (...)*» (D. 37,11,1), mentre la sigillatura da parte dei testimoni a garanzia e difesa della funzione probatoria delle stesse tavole rimane inalterata; nel caso del *nomen transscripticium*, poi, Arangio Ruiz ipotizza che la documentazione del negozio potesse essere «su qualsiasi papiro o tavoletta» e su «foglio volante» e non su libro mastro o *codex*<sup>106</sup>, ma penso che, libro o non libro, una qualche formalità 'diplomatica' – consistente sia nelle formule riportate sopra sia nella composizione testuale 'a catena' di crediti e debiti o anche solo nella composizione materiale, per esempio anche di fogli volanti ma tenuti insieme e in serie in qualche modo come per infilatura o per coperta – fosse essenziale per una forma giuridica che fosse obbligatoria<sup>107</sup>.

Infine, in campo processuale, dopo un'età di prove arcaiche e dopo un periodo di prove retoriche (*artificiales*) alla moda greca – si pensi a Cicerone e alle sue orazioni da grandissimo avvocato –, fra I e II secolo d.C.

<sup>105</sup> PUGLIESE, *Istituzioni* cit., pp. 553-554.

<sup>106</sup> V. ARANGIO RUIZ, *Le tavolette cerate ercolanesi e il contratto letterale* (1950), ora in ID., *Scritti epigrafici* cit., p. 361.

<sup>107</sup> Testuale se nelle *tabulae* del *codex*, materiale se su fogli sciolti e cioè sugli *adversaria* (note, appunti) *disiecta*, come dice Cic. *Rosc.* 6-7, ma assai verosimilmente impilati o infilzati o tenuti da una coperta.

tutta la materia probatoria si fa più tecnico-giuridica: in primo luogo, le prove vengono connesse precisamente alle questioni di fatto, mentre in precedenza riguardavano fatto e diritto e quindi le leggi, per esempio, rientravano fra le prove; in secondo luogo, fra le prove di fatto crescono il ruolo e il peso del documento, delle *tabulae*, in funzione probatoria: così, invero, sostiene Quintiliano, non solo «forse per l'influenza della più matura giurisprudenza del I sec. d.C.»<sup>108</sup>, ma forse anche per le spinte della prassi così come è rappresentata, per esempio, dall'archivio di tavolette del banchiere pompeiano Lucio Cecilio Giocondo.

La somma, l'accumulo di funzioni dispositive, formali e obbligatorie, e probatorie sul documento privato daranno poi origine, nei fatti, nella prassi e in alcune fattispecie negoziali e documentarie, a funzioni ancora 'più spinte' rispetto all'ordinamento e al quadro dottrinale romano di base e di partenza, funzioni come quelle che oggi sono proprie dei titoli di credito e dei titoli esecutivi; ma vedremo questa questione, spinosa e insieme assai interessante, nel par. 6.

## 5. Punti salienti sul documento in funzione probatoria

Fra i varî mezzi di prova – elencati, per esempio, da Cicerone o da Quintiliano o dal medievale *Speculum iudiciale* – testimoni e documenti sono ravvicinati e concorrenti, *vox viva* di testimoni (già in Nov. 73) e *vox mortua* di documenti. La scrittura in funzione probatoria non sempre e non a tutti piace: per esempio, alla metà del XIII secolo, Innocenzo IV papa e giurista di gran livello commenta una decretale di Gregorio IX dedicata al documento scritto (in X,2,22,14) in termini pesanti – «Certum est quod contra ius est officium tabellionis, quia chartae animalis mortui creditur» –, o nel XV secolo, un altro canonista famoso come il Panormitano (Niccolò Tedeschi), ancora sulle decretali di Gregorio IX, sostiene:

<sup>108</sup> PUGLIESE, *Istituzioni* cit., p. 325, ma soprattutto G. PUGLIESE, *La prova nel processo romano classico*, in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», n.s., XI/1 (1960), pp. 386-424, ried. in *La preuve*, I, *Antiquité*, Bruxelles 1965 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XVI), pp. 277-348.

«Probatio per instrumentum est supernaturalis et contra ius, ut credatur pelli animalis mortui. Sed probatio quae fit per duos testes est naturalis, secundum ius divinum et humanum: ergo haec est preferenda» (in X,2,22,10, n. 13). D'altra parte, la scrittura di prova ha indubbi caratteri di stabilità e «permanenza»<sup>109</sup>, può insomma superare l'*oblivio* ed aspirare a una *memoria sempiterna*, come afferma un documento del VI secolo, o come cantano con reminiscenze sallustiane alcuni proemi (arenghe) di documenti calabresi dei primi decenni del XIII secolo<sup>110</sup>:

Cum vita hominis brevitate transeat velut fumus et memoria more fluminis oblivionis sortiatur effectum, iure sancitum est in scriptis redigere quod nec vita nec memoria potuit humana industria perpetuo ad posterios emanare,

ovvero

Sicut nox celi sidera non extinguit, sic in scribtis redactam oblivio non perimit veritatem.

Tutto ciò può essere di grande vantaggio nel caso di negozi immobiliari e in particolare per quella bestia nera del diritto che è la prova della proprietà di un immobile, per esempio; ma il documento di prova ha anche ottime prerogative nel caso di negozi mobiliari, perché in un mondo allargato al Mediterraneo e fitto di traffici e affari uno strumento di prova rappresentato da un documento scritto circola agevolmente per mare e per terra. Quindi, un primo punto da rilevare è che nello slargarsi delle frontiere di un mondo la prova rappresentata da uno scritto s'impone per evidente e insuperabile praticità e determina una incontenibile crescita del fenomeno documentario. Peraltro si consideri che noi si guarda al passato in una prospettiva spesso fortemente falsata: infatti, se i mate-

<sup>109</sup> F. CARNELUTTI, *La prova civile. Parte generale: Il concetto giuridico della prova* (1915), Milano 1992, pp. 109-110, 140-142; per Carnelutti altro carattere della prova documentale è l'«immediatezza», visto che la testimonianza scritta non è mediata dalla memoria umana, ma questo lineamento sembra discutibile se si considera la mediazione del formalismo testuale.

<sup>110</sup> P. Tjäder 8, a. 564, in TJÄDER, *Die nichtliterarischen cit.*, I, pp. 234-246; A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958 (Studi e testi, 197), nn. 112 e 152, aa. 1218 e 1228.

riali documentari superstiti sono già pochi per motivi stranoti – deperibilità, eventi storici, mutamenti secolari e via dicendo –, tutta una documentazione commerciale e creditizia sembra quasi non essere esistita, e invece deve essere stata imponente, come indica chiaramente l’insistenza della norma su di essa, e poi deve essere progressivamente scomparsa, man mano *vacuata* e cioè distrutta o riusata all’estinguersi dell’obbligazione attestata, così come noi oggi, dopo un certo tempo, buttiamo le carte ormai inutili dei nostri archivi (ricevute, bollette, scontrini), privati e non, ma non stracciamo il documento d’acquisto di casa.

Un secondo punto di rilievo riguarda le spinte che la scrittura usata in funzione probatoria deve avere inevitabilmente esercitato sul piano sostanziale del negozio. La logica giuridica distingue sì nel negozio giuridico la questione sostanziale – *quoad substantiam*, e cioè come nasca e come si debba concludere e perfezionare un negozio perché l’ordinamento lo consideri esistente e valido – e la questione probatoria – *quoad probationem*, e cioè come eventualmente se ne difenda l’esistenza –, ma le due facce sono anche inevitabilmente connesse. Infatti, se come rileva Salvatore Satta una prova come quella scritta presenta un profilo dinamico, che nel caso apparirà nel momento processuale, e un profilo statico, che appare già nel momento negoziale quando essa viene preconstituita<sup>111</sup>, o se come sottolinea stringentemente Guido Astuti «tutta la storia del sistema romano dei contratti ci mostra la interdipendenza e connessione inscindibile dell’aspetto processuale e di quello sostanziale»<sup>112</sup>, se insomma un negozio può pur essere stato messo in essere e compiuto validamente per l’ordinamento, ma può finire col ‘non esistere’ se non può essere provato, è facile aspettarsi che il documento probatorio man mano tracimi sul piano di formazione del negozio documentato e cioè sul piano sostanziale e lì tenda a mettere radici. Ma riprenderemo questo punto nel paragrafo successivo.

Un terzo punto da considerare sarà, di volta in volta, la posizione occupata o la parte giocata dal documento nel suo proprio quadro probatorio e cioè nel contesto complessivo del procedimento processuale del

<sup>111</sup> S. SATTA, *Commentario al Codice di procedura civile*, Milano 1966, pp. 452-453.

<sup>112</sup> ASTUTI, *I contratti cit.*, pp. 116, 129 e *passim*.

suo tempo. In parole povere, vista la concorrenza del documento con altre specie di prova (testimoni, giuramenti, fama e quant'altro), il ruolo giocato dal documento in contesti di prova libera, e cioè lasciata al libero apprezzamento del giudice, o di gerarchia di prova, o addirittura di prova 'ordalica' (come per ricorrenze storiche sarà fra IX e XI secolo), tale ruolo sarà certamente da considerare e valutare ogni volta non secondo principî astratti ma in modi congrui<sup>113</sup>.

Un ultimo e importantissimo punto circa il documento di prova è quello rappresentato dal problema del falso. Infatti, se lo strumento di prova per iscritto offre indubbie convenienze, come s'è detto, esso è anche certamente esposto al rischio del falso; e più cresce l'uso del documento scritto, più questo circola, più deve essere circondato di cautele: d'altronde, se scopo di un processo è l'accertamento di un diritto controverso o disatteso, ciò vuole preliminarmente l'accertamento della verità dei fatti.

Una prima distinzione circa il falso documentale<sup>114</sup> è quella che intercorre fra falso materiale – che riguarda il contenitore/documento e ne compromette la genuinità per soppressione, alterazione o contraffazione – e falso ideologico o per mendacio – che riguarda il contenuto del documento e ne compromette la veracità –: e la genuinità del documento è da garantire innanzi tutto. Il problema è già di spicco nel I sec. d.C., quando la prassi già opera con la sigillatura di chiusura attestata dalle tavolette pompeiane e quando un senatoconsulto dell'anno 61 decreta poi che tale sigillatura sia requisito necessario e generale per la capacità probatoria delle *tabulae*:

Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur, atque impositae supra linum cerae

<sup>113</sup> Un'ampia panoramica sui sistemi di prova in *La preuve*, I, cit.; II, *Moyen Âge et Temps modernes*, Bruxelles 1965 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XVII). Trovo sempre assai utili i contributi, ivi contenuti, di G. Pugliese, J.-Ph. Lévy e J. Gaudemet.

<sup>114</sup> F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova 1935, in particolare cap. 13, *Del falso documentale*; A. MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano 1958 e M. SCARLATA-FARIO, *Falsità e falso (parte storica)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 507-522.

signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent<sup>115</sup>;

e tale problema del falso dilagherà soprattutto dal III secolo, sempre compendiato e conchiuso nel termine di *fides* e più precisamente indicato nelle locuzioni di *fides scripturae*, *fides instrumentorum* da collegarsi al tema strettamente giuridico della *fides probationis*. *Fides* significa infatti nell'antichità «essere di parola, tener la parola (...) vincolo alla parola data»<sup>116</sup> e perciò credito che si ha, garanzia che si offre<sup>117</sup>; e *fides scripturae*, *fides instrumentorum* significa perciò un qualche credito, garantito, della parola scritta circa quanto essa stessa testimonia, cosicché per converso il giudice possa prestarle fiducia, insomma significa la sua capacità probatoria o *fides probationis* (la nostra diplomatica parla più genericamente di «credibilità»).

Così definito, il problema della *fides* del documento di prova troverà lungo una storia secolare soluzioni diverse escogitate dagli ordinamenti giuridici storici, nella scalata al «mito della verità» e poi nel ripiegamento, comunque senza pace e soluzioni definitive, su verità legali e sulle cautele logiche di un'autenticità legale<sup>118</sup>, come vedremo più avanti. D'altronde, una bellissima, straordinaria silloge di lezioni di Salvatore Satta s'intitola proprio a *Il mistero del processo*<sup>119</sup> e fa capire tante cose.

Quanto al «mito della verità», penso che in campo documentario una «linea di ripiegamento» non sia cominciata fra XIX e XX secolo, come dice in un acutissimo articolo Massimo S. Giannini<sup>120</sup>; ossia, forse è co-

<sup>115</sup> Paolo, *Sent.* 5,25,6, cf. Svetonio, *Nero*, 17; sulla sigillatura del testamento vedi V. ARANGIO RUIZ, *Il testamento di Antonio Silvano e il senatoconsulto di Nerone* (1952), ora in ID. *Studi epigrafici* cit., pp. 382 e ss.

<sup>116</sup> SCHULZ, *I principii* cit., p. 193.

<sup>117</sup> BENVENISTE, *Il vocabolario* cit., p. 87.

<sup>118</sup> Sulla nozione di autenticità, che «devrait être fondamentale en diplomatique», e altro ancora, già molti decenni fa presentava «aux diplomates le cahier de doléances des juristes» A. DUMAS, *Étude sur le classement des formes des actes*, in «Le Moyen âge», XLIII (1933), le citazioni alle pp. 150 e 39, che avrebbe dovuto sollevare grande interesse.

<sup>119</sup> Lezioni tenute fra il 1949 e il 1958.

<sup>120</sup> GIANNINI, *Certezza pubblica* cit., p. 770.

minciata allora per la nostra età moderna e contemporanea, dopo le ebbrezze illuministiche e grazie al realismo e tecnicismo logico dei giuristi e grazie anche forse alla più moderna cultura scientifica, per esempio fisica o epistemologica<sup>121</sup>. Ma il mito della verità si era già incrinato più volte in precedenza, non solo con l'autenticità legale medievale (XII-XIII sec.), ma ancor prima, in età romana, sia per il realismo e la concretezza dei giuristi classici, sia per l'incidenza del cristianesimo antico nella nostra civiltà: per esempio, quanto alla concretezza dei giuristi, Paolo in D. 48,10,23, chiarisce

Quid sit falsum, quaeritur: et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur aut libellum vel rationes intercidat vel describat (e cioè copi), non qui alias in computatione vel in ratione mentitur;

o per esempio di tutt'altro registro, quanto alla rivoluzione ontologica operata dal cristianesimo, se il Vangelo di Giovanni riporta il famoso *Beati quelli che pur non avendo visto crederanno* (Gv 20,29), i Vangeli gnostici e apocrifi del II secolo insistono nella distinzione fra *pistis*/fede e *gnosis*/conoscenza, e versetti come quello del Vangelo di Filippo:

La verità non è venuta al mondo nuda, ma è venuta in simboli e immagini<sup>122</sup>

la dicono lunga, credo, sullo stacco fra una verità assoluta e inattuabile per l'uomo e verità 'relative' della conoscenza umana. Il 'mito della verità', dunque, con il monoteismo giudaico-cristiano si trasforma in 'mistero della verità'; per tutti, anche per l'ateo che sia veramente laico. E un diritto razionale e laico punterà al meglio e non a traguardi impossibili se non addirittura pericolosi.

Per concludere, il tema del falso, così centrale per la diplomazia, andrà necessariamente connesso con il problema storico della *fides*; tanto che, per esempio, per tutto l'alto medioevo e fino alla fine del XII secolo – prima che logica dottrinale e norma definiscano verità processuali

<sup>121</sup> K. R. POPPER, *Il mito della cornice. Difesa della razionalità e della scienza* (1994), trad. it. Bologna 1995, in particolare cap. VII: *Un approccio pluralista alla filosofia della storia*.

<sup>122</sup> Cito Filippo 67 da *I Vangeli apocrifi*, a cura di M. Craveri (1969), Torino 1990, p. 524.

e capacità probatoria della documentazione<sup>123</sup> – il falso andrà trattato e considerato con metodi appropriati e non solo con gli strumenti formali e inadeguati di una filologia rigida.

**6. Problemi circa il documento in funzione negoziale (*ad substantiam, ad sollemnitatem*): il rompicapo della *stipulatio*; il successo dei *contractus in scriptis*; i casi misteriosi dei cosiddetti titoli di credito**

Una larga e importante parte degli atti giuridici è quella compresa nella categoria generale detta del negozio giuridico, una nozione logica, questa, che è stata elaborata in età moderna e precisamente fra XVIII e XX secolo, ma che può usarsi utilmente anche per l'età romana<sup>124</sup> e per l'età medievale<sup>125</sup>. Rientrano nel negozio giuridico il testamento o la donazione, per esempio, o tutto l'ambito delle obbligazioni o contratti obbligatori – *iuris vincula* scaturiti *ex negotio contracto* –, e cioè costrizioni a un *dare*, a un *facere*, a un *praestare* che Tizio può imporre a Caio in forza di un *negotium* 'stretto', *contractum*, o ellitticamente *ex contractu*<sup>126</sup>. Tutto il tema è assai difficile e dibattuto, e certo poco consono alla diplomatica; però, nella costruzione e nell'esistenza, insomma nella *substantia*, di un negozio giuridico può entrare in gioco e entra non raramente il documento, come aveva ben colto Giorgio Costamagna nel caso della *charta* altomedieva-

<sup>123</sup> G. NICOLAJ, *Originale, authenticum, publicum: una sciarada per il documento diplomatico*, in *Charters, Cartularies and Archives: The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West*. Proceeding of a Colloquium of the Commission International de Diplomatique (Princeton-New York, 16-18 Sept. 1999), ed. A. J. Kostov and A. Winroth, Toronto 2002 (Papers in Medieval Studies, 17), pp. 8-21.

<sup>124</sup> PUGLIESE, *Istituzioni* cit., pp. 50-52.

<sup>125</sup> F. CALASSO, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1967<sup>2</sup>, pp. 13-51.

<sup>126</sup> G. GROSSO, *Il sistema romano dei contratti*, Torino 1963<sup>3</sup>, pp. 29-72.

le<sup>127</sup>, e perciò toccare sia pur in pillole la questione sembra un passaggio obbligato, anche se del tutto inusuale.

Il negozio giuridico si compone di tre elementi: causa + volontà + forma. Sulla forma torneremo poi. Sulla causa non ci soffermeremo, perché si tratta di un concetto giuridico assai difficile e discusso; si dirà solo, in parole povere, che si tratta dello scopo pratico – per esempio, l'acquisto di diritti – che la volontà privata vuole raggiungere e che la legge riconosce e tutela, regolandolo però in uno schema di condizioni e limiti che tuteli anche l'interesse generale. Quanto alla volontà del soggetto che agisce (o dei soggetti che agiscono), essa deve essere ben manifesta, ben dichiarata; e proprio questo punto è importante per la distinzione, non sempre perspicua invece, fra documento *dispositivo* e documento *costitutivo*, nel senso che nel caso del documento *dispositivo* la scrittura coincide con la manifestazione, nel caso del documento *costitutivo* la scrittura accede alla manifestazione, è cioè parte necessaria del meccanismo negoziale. È da Giovanni Pugliese che si ricava un po' di chiarezza su tale questione spesso confusa: «l'essere requisito essenziale per l'efficacia della dichiarazione di volontà è proprio dei documenti costitutivi, sia la forma scritta richiesta dalla legge (...) o dalle parti; invece se il documento esprime la volontà come fatto presente e perciò partecipa al perfezionamento di un negozio, ma tale volontà potrebbe validamente manifestarsi anche in altra forma, il documento è semplicemente *dispositivo*»<sup>128</sup>; e come s'è accennato nel par. 3, la differenza è soprattutto questione di congegno negoziale, che nel caso del documento *costitutivo* è più costruito di tecnicismi, per l'«emersione» delle cause negoziali e per lo sviluppo verso tipicità contrattuali differen-

<sup>127</sup> G. COSTAMAGNA, *L'alto Medioevo*, in M. AMELOTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, II), pt. II, cap. III, pp. 273-283, che però, malgrado il dibattito giuridico serratissimo sul tema, si rifà alla posizione del solo Brandileone, sbagliando, a mio parere, pista, v. G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994, a cura di C. Scalon, Udine 1996, pp. 163 e ss.

<sup>128</sup> PUGLIESE, *La simulazione* cit., pp. 164-165.

ziate che la scrittura concorre a segnare mediante l'«elemento esterno della forma»<sup>129</sup>, mentre nel caso del documento dispositivo è più essenziale e diretto. Vedremo come questa linea distintiva sia e sarà calzante con documentazioni concrete, come nel caso del testamento romano scritto e dispositivo già visto sopra, o dei *contractus* giustiniani (C. 4,21,17) messi *in scriptis* in documenti costitutivi, o della *charta* altomedievale dispositiva<sup>130</sup>.

Quanto alle obbligazioni romane, in particolare, esse si dividono in due specie: quelle che nascono, che traggono origine *ex contractu* e quelle che nascono *ex delicto* (Gaio III,88). Le obbligazioni che traggono origine da contratto, i contratti obbligatori, che poi si sviluppano come tipici ovvero si configurano in schemi peculiari, essi si dispongono di base e preliminarmente in quattro generi, secondo che si contraggano: *re* (e cioè con la dazione di una cosa, come nel mutuo), *verbis*, *litteris*, *consensu* (e cioè in forza del consenso bilaterale o plurilaterale dei contraenti, come nella compravendita, nella locazione/conduzione, nella società e nel mandato)<sup>131</sup>. I contratti *verbis* o *litteris*, invece, sono generati da precise formalità (*sollemnitates*), indifferenti alla causa o scopo pratico (anche se, sottostante, questo naturalmente c'è) e perciò sono definiti 'astratti', e queste formalità sono espletate oralmente, *verbis*, o graficamente, *litteris*, come nel caso dell'arcaico *nomen transcriptivum* visto sopra: e qui nascono i problemi, da qui derivano minacce di collisioni, confusioni e mescolanze fra quel contratto *verbis* amatissimo e centralissimo nel sistema romano che è la *stipulatio* e il documento scritto; e queste minacce affaticano e mettono in crisi le esigenze logiche degli storici giuristi, perché toccano temi delicatissimi per il diritto – come quello della volontà soggettiva, dell'autonomia privata e del consenso in ambito negoziale, o come quello

<sup>129</sup> G. G. ARCHI, *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiano* (1943), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981 (Università di Firenze, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 42/3), pp. 1780 e ss.; ASTUTI, *I contratti cit.*, cap. II, e *I principi fondamentali cit.*, pp. 1035 e ss.

<sup>130</sup> NICOLAJ, *Il documento privato cit.*, in particolare pp. 163-198.

<sup>131</sup> Sui contratti romani v. GROSSO, *Il sistema romano dei contratti cit.*, e ASTUTI, *I contratti cit.*, capp. I-III.

del rapporto contratti/patti – e costituiscono una vera croce per una straripante storiografia.

Certo, anche tutto ciò può essere un po' indigesto per i diplomatisti. Ma poiché le forme dei documenti modulano le funzioni di essi e poiché la storia della documentazione non è che storia della prassi giuridica scritta, queste questioni appaiono ineludibili e il percorso ad ostacoli va affrontato. È ineludibile in primo luogo il problema tormentato e tormentoso della *stipulatio*, alcune fonti circa la quale, assai famose e assai discusse, dovranno essere necessariamente anche se rapidamente lette, perché costituiscono dei passaggi obbligati per arrivare a conclusioni riguardanti la documentazione e pertanto non possono essere aggirate qui e devono anche essere sottoposte all'eventuale parere degli storici giuristi: infatti, secondo una certa maggioranza di storici giuristi e secondo la migliore manualistica, la *stipulatio*, che consiste nell'articolazione di una domanda e di una risposta orali e congruenti, per esempio *Promittis?-Promitto*, *Spondes?-Spondeo*, *Dabis?-Dabo*, in coincidenza con il fenomeno dell'affermarsi e del dilagare della documentazione scritta, dall'età di Diocleziano in poi, sarebbe degenerata e decaduta o si sarebbe evoluta e trasformata – le sfumature e le ottiche sono varie – nel documento scritto e cioè alla forma/modulo orale avrebbe sostituito la forma/verte scritta; peraltro, il disagio che nasce da questa problematica sostituzione/trasformazione, s'accresce ulteriormente dal momento che le fonti alludono ad una fantomatica *obligatio litteris* tardoantica, nuova e diversa dal *nomen transcripticium* da tempo scomparso<sup>132</sup>, che s'aggiunge all'intrigo intorno alla *stipulatio*.

<sup>132</sup> La letteratura sulla *stipulatio* è vastissima; a titolo indicativo mi limito a: H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunden*, 1, Berlin 1880 (rist. anast. Aalen, Scientia, 1961, pp. 62-63, 66, 87); S. RICCOBONO, *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Rom. Abt., XLVIII (1914), pp. 214-305, e LVI (1922), pp. 262-397; F. BRANDILEONE, *La "stipulatio" nell'età imperiale romana e durante il medioevo* (1928), ora in ID., *Scritti di storia del diritto privato italiano editi dai discepoli*, a cura di G. Ermini, II, Bologna 1931, pp. 421 (età romana), 489-528 (medioevo); G. G. ARCHI, *Studi sulla "stipulatio". I. La "querella non numeratae pecuniae"* (1938), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, I, Milano 1981 (Università di Firenze, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 42/1), pp. 521-641; ARCHI, *Indirizzi cit.*,

La *stipulatio*, dunque, è una fonte d'obbligazione e una forma obbligatoria applicabile a qualsivoglia atto, ed è quindi usata largamente sia per negozi immobiliari sia per obbligazioni mobiliari, pecuniarie e creditizie (I. 3,19 pr.: «Omnis res, quae dominio nostro subicitur, in stipulationem deduci potest, sive illa mobilis, sive soli sit»), poiché è fonte di contratto e allo stesso tempo dà ai contratti tutti *firmitas* e cioè consistenza (Pauli *Sent.* V,7,1: «obligationum firmandarum causa stipulatio introducta est») e li tutela processualmente con una specifica *actio ex stipulatu*.

Questa *stipulatio*, allora, degenera e decade o si trasforma in scrittura col passare del tempo? Dalla prassi scritta superstita proprio non sembrerebbe: le tavolette d'età vandale (fine del V sec.), provenienti dalla vecchia provincia d'Africa e relative a 31 atti di vendita intercorsi fra berberi romanizzati delle steppe subsahariane<sup>133</sup>, nelle loro clausole formali fanno tutte riferimento sia al contratto consensuale sia a una *stipulatio* di rinforzo; i papiri ravennati del VI secolo, relativi per lo più a vendite e donazioni di immobili, attestano tutti l'avvenuto intervento *sollemniter* della

pp. 1809-1833; GROSSO, *Il sistema romano dei contratti* cit., pp. 130-132; ASTUTI, *I contratti* cit., cap. II (pp. 85-132); B. NICHOLAS, *The Form of the Stipulation in Roman Law*, in «The Law Quarterly Review», 69 (1953), pp. 63-79, 233-252; E. LEVY, *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar 1956 (Forschungen zum römischen Recht, 7), pp. 34-59; A. WINKLER, *Gaius III, 92, anlässlich der These von B. Nicholas: nur die hier genannten Stipulationsformen seien bis zum Jahre 472 zugelassen gewesen*, in «Revue internationale des droits de l'antiquité», 3<sup>a</sup> sér., V (1958), pp. 603-636; J. C. VAN OVEN, *La stipulation a-t-elle dégénérée?*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiede», 26 (1958), pp. 409-436; B. BIONDI, *Contratto e stipulatio* (1958), ora in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano 1965, pp. 249-256; V. ARANGIO RUIZ, «*Sponsio*» e «*stipulatio*» nella terminologia romana (1962), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli 1977, pp. 281-312; F. PASTORI, *Appunti in tema di sponsio e stipulatio*, Milano 1961. Va detto che Brandileone, Nicholas e van Oven hanno resistito in modi vari alla teoria dominante, pur cedendo un po' in ultimo, a fronte della legislazione di Leone e di Giustiniano: a mio parere, la loro resistenza va condotta fino alla fine e fino in fondo, perché anche le fonti ultime, come si vedrà, possono essere ricondotte nella trincea della tradizione.

<sup>133</sup> Cf. *Tablettes Albertini. Actes privés de l'époque vandale (fin du V<sup>e</sup> siècle)*, edités et commentés par C. COURTOIS, L. LESCHI, CH. PERRAT, CH. SAUMAGNE, Paris 1952.

*stipulatio*<sup>134</sup>. Inoltre, che la *stipulatio* sia degenerata o si sia trasformata in veste scritta, quando le Istituzioni di Giustiniano le dedicano ancora 5 titoli (I. 3, 15-19), quando a detta di autorevolissimi giuristi «il sistema contrattuale giustiniano non presenta nel complesso radicali trasformazioni che possano giustificare una nuova impostazione teorica generale, in antitesi ai principi classici. Il sistema dei contratti obbligatori rimane sempre fondato sulle categorie dommatiche tradizionali e sulla tipicità di determinate figure concrete, obbiettivamente individuate e caratterizzate nei loro elementi essenziali, materiali e formali»<sup>135</sup> e quando il congegno/modulo astratto di domanda/risposta non è confrontabile strutturalmente con scritture intessute di clausole e incentrate sulla causa contrattuale, concreta e determinata (per esempio, nella compravendita di un bene, sono precisamente indicati d'un lato il bene stesso descritto e misurato, d'altro lato il prezzo convenuto e pagato), insomma la teoria dominante non sembra proprio convincente.

Una teoria un po' diversa potrebbe invece accordare stonature di logica e sciogliere nodi 'oscuri' e forse un po' elusivi di norma, risolvendo forse in parte il rompicapo. Si potrebbe pensare che il documento scritto, cresciuto in diffusione e cresciuto nella considerazione generale e nella mentalità comune per le sue peculiarità di 'sicurezza', di utilità, addirittura di

<sup>134</sup> In varie forme, v. P. Tjäder 16, 17, 20, 38-41, in TJÄDER, *Die nichtliterarischen* cit., I, pp. 322, 332, 348; II, p. 134; P. Tjäder 18-19, 31, in TJÄDER, *Die nichtliterarischen* cit., I, pp. 338, 340; II, p. 68; P. Tjäder 30, 33, TJÄDER, *Die nichtliterarischen* cit., II, pp. 60, 86; P. Tjäder 34, in TJÄDER, *Die nichtliterarischen* cit., II, p. 100; v. anche P. Tjäder 13, e in particolare 7; M. A. DE' DOMINICIS, *Di alcuni testi occidentali delle 'Sententiae' riflettenti la prassi postclassica*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli 1953, pp. 507-542, circa l'opera che va sotto il nome di Paolo, ma sulla quale si sono stratificate aggiunte d'età diocleziana e poi del IV e V secolo, sottolineando che essa «rappresenta la parte più viva e autonoma e più genuina dello stato del diritto nella prassi del IV e V secolo» (p. 530), nota che in materia di *contractus* e di *obligationes* le *Sententiae* trattano esclusivamente di *stipulatio* (PS 2,3 e 5,7) e ne desume «la larghissima applicazione della *stipulatio* nell'uso del Basso Impero d'Occidente, nel cui schema viene assunta qualsiasi convenzione o patto s'intenda tutelare con azione» (pp. 530-531).

<sup>135</sup> ASTUTI (e prima Grosso), *I contratti* cit., capp. II e III e di nuovo ne *I principî fondamentali* cit., da cui la citazione a p. 1042.

percepibile materialità, in particolare nei confronti dei negozi immobiliari, senza confondersi con la nobilissima *stipulatio*, sia però trascinata dal piano processuale al piano sostanziale; e peraltro, il problema sostanziale, con il tempo e con l'allargamento geopolitico della società romana, si è spostato pian piano dalla fonte obbligatoria di Gaio (II sec.) alla *firmitas* dell'obbligazione sottolineata dalle Sentenze intitolate a Paolo (sec. III *ex.*/IV). Queste spinte varie ma convergenti sarebbero precipitate in un risultato complesso ma non illogico, che un'osservazione illuminante di Francesco Carnelutti sembra spiegare: se, visto il congegno negoziale di causa + volontà + forma, «un negozio non può avere più di una volontà né più di una causa, ma può avere invece più di una forma»<sup>136</sup> e se insomma, per sicurezza e a maggiore garanzia, io posso adottare una forma ed anche un'altra a «pezzo di ricambio del meccanismo negoziale»<sup>137</sup>, nei negozi immobiliari che soprattutto richiedono *firmitas* io posso aumentare i 'pezzi di ricambio' e perciò, per esempio nel caso di una compravendita di terra, il contratto nasce sì per consenso, ma le parti lo rinforzano con la forma stipulatoria, e lo rinforzano ancora con la forma scritta. È insomma questione di *firmitas*, che echeggia quindi quella *firmitatem conscriptam subscriptam* formulata da P. Tjäder 12 per una donazione del 491.

Questa chiave permette anche di combinare senza sforzi e senza forzature alcuni testi cruciali e assai discussi, come, per cominciare, la costituzione di Leone del 472, di fronte alla quale si sono arresi anche i pochi sostenitori di una *stipulatio* viva e vegeta fino al *Corpus* giustiniano, e la costituzione di Giustiniano del 529, ambedue accolte nel *Codex*. La prima di Leone in C. 8,37,10:

Omnes stipulationes, etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam habeant firmitatem (Tutte le stipulazioni riconosciute dalla legge, che siano articolate in frasi verbali qualunque, anche non formalmente determinate e stere-

<sup>136</sup> F. CARNELUTTI, *Documento e negozio giuridico*, in «Rivista di diritto processuale civile», III (1926), pp. 194, 195.

<sup>137</sup> CARNELUTTI, *Documento e negozio* cit., p. 197.

otipe, ma comunque congegnate e modulate a esprimere il *consensus*, siano valide)

può essere riferita alle espressioni e forme linguistiche della *stipulatio*, ormai troppo rigide<sup>138</sup>, senza toccare affatto la forma essenziale del contratto che è rappresentata comunque dall'aggancio o appaiamento o binomio di una domanda e di una risposta congruenti – «*Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione*», scriveva Gaio III,92 nel II sec. e ripetono le Istituzioni del 533 –, e cioè da una *compositio pro consensu* (orale, perché, se la si fosse pensata scritta, la cancelleria avrebbe preferito probabilmente un più usuale *conscribere* o un *in scriptura componere* inequivocabile, come in C. 6,36,8,3), tenuta ferma e bloccata nella bilateralità del congegno negoziale.

Allora la *stipulatio* resta in piedi e uguale a se stessa nella sua conformazione di fondo. Ma per altre vie – a cominciare da quella probatoria – anche il documento s'è ormai affacciato da tempo sul piano sostanziale del negozio come prova preconstituita, anzi preme per assumervi un ruolo più largo e la mentalità comune è rilevata e recepita dalla prassi, che a sua volta preme per una soluzione; e allora ecco nel 529 la costituzione di C. 4,21,17:

Contractus venditionum vel permutationum vel donationum, quas intimari non est necessarium, (...) vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta (...)

con la quale la norma sistema e regola certa prassi e certe esigenze generali nel suo quadro e sancisce che, se ai contraenti *placuit* o se tra loro

<sup>138</sup> Il problema delle forme linguistiche è peraltro risalente. Infatti già Ulpiano nel II sec. a proposito dell'*obligatio verbis* sosteneva: «*an alia lingua respondeatur, nihil interest. Proinde si quis Latine interrogaverit, respondeatur ei Graece, dummodo congruenter respondeatur, obligatio constituta est: idem per contrarium. Sed utrum hoc usque ad Graecum sermonem tantum protrahimus an vero et ad alium, Poenum forte vel Assyrium vel cuius alterius linguae, dubitari potest. Et scriptura Sabini, sed et verum patitur, ut omnis sermo contineat verborum obligationem, ita tamen, ut uterque alterius linguam intellegat sive per se sive per verum interpretem*» (D. 45,1,1,6).

*convenit*, una inedita ‘classe’ di *contractus in scriptis* abbia validità (*vires*) nell’ordinamento, e regola la configurazione del documento, vincolandone certe forme, certi requisiti: siamo così al documento costitutivo e siamo, per il sistema romano, ad un congegno contrattuale complesso, che si è sviluppato lungo il tempo ma senza rompere la linea della tradizione e i quadri di partenza; e perciò una vendita ravennate del VI secolo continua a nascere come contratto consensuale e solo incrementa le sue forme (quindi, pluralità di forme), aggiungendo alla *stipulatio* di sempre una nuova scrittura *ad substantiam*<sup>139</sup>. È anche da pensare, diversamente da Gallo che di questa costituzione ha fatto un’imponente esegesi<sup>140</sup>, che la volata verso i *contractus in scriptis* e verso il documento costitutivo sia avvenuta proprio all’ultimo, fra V e VI secolo: è dell’imperatore Leone e del 472 una costituzione, che spinge forte sul ruolo probatorio dell’*instrumentum*, da cui origina e deriva una *vindicatio* di diritti reali (C. 8,17,11); è dell’imperatore Zenone e degli anni 476-484 la costituzione circa lo *ius emphyteuticum* che dichiara che «iustum esse validumque contractum (...) interveniente scriptura» (C. 4,66,1), mentre la confluenza di

<sup>139</sup> NICOLAJ, *Il documento privato* cit., pp. 159-163.

<sup>140</sup> F. GALLO, *Riflessioni sulla funzione della scrittura in C. 4,21,17*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano 1965, pp. 411-443: la interpretazione di Gallo non convince, perché se la costituzione ha certo una «portata generale», essa non sembra invece introdurre una disciplina «organica e precisa» (p. 420) in materia di contratti. Non convincono neanche le argomentazioni, sia pure sovrabbondanti, che conducono a quella interpretazione: per esempio, non convince che C. 4,21,17 fosse «emanata allo scopo di disciplinare la stipulazione dei contratti che non era necessario insinuare» e di «determinare quali contratti si potevano concludere anche *sine scriptis*», dovendo essere sempre e *ex lege* per iscritto i contratti da insinuare (pp. 414-415, 417, 421), perché l’obbligo d’insinuazione vale per le sole donazioni, come ribadisce il *quas* di C. 4,21,17 che va riferito appunto alle donazioni e non alle *venditiones*, *permutationes* ecc. richiamate invece dal loro termine di *contractus* con un *illos ... quos*; e non convince che, muovendo da una sensata considerazione di Archi che «Giustiniano (...) non sapesse in definitiva t e n e r ben distinte (...) la funzione sostanziale e la funzione probatoria», si affondi fino a dire che «Giustiniano non distingue e a c h i a r a m e n t e» le due funzioni (p. 428). Insomma, C. 4,21,17 ha sì un peso di «portata generale», ma accoglie una novità proposta dalla prassi e che comunque resta alla scelta delle parti in una materia contrattuale la cui organicità tradizionale continua a tenere, come pensano Grosso e Astuti.

istituti romani antichi e istituti elleno-orientali – o magari lo sviluppo di istituti di una romanità mediterranea – sta ormai allentando le maglie del sistema antico<sup>141</sup>.

Le piste sopra accennate devono aver riguardato soprattutto negozi e contratti relativi a beni immobili. Resta, allora, da vedere cosa può essere successo nell'economia mobiliare e più precisamente per le obbligazioni pecuniarie e a tempo, peraltro di sempre maggiore portata nello spazio di Roma spalancato al Mediterraneo, a province lontane (orientali e poi ellenistiche, in particolare), a traffici commerciali ad ampio raggio. A complicare questo diverso 'registro' negoziale si pone anche il problema di una eventuale interferenza dei contratti commerciali ellenistici, per esempio di una famosissima scrittura di *dáneion* e cioè di mutuo, nelle prassi latine, contratti (o negozi?) orientali che a mio parere sono ancora assai poco chiari, ma che certo si sono incontrati con gli istituti romani nelle comuni piazze commerciali e che perciò più volte sono stati connessi dagli storici con la storia contrattuale romana<sup>142</sup>. Certo, allora, i contatti di Roma con realtà sociali ed economiche diverse e con ordinamenti e pratiche giuridiche straniere hanno sollevato questioni, e ne cogliamo indizi in certi chiaroscuri delle fonti romane. Ma proprio il punto di vista romano, se tenuto fermo, semplifica le indagini.

Si parte da un famosissimo passo di Gaio dedicato all'*obligatio litteris* romana e in particolare al *nomen transscripticium* ormai desueto (Gaio III,

<sup>141</sup> ARANGIO RUIZ, *Storia* cit., cap. XIII.

<sup>142</sup> A seguito di H. R. Gneist e L. Mitteis, possono vedersi per es.: F. BRANDILEONE, *Sulla supposta "obligatio litterarum" nell'antico diritto greco* (1919-1920), ora in ID., *Scritti di storia* cit., pp. 293-378 e *Note a recenti difese del contratto letterale nell'antico diritto greco* (1923), *ibid.*, pp. 379-405; V. ARANGIO RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano 1927 (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, ser. seconda: Scienze giuridiche, XVIII); A. SEGRÉ, *Note sul documento nel diritto greco-egizjo*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», 1925, pp. 67-161; ID., *Note sulla forma del documento greco-romano*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», 1926, pp. 69-104, ID., *Note sul documento esecutivo greco-egizjo*, in «Aegyptus», VIII (1927), pp. 293-334 e IX (1928), pp. 3-104; V. ARANGIO RUIZ, *Documento romano, greco romanizzato, bizantino* (1945), ora in ID., *Scritti di diritto* cit., IV, pp. 59-66. Sulla formazione del diritto privato ellenico v. ARANGIO RUIZ, *Storia* cit., cap. XIII, pp. 328 e ss.

128); Gaio, che è un grande giurista romano del II secolo, ma è anche probabilmente di origine provinciale, proprio come provinciale e come giurista di ampie vedute conclude così il titolo strettamente romanistico:

Praeterea litterarum obligatio videtur chirographis et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum se scribat; ita scilicet si eo nomine stipulatio non fiat: Quod genus obligationis proprium peregrinorum est,

e cioè conclude il discorso sull'antico contratto letterale romano, ammettendo che, al presente, ad occhi romani appare – *videtur* – come *obligatio litteris* certa documentazione 'ellenistica' – chirografi e singrafi di debito –, «ove naturalmente di quel dato credito (*nomine*) non ci sia una *stipulatio*» (ove cioè non sia intervenuta una *stipulatio* romana a formalizzare il contratto) e che quel *genus obligationis* è proprio degli stranieri: d'altronde, una straordinaria singrafe di mutuo (*dáneion*) egiziana degli anni 25-26 d.C. attesta chiaramente la validità obbligatoria di quanto è scritto e la sua funzione esecutiva «come secondo una sentenza»<sup>143</sup>.

Che un qualche parallelismo, e non confusione, sul piano concreto ci sia fra figure romane e figure altre, usate nell'Impero, sembra suggerirlo un altro famosissimo e spinosissimo passo, questa volta di Paolo, altro grande giurista romano appena successivo a Gaio (aa. 199-222 cr.):

Non figura litterarum, sed oratione, quam exprimunt litterae, obligamur, quatenus placuit non minus valere, quod scripturae, quam quod vocibus linguarum significaretur (D. 44,7,38);

intanto dobbiamo ricordarci che il testo, prima di essere inserito nel *Corpus* giustiniano come legge, è nato come riflessione e parere di un giurista, e allora possiamo leggerlo nel senso che non si può negare che «ci si obbliga non per la configurazione-rappresentazione (veste orale o scritta) delle lettere dell'alfabeto, ma per una dichiarazione, manifestazio-

<sup>143</sup> *Chartae Latinae Antiquiores. Fac-simile edition of the Latin charters prior to the ninth century*, edited by A. Bruckner and R. Marichal, part XI, *Germany II*, Dietikon-Zürich 1979, n. 465: cf. F. MACINO, *Documenti diplomatici romani e provinciali dal I sec. a.C. al III sec. d.C.*, tesi di Diploma (rel. G. Nicolaj), Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', aa. 1998-1999, n. 70.

ne o espressione (di senso compiuto: *oratio*) che le lettere alfabetiche esprimano» e che quindi «è stato deciso che valgano alla pari sia la manifestazione configurata-rappresentata per segni grafici sia quella configurata per segni vocali»: così l'interpretazione di Paolo, che assai probabilmente si riferisce alla *stipulatio* romana e a scritte obbligatorie d'altrove e cioè dei diritti provinciali e locali (e vale ricordare che siamo intorno al momento della costituzione di Caracalla del 212 d.C., che concede la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero), non confonde forma orale e scrittura, anzi le tiene ben distinte, ma le mette in concorrenza sul piano obbligatorio. D'altronde, per i traffici e i commerci a distanza, un documento che rappresenti la dichiarazione e sia perciò 'dispositivo' oltre che probatorio è certo assai più pratico di una *stipulatio* semplicissima nel modulo, ma che richiede sempre e comunque la *praesentia* dei contraenti, e poi deve essere anche provata.

Questa situazione del traffico 'internazionale', nella quale agli occhi romani rimpallano problemi probatori e problemi sostanziali, è così evidente e così pressante da spingere sulla norma romana, che certo non si spezza, ma concretamente si flette alle esigenze sociali o all'*utilitas contraentium* (C. 8,37,14, a. 531): tale progressivo adattamento, che sembra percepirsi già agli inizi del III secolo (C. 8,37,1, a. 200), è suggerito da una manciata di testi, anch'essi assai discussi dai giuristi, che scegliamo di leggere al modo di Brandileone<sup>144</sup>, e cioè nel senso che, ove un documento di prova attesti la compresenza dei contraenti, l'ordinamento romano presume, dà cioè per avvenuta la *stipulatio*. Quindi, per quest'ultimo filone di testi, il problema è probatorio, non sostanziale, riguarda anche in generale la storia del processo tutta e in particolare la *cognitio extra ordinem* in età tardoantica, che qui non è possibile toccare, e tale problema si risolve con un ripiegamento su presunzioni e 'verità legali', come riassume sinteticamente I. 3,19,12:

<sup>144</sup> Si tratta, per esempio, di C. 8,37,1 e 14 (aa. 200 e 531); D. 45,1,30 e 45,1,134,2; D. 50,17,92; Pauli *Sent.* 5,7,2, (= I. 3,19,17): v. BRANDILEONE, *La "stipulatio"* cit., pp. 431, 439-450, 454.

ideo nostra constitutio propter celeritatem dirimendarum litium introducta est, (...) per quam disposuimus tales scripturas, quae praesto partes indicant, omnimodo esse credendas.

E non solo. Ancora sul piano processuale la tendenza sempre più spinta a favorire i flussi di credito con una procedura sveltita o sommaria, come si vedrà poi, è evidente anche in quel passo di I. III,21, *de litterarum obligatione*, che è un'altra croce per i giuristi:

Olim scriptura fiebat obligatio, quae nominibus fieri dicebatur, quae nomina hodie non sunt in usu. plane si quis debere se scripserit, quod numeratum ei non est, de pecunia minime numerata post multum temporis exceptionem opponere non potest: hoc enim saepissime constitutum est. sic fit, ut et hodie, dum queri non potest, scriptura obligetur: et ex ea nascitur condictio, cessante scilicet verborum obligatione,

e che leggerei così: «Un tempo si faceva un'obbligazione per scrittura, l'*obligatio litteris* per l'appunto, che si diceva consistere in *nomina* (*transscripticia* e *arcaria* di Gaio III,128) oggi non più usati. Per dirla tutta (però), se uno scrive di essere debitore di qualcosa, che (invece) non gli è stata data, del denaro non dato non può più opporre *exceptio* dopo qualche tempo: ciò è stato infatti sancito più volte. Allora avviene che anche oggi, dal momento che non si può più esigere, ci si trovi obbligati in forza di una scrittura: proprio da questa nasce una *condictio*, mentre viene a cadere e cioè cessa di operare l'*obligatio verbis*, e cioè l'eventuale e probabile *stipulatio* che avesse formalizzato l'obbligazione». Insomma, a mio parere, anche qui non c'è confusione o fusione fra *stipulatio* e documento; c'è il fatto che il piano sostanziale è superato concretamente dal piano processuale, ove il documento rappresenta ormai una prova perentoria, per via breve e sommaria, paralizza con una condizione 'risolutiva' un'eventuale *actio ex stipulatu*, e conduce all'esecuzione dell'obbligo che attesta.

Alle somme, la *stipulatio* romana non decade né si trasforma in forma scritta, e anzi dal punto di vista logico resta una pietra angolare del sistema romano: ma per i negozi immobiliari si trova ormai accanto un documento che assomma in sé funzioni di forma e di prova, mentre nei negozi mobiliari è aggirata da meccanismi processuali di maggiore utilità 'internazionale' e di maggiore speditezza. Anzi, a questo proposito, sa-

rebbe opportuno riprendere in esame quel frequente *agere ex cautione*, *agere ex chirographo*, *agere ex instrumento* postclassico, che, se non sta ad indicare una nuova *actio*, come pensava Riccobono, probabilmente ha a che vedere con quella *litis denuntiatio* introduttiva del processo tardoantico, nella quale l'attore si limitava «ad indicare più o meno correttamente la situazione giuridica di cui lamentava la violazione da parte dell'avversario»<sup>145</sup>, situazione certo ben rappresentata dal documento: tant'è che C.Th. 11,39,6 (a. 369), nelle sue vedute orientali, tagliava corto con un «Cum res agatur ex scripto aut infirmari scripturam aut probari».

I problemi posti da una documentazione creditizia per noi scomparsa (i paradossi sono sempre stupefacenti) non finiscono qui. Infatti, se il documento di prova, sul fronte romano, è oggetto di spinte particolari in ambito creditizio, nel medesimo quadro romano sembra cogliersi qualcosa anche circa scritture che partecipino in qualche modo alla *substantia* dei negozi. Intanto, ricordiamoci che trattando di traffici per mare e per terra, noi ci riferiamo in primo luogo a quello splendido bacino del Mediterraneo che dai mediorientali (siropalestinesi e fenici) e dai grecoelleni, tutti popoli di mercanti e non a caso di scrittura, è stato percorso e ripercorso, prima e dopo le conquiste romane. Ricordiamoci anche che, con l'espansione nel Mediterraneo, Roma ha avviato quel ramo forte del diritto che è lo *ius gentium* o diritto dei popoli, in parte costituito «dagli usi del commercio marittimo e terrestre fra romani e stranieri, usi conformi a criteri etico-sociali come quelli della *fides* o della *bona fides*»<sup>146</sup>. Come negoziare, allora, a distanza? Il diritto romano ha in effetti un istituto per questo ed è il contratto di mandato proprio *iuris gentium*, uno dei contratti consensuali, i quali di per sé «inter absentes quoque contrahuntur, veluti per epistulam aut per nuntium» (I. 3,22 e 26, D. 17,1,1): quindi *epistula* o *litterae* (come in C. 4,35,7), la norma apre uno spiraglio su una massa di documenti il cui tenore, se il contratto poggia sul consenso rappresentato dalla emissione e spedizione e dalla recezione del documento stesso, ha

<sup>145</sup> PUGLIESE, *Istituzioni* cit., pp. 775-776.

<sup>146</sup> PUGLIESE, *Istituzioni* cit., p. 185. E sul Mediterraneo dell'antichità v. le ampie e magnifiche ricostruzioni di F. BRAUDEL, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni* (1985), trad. it. Milano 2002<sup>15</sup>, e MOSCATI, *Civiltà del mare* cit.

svolto quella che oggi chiameremmo una funzione dispositiva retta da un 'rogo' sive 'volo' sive 'mando' (D. 17,1,1). E questo sarà colto dai bravissimi giuristi medievali.

Insomma, si potrà e si dovrà continuare a discutere sui percorsi logici e di legge dell'ordinamento romano; ma sarà più prudente non sottovalutare il fenomeno di rapporti economici fitti e lontani per mare e per terra, sarà più semplice e facile pensare a rami lunghi e fronzuti di una documentazione a funzione sia dispositiva (e quindi negoziale) sia probatoria-'esecutiva', che abbozzi di lontano e nel suo proprio quadro storico quel genere di 'titoli di credito', che sono stati costruiti dottrinarmente molto più tardi e cioè solo nel 1942 (v. sopra). D'altronde, questa vicenda tardoantica lascia alcuni echi nel protomedioevo – per esempio in una pagina sufficiente *ad exigendum* un'eventuale penale, in una *cartula* sufficiente *ad exigendum* il debito scaturito da una violenza o omicidio (*compositio*), in un altro scritto di prestito valido *ad exegendum*<sup>147</sup> –, quando la clausola *ad exigendum* non può che arrivare dal linguaggio tecnico della tarda antichità, del tipo «Executores a quocumque iudice dati ad exigenda debita ea, quae civiliter poscuntur (...)» (C. 8,16,7). E tutta questa tesi, infine, trova rinforzi nel ripetersi dello stesso fenomeno giuridico-documentario nel secondo medioevo, quando fra '300 e '400 la ripresa e l'incremento dei commerci a lungo raggio e le esigenze di un ceto sempre più forte di mercanti, italiani o nordeuropei, ripropone problemi e soluzioni analoghi, questa volta fortunatamente sopravvissuti al tempo in masse documentarie imponenti, come quella dell'Archivio Datini di Prato<sup>148</sup>, o in una dottrina di prima età moderna, come quella che, a metà del

<sup>147</sup> *Codice Diplomatico Longobardo*, II, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1933 (Fonti per la storia d'Italia, 63), nn. 143 e 258; *Chartae Latinae Antiquiores. Fac-simile edition of the Latin charters prior to the ninth century*, edited by A. Bruckner and R. Marichal, part XXV, *Italy VI*, published by R. MARICHAL, J.-O. TJÄDER, G. CAVALLO, Dietikon-Zürich 1986, n. 796.

<sup>148</sup> F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, con nota di Paleogr. Commerciale a cura di E. Cecchi, Firenze 1972 (Istituto internazionale di Storia economica F. Datini, Documenti, 1), p. 4.

XVI secolo, sostiene: «Literae mercatorum (...) habentur pro sententia et transeant in iudicatum»<sup>149</sup>.

In conclusione, fin dall'antichità si colgono nella documentazione scritta le seguenti funzioni: dispositiva, costitutiva (o di forma 'vincolata'), obbligatoria *tout court* ed esecutiva. Queste sfaccettature peraltro sono riscontrabili anche nella documentazione pubblica: si pensi a un mandato imperiale, nella forma della *epistula* e a funzione dispositiva, alla scrittura 'vincolata' di una *constitutio* imperiale, alla scrittura di una sentenza a funzione esecutiva.

Questa realtà complessa e articolata, che l'antichità già presenta tutta, si riproporrà, magari in capitoli separati, nei tempi a venire, nel medioevo, che sarà un crogiolo incandescente di eredità e consuetudini diverse, non mediterranee soltanto, ma europee (romane e germaniche). Per esempio, l'alto medioevo, per vie, per ragioni e per fattori vari, arriverà ad un documento privato dispositivo, la *charta*<sup>150</sup>, mentre in ambito di diplomazia pubblica manterrà una scrittura dispositiva nella forma in genere dell'*epistula* e arriverà con i diplomi dei sovrani germanici a scritture sia dispositive *tout court* sia riproduttive o ricognitive quando – nello scarto fra azione giuridicamente vincolante, espressa per riti solenni, e successiva documentazione – il documento servirà a *firmare, confermare, corroborare* la volontà già espressa e perciò andrà interpretato come «una ripetizione della prima azione»<sup>151</sup>; il secondo medioevo recupererà un sistema negoziale ed obbligatorio nel quadro logico di Roma ma allo stesso tempo, per la forza dei mutamenti, userà soprattutto del tocco finale di quel quadro e cioè dei *contractus in scriptis* di C. 4,21,17<sup>152</sup>; l'Italia e

<sup>149</sup> Si tratta di una decisione della Rota di Genova, vedi V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno Internazionale per le celebrazioni colombiane (Genova, 12-14 marzo 1992), Milano 1994 (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), p. 88.

<sup>150</sup> NICOLAJ, *Il documento privato* cit., pp. 163-178.

<sup>151</sup> BRESSLAU, *Manuale di diplomazia* cit., pp. 731 e ss., la citazione a p. 743.

<sup>152</sup> U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*. Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989 («Atti della Società ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2), pp. 53-78.

poi l'Europa dei mercanti avranno bisogno di scritte adatte ai loro traffici, che il diritto – nelle sue facce di prassi, di norma e di dottrina – si sforzerà di regolamentare<sup>153</sup>.

Il fatto è che il fenomeno giuridico tutto, così come quello particolare del documento nelle sue funzioni, si muove a slalom lungo una pista segnata da due poli: il polo teorico, che vorrebbe regole nitide, logiche e sistematiche, e il polo pratico, che deve far funzionare le cose. E le cose hanno una loro forza, ignara magari di logica, e sono riottose ai dogmi e agli algoritmi degli uomini; e la piccola Lucy d'Etiopia è appena alle nostre spalle, mentre fra il Codice di Hammurapi o il chirografo di Tobia<sup>154</sup>, l'Editto di Carlo V contro Lutero nel 1521 o l'Editto di Maria Teresa contro la libertà di stampa nel 1780 e le nostre rogatorie, oggi, o la nostra firma digitale il cammino è stato lunghissimo e brevissimo insieme.

### **7. Corollari: persone e fattori del documento; documenti pubblici (cancellereschi o d'ufficio) e documenti privati; diplomatica generale e diplomatiche speciali; generi documentari**

Il tema delle funzioni del documento riguarda dunque le ragioni d'essere del documento, i suoi ruoli nel quadro socioeconomico e più precisamente le sue posizioni nel quadro dell'ordinamento giuridico e in particolare nell'ambito della prassi giuridica. Ma ordinamento, prassi e documentazione sono termini che rinviano necessariamente, per non restare malinconicamente vuoti, agli uomini che in quelle intelaiature vivono, si muovono, agiscono e operano.

Chi e quali sono allora gli uomini in campo, dietro le quinte di un papiro, di una cartapeccora, di un bip del computer? Anche qui, purtroppo, dobbiamo servirci di schemi teorici e perciò anonimi, che di volta in volta, in ogni caso concreto, si tradurranno in nomi propri, in vesti, forse

<sup>153</sup> V. più avanti, capitoli successivi.

<sup>154</sup> Sul chirografo antico di Tobia v. sopra cap. I, par. 6, e sul suo fraintendimento altomedievale v. oltre.

anche in volti e in scene. Ogni documento, dunque, riguarda due soggetti o persone: l'emittente e il destinatario.

L'emittente (*Aussteller*, in tedesco) è la persona (o le persone o l'istituzione) che ha disposto o richiesto il documento e al nome del quale il documento stesso viene intitolato, così da risultarne secondo la terminologia italiana l'autore. Il destinatario è la persona (o le persone o l'istituzione) alla quale il documento è indirizzato e destinato appunto.

Emittente/autore e destinatario sono i personaggi del testo/documento, così come da questo sono rappresentati e devono essere rappresentati per forme e fini giuridici; in realtà, la produzione, la fattura del documento è spesso 'richiesta' dal destinatario, come per esempio nel caso di un documento di compravendita di terra – emittente il venditore, destinatario il compratore –, l'interesse e quindi la committenza dello scritto proviene certamente dal destinatario e nuovo proprietario della terra. La diplomazia italiana, poi, sulle orme del Paoli<sup>155</sup>, chiama spesso in campo l'autore dell'azione giuridica: questa è un'indicazione delicata, che rischia di sovrapporsi alla rappresentazione documentaria che a noi interessa e riguarda; sarà bene, allora, esplicitare sempre o sottintendere fermamente che si tratta dell'autore dell'azione giuridica documentata, cioè così come è riportata nello scritto, visto che per esempio ancora in un contratto di compravendita (che è un'obbligazione consensuale) gli autori giuridici sono paritariamente due, il venditore e il compratore.

Nel documento poi possono comparire testimoni. Si dovrà distinguere allora fra testimoni all'atto e testimoni alla documentazione (testi documentali). Nel caso di atti e documenti sovrani, la presenza di testimoni o di astanti, e sempre si tratta di grandi rappresentanti dell'*establishment* (per esempio, i *proceres Palatii* e il *consistorium Principis* di C. 1,14,8, i vassalli dell'Impero medievale, i cardinali della Chiesa), pone di volta in volta quesiti interessanti, anzi importanti, circa gli equilibri e l'assetto 'costituzionale' del contesto di riferimento<sup>156</sup>.

<sup>155</sup> PAOLI, *Diplomatica* cit., p. 20; cf. PRATESI, *Genesi e forme* cit., p. 35.

<sup>156</sup> BRESSLAU, *Manuale di diplomazia* cit., pp. 842 e ss.; pp. 721 e ss. per le sottoscrizioni cardinalizie; pp. 861 e ss. per i testimoni nei documenti regi.

Oltre alle persone rappresentate dal documento, ci sono poi quelle che il documento lo formano, lo concepiscono e lo realizzano materialmente, e cioè i fattori o produttori di documentazione. Da questo versante, le varianti sono molte e andranno viste storicamente e in concreto. In via del tutto generale e schematica, per l'istante si può dire che un documento può essere scritto e prodotto:

- dall'emittente stesso, e allora si parlerà di chirografo con antico termine greco, di autografo, di documento olografo, e cioè tutto quanto di mano dell'emittente, visto che nei primi due casi basterà la sottoscrizione autografa ad una redazione anonima o di terzo;
- da scrivano, *scriba*, notaio, e cioè da persona capace di scrivere e di usare termini e forme e formule di tipo tecnico, o per un crescendo da tabellione, e cioè da scrittore professionale di documenti, da notaio altomedievale o infine da notaio 'moderno' (dalla fine del XII secolo ad oggi e alla l. 16 feb. 1913, n. 89), e cioè da redattore che sia allo stesso tempo e libero professionista e pubblico ufficiale, titolare di una 'funzione pubblica' quale è quella di certificare l'autenticità (legale) del documento stesso;
- da ambiti di documentazione, come segreterie, cancellerie, uffici.

Se la seconda possibilità – dallo scrivano/notaio al tabellione al notaio moderno – riguarda una storia lunga e complessa, tutta occidentale e in particolare tutta italiana, che è appunto la storia del notariato latino, la terza variante è anch'essa ricca e variegata di storia.

Per questa terza variante si potranno per l'istante notare due punti: per primo, il fatto che un documento prodotto da cancelleria comporta, in via di principio, un *iter* burocratico e di documentazione articolato e variabile per periodi storici, per materie o per altro – per esempio, potrebbero esserci in principio libelli, petizioni (*preces, supplicationes*), quesiti presentati all'autorità, quindi l'esame della pratica (C. 1,2,24: *de veritate precum inquiri oportet*, fino alla clausola *ex certa scientia* medievale)<sup>157</sup>, una relazione

<sup>157</sup> Per la clausola v. O. HAGENEDER, *Kanonistisches Recht, Papsturkunden und Herrscherurkunden. Überlegungen zu einer vergleichenden Diplomatik am Beispiel der Urkunden Friedrichs III.*, in «Archiv für Diplomatik», 42 (1996), pp. 422 e ss. e ID., *Probleme des päp-*

su di essa magari da parte di *referendarii*, l'intercessione di qualcuno, o la *consultatio* del sovrano coi *proceres* nel caso di decisioni normative (C. 1,14); e alla fase di documentazione, ci potrebbero essere dettatori che ne concepiscono il testo (in molti casi, tecnici del diritto e della politica, come per esempio i «vir magnificus quaestor et viri spectabiles magistri scriniorum, qui (...) qualemcumque divinum responsum dictaverint» di C. 1,23,7, a. 477), uno scrivano e grossatore che lo mette in bella scrittura (*in grossam litteram*), un terzo che vi appone o vi appende il sigillo –; per secondo punto, si può segnalare il fatto che, ancora in via generale, segreterie, cancellerie e uffici indicano contesti differenti, e cioè un ambito in rapporto più ravvicinato con l'emittente la segreteria, un ambito più 'istituzionalizzato' e anche più articolato e insieme unitario la cancelleria, un ambito funzionale ad emittenti collettivi e anche più suddiviso per competenze e funzioni pubbliche (come, per esempio, nei Comuni italiani o negli Stati moderni) gli uffici.

\* \* \*

Sulla base della provenienza dei documenti – emittente e produttore – la diplomatica distingue fra documenti pubblici e documenti privati. Citando Bresslau, si possono considerare pubblici i documenti «emessi da sovrani indipendenti o semiindipendenti, vale a dire re e imperatori, (...) i documenti pontifici, e in Italia (...) anche tutti i documenti emessi sulla base di un ordine giudiziario di documentazione, (...) nel periodo tardomedievale (...) i documenti dei principi, dei signori territoriali e delle città», mentre si considerano privati «tutti i restanti documenti»<sup>158</sup>. Si osservi, per inciso, che la definizione di *publicum instrumentum*, usatissima nel secondo medioevo per il documento notarile e perciò per il documento privato per antonomasia, non tocca e non sposta la questione, perché *instrumentum* è nome tecnico del documento di prova – *ut instru-*

*stlichen Kirchenregiments im hohen Mittelalter* (ex certa scientia non obstante, *Registerführung*), in «Lectiones eruditorum extraneorum in facultate philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae», 4 (1995), pp. 49-77.

<sup>158</sup> BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., p. 11.

*atur iudex* – e *publicum* significa dotato di *publica fides* e quindi legalmente autentico.

Forse, invece, andando un po' più a fondo e combinando più strettamente criteri di provenienza, di forma e di contenuti, si potrebbe precisare qualche altro punto: si potrebbe ricordare che al documento privato sono da riferire scritture notarili e non – per esempio le scritte dei mercanti –; si potrebbe ancora distinguere all'interno dei documenti pubblici fra documenti cancellereschi e documenti d'ufficio, intendendo per documenti d'ufficio quelli emessi in relazione ad una funzione pubblica espletata in qualche autonomia rispetto ai vertici di sovranità e prodotti non da cancelleria ma da scribi (notai) più o meno stabili. In concreto, chiamerei documenti d'ufficio, per esempio, le *notitiae iudicati* dei placiti altomedievali, che provengono da procedimenti a sentenza tipici della funzione giudiziaria, o i documenti sinodali, in genere redatti da notaio e convalidati dai sigilli vescovili, che promanano dalla funzione ecclesiastica (a prescindere, qui, dalla relazione papato-episcopato in linea gerarchica o non), o i vari tipi di documentazione comunale redatti da un notaio-*officialis*.

\* \* \*

Procedendo nelle classificazioni, per tradizione di studi si distinguono dalla diplomatica generale alcune diplomatiche speciali: per esempio, quelle dei regni romano-barbarici, degli imperatori del Sacro Romano Impero, dei re (e per noi dei re d'Italia), la diplomatica pontificia, comunale, vescovile, signorile, e infine la diplomatica del documento privato con la sua lunga coda di storia del notariato. All'interno, infine, di qualcuna delle diplomatiche speciali, gli indirizzi storiografici ritagliano temi ancor più particolari, relativi ad alcuni percorsi documentari sia nell'*iter* di formazione della documentazione sia nella sua tradizione manoscritta successiva: per esempio, il tema dei registri nella diplomatica pontificia e in quella dei re, imperatori, monarchi (dalle *Variae* di Cassiodoro del VI secolo per i re goti a Ravenna, ai registri perduti di Federico II, a quelli angioini, o a quelli dei monarchi nazionali di secondo medioevo) o quello dei protocolli notarili nella diplomatica del documento

privato; o il tema dei cartulari o *libri iurium* nella diplomatica comunale.

\* \* \*

Un'altra classificazione dei documenti, magari utile, potrebbe infine disegnarsi per generi documentari. Se, infatti, si allarga il concetto di documento diplomatico così come si è proposto e se si tiene fermo che la documentazione è rappresentazione di attività e prassi giuridiche, possiamo notare che, come quelle attività si organizzano e si svolgono in canali e in strutture tipiche, così specularmente si ramificano le relative rappresentazioni documentarie.

In questo senso, si potrebbe cominciare ad indicare i seguenti, ampi filoni di genere: documenti di atti privati; documenti pubblici autoritativi, graziosi e imperativi; documenti giudiziari; documenti di censimento, rilevamento, ricognitivi, pubblici e privati; documenti contabili, commerciali e fiscali; formulari; carteggi politici e di governo.

I documenti di atti privati, notarili e non, riguardano tutto il campo del negozio giuridico e si articolano nei vari tipi di esso.

I documenti pubblici autoritativi, graziosi e imperativi riguardano attività e manifestazioni di poteri legittimi, poteri di diritto (e non solo di fatto) e perciò tradotti in autorità e detentori di *imperium*. Essi riguardano vari e larghi tipi di attività, in particolare normativa (legislativa) e di governo (amministrativa). In linea di massima, porrei fra i documenti normativi, per esempio, le *constitutiones principum*, i *libri* giustinianeî (Istituzioni, Codice e Digesto) e le *Novellae* singolarmente, fino al *privilegium* (documento grazioso) inteso come *privata lex*<sup>159</sup>, gli Editti dei re longobardi, i Capitolari carolingi, il *Liber Augustalis* di Federico II e le codificazioni della Chiesa come il *Liber Extra* di Gregorio IX e il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, e così via via fino alle normazioni *in scriptis* di *ius proprium* e cioè fino agli Statuti comunali e alle *reformationes*, *provisiones*, *deliberationes*,

<sup>159</sup> Per il *privilegium*, che è «al fondo dell'esperienza giuridica altomedievale», v. U. SANTARELLI, *Privilegio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Milano 1986, pp. 713-723.

*ordinamenta*<sup>160</sup>, compresi gli statuti di istituzioni e categorie come quelle delle arti medievali. Porrei invece fra i documenti di governo, per esempio, i *codicilli* di nomina, i *praecepta*, i mandati e via dicendo. Rientrano fra i documenti pubblici gli eventuali processi verbali o *acta* che formalizzino procedimenti decisionali.

I documenti giudiziari o forensi fanno anch'essi riferimento, naturalmente, al potere legittimo in primo luogo e al suo esercizio giurisdizionale – anzi, in contesti arcaici come quello biblico o quello altomedievale la *iurisdictio* è il primo attributo della sovranità<sup>161</sup> –; essi, però, possono rappresentare un filone di genere a sé stante, visto che – che siano imperiali, regi o signorili, ecclesiastici o comunali – rappresentano procedimenti comunque analoghi nei medesimi tempi e spazi, tutti segnati all'origine da una vertenza da dirimere e chiudere o meglio dalla necessità di tutelare un'obbligazione *ex delicto* o *ex contractu*, insomma da un conflitto di interessi, e tutti organati da un contraddittorio.

I documenti di rilevamento e ricognitivi, pubblici e privati, raccolgono una ampia e varia massa di materiali: per esempio, censimenti, ruolini militari, la *Notitia dignitatum* del V sec.<sup>162</sup>, inventari di beni privati d'età romana<sup>163</sup>, politici altomedievali<sup>164</sup>, il *Domesday Book* dei beni fondiari nell'Inghilterra del 1086<sup>165</sup> o il *Catalogus baronum* del Meridione norman-

<sup>160</sup> Sul ruolo dello *ius proprium* basti ASCHERI, *I diritti del Medioevo* cit., pp. 246-249; sui testi normativi di istituzioni e categorie v. ancora *ibid.*, pp. 326-328.

<sup>161</sup> CORTESE, *Il diritto* cit., I, p. 317; sui tratti generali del concetto di giurisdizione, oggi, v. S. SATTA, *Giurisdizione (nozioni generali)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIX, Milano 1970, pp. 218-229.

<sup>162</sup> *Notitia dignitatum: accedunt Notitia urbis Constantinopolitanae et latercula provinciarum*, ed. O. SEECK, Berolini 1876 (rist. anast. Frankfurt am Main, Minerva, 1962).

<sup>163</sup> Per es. P. Tjäder 8 (a. 564), in TjÄDER, *Die nichtliterarischen* cit., I, pp. 240-242: tre brevi o *notitiae*.

<sup>164</sup> Per es. quegli *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. CASTAGNETTI, M. LUZZATI, G. PASQUALI, A. VASINA, Roma 1979 (Fonti per la storia d'Italia, 104).

<sup>165</sup> *Domesday-book, seu liber censualis Willwlmii primi regis Angliae, inter archivos regni in domo capitulari Westmonasterii asservatus ...*, ed. A. FARLEY, [London] 1783, vedi M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, p. 328.

no<sup>166</sup>, i catasti bassomedievali, o le Visite pastorali con accertamenti di condotte e di patrimoni.

Le scritture contabili, pubbliche e private, vanno da tutte le scritture d'imposta (estimi e pagamenti), ai *libri rationum* dei mercanti, ai libretti coloniali: tali scritture sono spesso plurime e cioè articolate e incrociate fra loro a riscontro, e hanno una funzione giuridica probatoria aggiunta a quella contabile-finanziaria.

I carteggi politici e di governo, lettere e copialettere, così come una parte dei carteggi dei mercanti, rientrano nel raggio di un agire giuridico-istituzionale e non possono in molti casi esserne estrapolati senza sconessioni o forzature storiche: penso, per esempi a caso, a lettere di magistrati e dignitari d'età romana, o ai carteggi della cancelleria fiorentina fra '300 e '400<sup>167</sup>, o ai carteggi dei ministri di Maria Teresa imperatrice nella seconda metà del '700 per accasare i tanti figli della sovrana, ove questo tipo di politica matrimoniale è fattore anche dell'assetto 'costituzionale' e dei rapporti internazionali del tempo, o alla tecnicità delle lettere nell'ambito del diritto internazionale e dei rapporti diplomatici di oggi; o penso ai carteggi dei mercanti, che impongono di distinguere attentamente la semplice lettera di comuni notizie dalle lettere di cambio, di credito, di vettura, di porto e via dicendo, che sono documenti diplomatici spaccati. E qui s'impone, purtroppo, una precisazione che sembrerebbe elementare e sarebbe sembrata banale per quel metodo storico che diceva Chabod (cap. I); ma una ricerca diretta da Armando Petrucci e appena avviata, dedicata alle *Lettere originali del medioevo latino (VII-XI sec.)*, impone di esprimere un veloce parere e un'obiezione di fondo. Quello della lettera – *epistula* o *litterae* – è un modello semplicissimo e perciò forte – (e)mittente, destinatario, testo, saluto esplicito o sottinteso, 'firma', data –, che fin dall'antichità è stato usatissimo dalla documentazione diplomatica: di

<sup>166</sup> *Catalogus Baronum*, I, ed. E. JAMISON, II, *Commentario*, a cura di E. CUOZZO, Roma 1972-1984 (Fonti per la storia d'Italia, 101).

<sup>167</sup> Per es. *l'Epistolario di Coluccio Salutati*, ed. F. NOVATI, I-IV, Roma 1891-1911 (Fonti per la storia d'Italia, 15-18 bis) nel quale alle lettere private si mescolano lettere politiche o anche ufficiali; sulla cancelleria fiorentina v. il classico D. MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, I-II, Rocca S. Casciano 1910 (rist. anast. Firenze, Le Lettere, 1987).

primo acchito vengono in mente rescritti imperiali in forma epistolare<sup>168</sup>, le lettere graziose o esecutorie dei papi, mandati e procure di privati e quant'altro. A sfogliare appena lo *Specimen* della collana suddetta<sup>169</sup> vengono anche all'occhio quei libelli e quelle *petitiones ad iurisdictionem* (*querelae, postulationes, denuntiationes*), proprio in forma epistolare fin dal tardoantico<sup>170</sup>, che sono importanti e schietti documenti diplomatici, pertinenti a quel genere giudiziario o forense ricordato sopra. Ora è vero che la ricerca di Petrucci e dei suoi allievi è rivolta agli «aspetti fisici» dell'epistolografia medievale (e cioè materia scrittoria, impaginazione, piegatura ecc.) e che essa è condotta con perizia tecnica e più che diligente impegno analitico; ma essa o elude o sbaglia il soggetto trattato, storicamente e diplomaticamente, se mira all'area «della vera e propria lettera missiva (cioè effettivamente inviata da una persona a un'altra a fini comunicativi)», visto che i testi proposti non sono affatto missive di comunicazione bensì sono tutti tecnicamente documenti giudiziari; peraltro, fatta salva la precisissima analisi 'codicologica', anche sotto il profilo paleografico tale ricerca potrebbe rischiare risultati di qualche tenuità storica, visto che la scrittura carolina «di tipo librario» (e normale-usuale?) degli esempi addotti tocca il grande tema della cultura (non materiale né fisica) di quei tempi, che riguarda tutto il bacino delle arti liberali con i suoi versanti 'specialistici' di materia religiosa o giuridica, bacino all'interno del quale il filo-tramite grafico disegna un ricamo più sofisticato e complesso delle nostre pur utili etichette paleografiche.

Un genere molto particolare, poi, è costituito dai formulari di ogni tempo. Essi riuniscono modelli di documenti ad uso della pratica, e forse potrebbero essere visti come l'unico genere 'dottrinale' e letterario della prassi, un genere comunque importantissimo, quando c'è, come refe-

<sup>168</sup> Rescritti di Vespasiano (a. 78), Domiziano (a. 82), Teodosio II (aa. 425-450), ed. SCHIAPARELLI, *Raccolta* cit., nn. 54, 55, 62.

<sup>169</sup> *Lettere originali del medioevo latino (VII-XI sec.)*, I, *Italia*, a cura di A. PETRUCCI, G. AMMANNATI, A. MASTRUZZO, E. STAGNI, *Specimen*, Firenze 2002, pp. 13 e ss.

<sup>170</sup> Esempi in ARANGIO RUIZ, *Negotia* cit., nn. 173 (a. 338), 175 (a. 368), 176 (a. 487).

rente ‘normativo’ per notai, per cancellerie ed uffici, per curie giudiziarie<sup>171</sup>.

Un genere molto delicato, infine, interessante certamente ma che solo in alcuni casi imputerei alla diplomatica, è rappresentato sia dai «cartulaires historiques» o «chroniques-cartulaires»<sup>172</sup>, sia dai ‘libri di ricordi’. Quanto al binario ‘cronachistico’, che però comprende un’ampia gamma di tipologie testuali e quindi richiede ulteriori riflessioni, due punti generalissimi vengono in mente: il fatto che, sin dai tempi biblici, il nocciolo del genere cronachistico consiste di genealogie o elenchi di cariche istituzionali che sembrano essere usati a fundamenta e a validità di quadri costituzionali nascenti (si pensi a *Cronache 1-2* dell’Antico Testamento che rappresentano l’«organizzazione del regno» citata da 1 Cr. 27, o si pensi al proemio-protocollo dell’*Editto* di Rotari con la serie dei re longobardi e la genealogia di Rotari stesso); viene in mente poi il fatto che nei cartulari con cronaca medievali, se il cartulario ha un fine probatorio (di prova scritta), la cronaca annessa abbia anch’essa un fine probatorio (di testimonianza messa per iscritto), e le due prove, documentaria e testimoniale, si rinforzino reciprocamente: questi fili darebbero una prima indicazione per le assonanze che si colgono fra cronache e testimonianze – i testi interrogati nei processi rispondono *de visu* ma anche *de auditu* o *de publica fama* –, per il caso famoso e straordinario della cronaca genovese di Caffaro<sup>173</sup> e per altro ancora, come la glossa *per libros antiquos* (in X,2,19,13) ad una decretale su un problema di confini diocesani, glossa che recita «scriptura antiquorum librorum facit fidem (...) Item si repe-

<sup>171</sup> BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., pp. 870-918; sui formulari notarili italiani del rinascimento giuridico e dell’età di diritto comune – dei maestri Ranieri, Salatiele, Rolandino, Zaccaria –, si v. innanzitutto la scuola bolognese di G. Orlandelli e R. Ferrara.

<sup>172</sup> Così R.-H. BAUTIER, *L’historiographie en France aux X<sup>e</sup> et XI<sup>e</sup> siècles (France du Nord et de l’Est)*, in *La storiografia medievale*, Spoleto 1970 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, XVII/2), pp. 816-822.

<sup>173</sup> G. ARNALDI, *Cronache con documenti, cronache “autentiche” e pubblica storiografia*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*. Atti del Congresso Internazionale per il 90° anniversario della fondazione dell’Istituto storico italiano (1883-1973), I, *Relazioni*, Roma 1976, pp. 360-362: Arnaldi da non diplomatista si è occupato a più riprese di questo tema e sempre con grande acume.

riatur scriptura in columna vel lapide ei statueretur. Quanto ai libri di ricordi, che spesseggiano dal tardo medioevo e che registrano storie di famiglia, essi non hanno certo una rilevanza giuridica originaria; ma possono contenere documenti – per esempio ricevute riguardanti l'economia familiare – o possono funzionare a tratti come le scritture di stato civile e precedenti dei Registri parrocchiali delle parrocchie: in un *Tractatus de instrumentis* pervenuto in apografo quattrocentesco una nota a margine recita: «tem creditur libro patris in quo scripssit diem nativitatis filiorum suorum ad probandam etatem eorum, ut l. 7, C. Si minor se maiorem dixerit» gC. 2,42,11<sup>174</sup>.

<sup>174</sup> Il *Tractatus* è opera di Niccolò Mattarelli, *doctor utriusque iuris* di fine Duecento, e ne sto approntando l'edizione; esso è trádito nel Vat. Lat. 4773, cc. 47v-50v, la nota in questione è a c. 49v.

**Bibliografia**

ABELARDO, *Lettere di Abelardo ed Eloisa*, introd. di M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri, traduz. e note di C. Scerbanenco, Milano 1996 (Rizzoli).

G. AMATO, *Documentazione costituzionale*, in *ED*, XIII, Milano 1964, pp. 599-607.

M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, II).

V. ARANGIO RUIZ, *Documenti probatorii e dispositivi in diritto romano* (1953), ora in Id., *Studi epigrafici e papirologici*, pp. 425-430.

V. ARANGIO RUIZ, *Documento romano, greco-romanizzato e bizantino* (1945), ora in Id., *Scritti di diritto romano*, IV, pp. 59-66.

V. ARANGIO RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano 1927 (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, ser. seconda: Scienze giuridiche, XVIII).

V. ARANGIO RUIZ, *Negotia*, in *FIRA*, III, Firenze 1943.

V. ARANGIO RUIZ, *Scritti di diritto romano*, I-IV, Napoli 1974-1977.

V. ARANGIO RUIZ, “*Sponsio*” e “*stipulatio*” nella terminologia romana (1962), ora in Id., *Scritti di diritto romano*, IV, pp. 281-312.

V. Arangio Ruiz, *Storia del diritto romano* (1937), Napoli 1957<sup>7</sup>, rist. anast. Napoli 1994.

V. ARANGIO RUIZ, *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli 1974.

V. ARANGIO RUIZ, *Le tavolette cerate ercolanesi e il contratto letterale* (1950), ora in Id., *Studi epigrafici e papirologici*, pp. 355-362.

V. ARANGIO RUIZ, *Il testamento di Antonio Silvano e il senatoconsulto di Nerone* (1952), ora in ID., *Studi epigrafici e papirologici*, pp. 382-389.

G.G. ARCHI, “*Civiliter vel criminaliter agere*”. In *tema di falso documentale* (1947), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, pp. 1588-1668.

G.G. ARCHI, *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano* (1943), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, pp. 1779-1853.

G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso* (1941), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, pp. 1487-1587.

G.G. ARCHI, *La prova nel diritto del Basso Impero* (1961), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, pp. 1855-1881.

G.G. ARCHI, *Scritti di diritto romano*, I-III, Milano 1981 (Università di Firenze, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 42/1-3).

G.G. ARCHI, *Studi sulla “stipulatio”*. I, *La “querella non numeratae pecuniae”* (1938), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, I, pp. 521-641.

G. ARNALDI, *Cronache con documenti, cronache “autentiche” e pubblica storiografia*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*. Atti del Congresso Internazionale per il 90° anniversario della fondazione dell’Istituto storico italiano (1883-1973), I, *Relazioni*, Roma 1976, pp. 351-374.

M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000 (Carocci).

G. ASTUTI, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano. Parte generale*, I, Milano 1952 (Giuffrè).

G. ASTUTI, *I principî fondamentali dei contratti nella storia del diritto italiano* (1957), ora in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, II, Napoli 1984 (*Ius nostrum*, 1.II), pp. 1031-1069.

F. D'AYALA VALVA, *Notificazione (diritto tributario)*, in *ED*, XXVIII, Milano 1978, pp. 735-744.

C. BARONIO, *Annales ecclesiastici*, tt. I-XII, Romae, ex typographia Vaticana, 1588-1607.

R. BARTHES, *Elementi di semiologia* (1964), Torino 1992<sup>17</sup> (Einaudi).

R. BARTHES, *Lettura e testualità. Teoria del testo* (1973), in ID., *Scritti. Società, testo, comunicazione*, Torino 1998 (Einaudi), pp. 227-243.

R.-H. BAUTIER, *Leçon d'ouverture du cours de diplomatique à l'École des chartes (20 octobre 1961)*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», CXIX (1961), pp. 194-225.

R.-H. BAUTIER, *L'historiographie en France aux Xe et XIe siècles (France du Nord et de l'Est)*, in *La storiografia altomedievale. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo* (10-16 aprile 1969), XVII/2, Spoleto 1970, pp. 793-855.

E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I, *Economia, parentela, società*, ed. it. a cura di M. Liborio, Torino 1976 (Einaudi).

B. BIONDI, *Contratto e stipulatio* (1958), ora in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano 1965, pp. 249-256.

P. BISOGNO, *Teoria della documentazione*, Milano 1980 (Franco Angeli ed.).

BLONDUS FLAVIUS FORLIVIENSIS, *De Roma triumphante libri X...*, Basileae, per Hieron. Frobenium et Nicol. Episcopium, 1559.

N. BOBBIO, *Consuetudine (teoria generale)*, in *ED*, IX, Milano 1961, pp. 426-442.

N. BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova 1942.

N. BOBBIO, *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico* (1985), Torino 1995<sup>2</sup> (Einaudi).

N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Torino 1999 (Biblioteca Einaudi, 73).

R. BODEI, *Se la storia ha un senso*, Bergamo 1997 (Moretti e Vitali ed.).

M.J. BONELL, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, in *ED*, XXVIII, Milano 1978, pp. 533-542.

A. DE BOÜARD, *Manuel de diplomatie française et pontificale*, I, *Diplomatie générale*, II, *L'acte privé*, Paris 1929-1948.

P. BOYANCE, *Les Romains, peuple de la fides*, in «Bulletin de l'Association Guillaume Budé», Suppl. Lettres d'humanité, 23 (1964), pp. 419-435.

F. BRANDILEONE, *Note a recenti difese del contratto letterale nell'antico diritto greco* (1923), in ID., *Scritti di storia*, pp. 379-405.

F. BRANDILEONE, *Scritti di storia del diritto privato italiano editi dai discepoli*, a cura di G. Ermini, II, Bologna 1931.

F. BRANDILEONE, *La "stipulatio" nell'età imperiale romana e durante il medioevo* (1928), in ID., *Scritti di storia*, pp. 421-488 (età romana), 489-528 (medioevo).

F. BRANDILEONE, *Sulla supposta "obligatio litterarum" nell'antico diritto greco* (1919-1920), in ID., *Scritti di storia*, pp. 293-378.

F. BRAUDEL, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni* (1985; trad. it. 1987), Milano 200213.

F. BRAUDEL, *Memorie del Mediterraneo* (1969), Milano 1998 (Bompiani).

F. BRAUDEL, *Storia, misura del mondo* (1997), Bologna 1998 (Il Mulino).

- E. BRESCIANI, *Sulle rive del Nilo*, Roma-Bari 2000 (Laterza).
- H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia* (1912-1915), trad. it. di A.M. Voci Roth, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi 10).
- H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunden*, 1, Berlin 1880, rist. anast. Aalen 1961.
- M. BUCHANAN, *Ubiquità. Dai terremoti al crollo dei mercati, dai trend della moda alle crisi militari: la nuova legge universale del cambiamento* (2000), Milano 2001 (Mondadori).
- O. CALABRESE, *Breve storia della semiotica. Dai Presocratici a Hegel*, Milano 2001 (Feltrinelli).
- F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di Diritto comune pubblico*, Milano 19573 (Giuffrè).
- F. CALASSO, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano* (1957), Milano 19672 (Giuffrè).
- P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991 (NIS).
- A. CANDIAN, *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, pp. 579-595.
- G. CANSACCHI, *Notificazione (diritto internazionale pubblico)*, in *ED*, XXVIII, Milano 1978, pp. 741-747.
- M. CAPPELLETTI, *Procédure orale et procédure écrite*, Milano 1971 (Studi di diritto comparato, 4).
- M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994 (Il Mulino).

F. CARNELUTTI, *Documento (teoria moderna)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VI, Torino 1957, pp. 85-89.

F. CARNELUTTI, *Documento e negozio giuridico*, in «Rivista di diritto processuale civile», III (1926), pp. 181-220.

F. CARNELUTTI, *La prova civile, Parte generale: Il concetto giuridico della prova* (1915), Milano 1992.

F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova 1935.

P. CARUCCI, *Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione*, Roma 1987 (NIS).

S. CASSESE, *I Beni Culturali da Bottai a Spadolini*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 35 (genn./dic. 1975), pp. 116-142.

*Catalogus Baronum*, I, ed. E. JAMISON, II, *Commentario* a cura di E. Cuozzo, Roma 1972-1984 (Fonti per la storia d'Italia, 101).

CDL = *Codice Diplomatico Longobardo*, I-V, Roma 1929-2003 (Fonti per la storia d'Italia, 62-66): I-II, a cura di L. SCHIAPARELLI; III/1, a cura di C. BRÜHL; III/2, *Indici*, a cura di Th. KÖLZER; IV/1, a cura di C. BRÜHL; IV/2, *I diplomi dei duchi di Benevento*, a cura di H. ZIELINSKI; V, *Le chartae dei Ducati di Spoleto e di Benevento*, a cura di H. ZIELINSKI.

G. CENCETTI, *Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana* (1940), ora in ID., *Scritti archivistici*, pp. 171-220.

G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica* (1939), ora in ID., *Scritti archivistici*, pp. 38-46.

G. CENCETTI, *La preparazione dell'Archivista* (1952), ora in ID., *Scritti archivistici*, pp. 135-168.

G. CENCETTI, *Ricerche sulla scrittura latina nell'età arcaica* (1956-57), ora in ID., *Scritti di paleografia*, pp. 137-169.

G. CENCETTI, *Scritti archivistici*, Roma 1970 (Il Centro di ricerca ed. - Fonti e studi di Storia legislazione e tecnica degli archivi moderni).

G. CENCETTI, *Scritti di paleografia*, a cura di G. Nicolaj, Dietikon-Zürich 1992.

G. CENCETTI, *Tabularium principis* (1953), ora in ID., *Scritti archivistici*, pp. 221-259.

G. CENCETTI, *Vecchi e nuovi orientamenti nello studio della paleografia* (1948), ora in ID., *Scritti di paleografia*, pp. 26-45.

W. CESARINI SFORZA, *Diritto, religione e magia*. Relazione al IV Congresso internazionale di diritto comparato (1954), ora in ID., *Idee e problemi di filosofia giuridica*, Milano 1956, pp. 311-333.

W. CESARINI SFORZA, *Diritto (teoria generale)*, in *ED*, XII, Milano 1964, pp. 630-647.

F. CHABOD, *Lezioni di metodo storico*, Bari 1969 (Laterza).

*ChLA* = *Chartae Latinae antiquiores*. *Fac-simile edition of the Latin charters prior to the ninth century*, edited by A. Bruckner and R. Marichal, voll. I-II, Olten & Lausanne-Dietikon 1954-1998.

*CIL* = *Corpus Inscriptionum Latinarum*, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Borussicae editum, I, fasc. 4, Berolini 1986<sup>2</sup>; VI/4, Berolini 1894-1933.

C. CIMMINO, *Vita quotidiana degli Egizi*, Milano 1985-2001 (Bompiani).

C.M. CIPOLLA, *Le leggi fondamentali della stupidità umana* (1976), in ID., *Allegro ma non troppo*, Bologna 1988 (Il Mulino).

C.M. CIPOLLA, *Istruzione e sviluppo. Il declino dell'analfabetismo nel mondo occidentale* (1969), Torino 1971 (Biblioteca di storia economica e sociale).

P. CLASSEN, *Kaiserreskript und Königsurkunden. Diplomatiscbe Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter*, Thessaloniki 1977 (Byzantine Texts and Studies, 15).

*La codification des lois dans l'antiquité. Actes du Colloque de Strasbourg, 27-29 nov. 1997*, éd. par Ed. Lévy, Paris 2000 (Univ. Marc Bloch de Strasbourg. Travaux du Centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques, 16).

M. CONDRY, *Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanants du sénat, de l'époque de César à celle des Sévères*, in *La mémoire perdue*, pp. 65-102.

E. CORTESE, *Catasto (età medievale e moderna)*, in *ED*, VI, Milano 1960, pp. 486-494.

E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto medioevo*, II, *Il basso medioevo*, Roma 1995.

E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000.

E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma 1966, rist. anast. Roma 1982 (Bulzoni).

E. CORTESE, *Norma (storia)*, in *ED*, XXVIII, Milano 1973, pp. 393-411.

*Decretales d. Gregorii papae IX ...*, Venetiis, apud Juntas, 1605.

M.A. DE' DOMINICIS, *Di alcuni testi occidentali delle 'Sententiae' riflettenti la prassi postclassica*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli 1953, pp. 507-542.

P. DE FRANCISCI, *Arcana Imperii*, I, Milano 1947.

G. DELLA PERGOLA, *Le città antiche cosmogoniche*, Torino 2000 (Universale di Architettura, collana diretta da B. Zevi, 74).

A. DELL'ORO, "Mandata" e "litterae". *Contributo allo studio degli atti giuridici del Princeps*, Bologna 1960.

F. DE MARINI AVONZO, *Critica testuale e studio storico del diritto. Appunti dalle lezioni introduttive al corso di Esegesi delle fonti del diritto romano aa. 1969-70*, Torino 1970.

V. DENTI, *Prova documentale (diritto processuale civile)*, in *ED*, XXXVII, Milano 1988, pp. 713-721.

F. DÖLGER - J. KARAYANNOPULOS, *Byzantinische Urkundenlehre, I, Die Kaiserurkunden*, München 1968.

*Domesday-book, seu liber censualis Willelmi primi regis Angliae, inter archivos regni in domo capitulari Westmonasterii asservatus ...*, ed. A. FARLEY, [London] 1783.

A. DUMAS, *Étude sur le classement des formes des actes*, in «Le Moyen âge», XLIII (1933), pp. 81-97, 145-182, e XLIV (1934), pp. 17-41.

*Ecclesiastica historia ... secundum singulas centurias ... per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica ...*, I-XIII, Basileae 1559-1574.

*ED* = *Enciclopedia del diritto* diretta da F. Calasso, I-XLVI più 2 voll. di Indici e 1 vol. di Aggiornamento, Milano 1958-1997 (Giuffrè).

M. ELIADE, *Prima e dopo il "miracolo biblico"* (1937), ora in ID., *L'isola di Euthanasius. Scritti letterari*, trad. it. Torino 2000 (Bollati Boringhieri), pp. 93-98.

*Epistolario di Coluccio Salutati*, ed. F. NOVATI, I-IV, Roma 1891-1911 (Fonti per la storia d'Italia, 15-18 bis).

R. ESCARPIT, *Scrittura e comunicazione* (1973), Milano 1976 (Garzanti).

D. FARIAS, *Stato (filosofia del diritto)*, in *ED*, XLIII, Milano 1990, pp. 693-708.

H. FICHTENAU, *La situation actuelle des études de diplomatique en Autriche*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 119 (1961), pp. 5-20.

J. FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre*, I-II, Innsbruck 1877-1878.

I. FINKELSTEIN - N.A. SILBERMAN, *Le tracce di Mosè. La Bibbia fra storia e mito*, trad. it. Roma 2002.

M. FIORAVANTI, *Stato (storia)*, in *ED*, XLIII, Milano 1990, pp. 708-758.

*FIRA = Fontes iuris Romani antejustiniani*, I, *Leges*, a cura di S. Riccobono; II, *Auctores*, a cura di G. Baviera; III, *Negotia*, a cura di V. Arangio Ruiz, Firenze 1940-1943.

E. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, Padova 1864-1926, rist. anast. Bologna 1965 (Forni).

E. FROMM, *I cosiddetti sani. La patologia della normalità* (1991), Milano 1997 (Mondadori).

V. FROSINI, *Ordinamento giuridico (filosofia)*, in *ED*, XXX, Milano 1980, pp. 639-654.

D. GAETA, *Documenti di bordo*, in *ED*, XIII, Milano 1964, pp. 637-653.

F. GALLO, *Riflessioni sulla funzione della scrittura in C. 4,21,17*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano 1965, pp. 411-443.

J. GAUDEMET, *Les ordalies au moyen âge: doctrine, législation et pratique canoniques*, in *La preuve*, II, pp. 99-135.

M.S. GIANNINI, *Amministrazione pubblica. a) Premessa storica*, in *ED*, II, Milano 1958, pp. 231-233.

M.S. GIANNINI, *Atto amministrativo*, in *ED*, IV, Milano 1959, pp. 157-196.

- M.S. GIANNINI, *Certezza pubblica*, in *ED*, VI, Milano 1960, pp. 769-792.
- M.S. GIANNINI, *Documentazione amministrativa*, in *ED*, XIII, Milano 1964, pp. 596-599.
- M.S. GIANNINI, *I Beni Culturali*, in «Rivista trimestrale di Diritto pubblico», 26 (1976), pp. 3-38.
- M. GIORGIANNI, *Forma degli atti. a) Diritto privato*, in *ED*, XVII, Milano 1968, pp. 988-1007.
- A. GIRY, *Manuel de diplomatie*, Paris 1894, rist. Paris 1925.
- H.R. GNEIST, *Die formellen Verträge des neueren römischen Obligationenrechts in Vergleichung mit den Geschäftsformen des griechischen Rechts*, Berlin 1845.
- L. GODART, *L'invenzione della scrittura. Dal Nilo alla Grecia*, Torino 1992 (Einaudi).
- P.G. GOIDANICH, *Rapporti culturali e linguistici tra Roma e gli Italici. Origine antica della cultura in Roma. L'iscrizione arcaica del Foro Romano e il suo ambiente archeologico. Suo valore giuridico*, in «Atti della R. Accademia d'Italia. Memorie della classe scienze morali e storiche», s. VII, III, fasc. 7 (1943), pp. 467-482.
- E.H. GOMBRICH, *Breve storia del mondo* (1985), Milano 20005 (Salani ed.).
- E. GRASSO, *Titolo esecutivo*, in *ED*, XLIV, Milano 1992, pp. 685-701.
- G. GROSSO, *Contratto (diritto romano)*, in *ED*, IX, Milano 1961, pp. 750-751.
- G. GROSSO, *Il sistema romano dei contratti*, Torino 19633 (Giappichelli ed.).
- O. GUYOTJEANNIN - J. PICKE - B.-M. TOCK, *Diplomatique médiévale*, Brepols 1993 (L'Atelier du médiéviste, 2).

O. HAGENEDER, *Heinrich Fichtenau*, in «Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 150 (2000), pp. 444-456.

O. HAGENEDER, *Kanonistisches Recht, Papsturkunden und Herrscherurkunden. Überlegungen zu einer vergleichenden Diplomatik am Beispiel der Urkunden Friedrichs III.*, in «Archiv für Diplomatik», 42 (1996), pp. 419-443.

O. HAGENEDER, *Probleme des päpstlichen Kirchenregiments im hohen Mittelalter (ex certa scientia, non obstante, Registerführung)*, in «Lectiones eruditorum extraneorum in facultate philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae», 4 (1995), pp. 49-77.

E.A. HAVELOCK, *La Musa impari a scrivere. Riflessioni sull'oralità e l'alfabetismo dall'antichità al giorno d'oggi* (1986), Roma-Bari 1987 (Laterza).

P. HERDE, *Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts*, I-II, Tübingen 1970 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 31-32).

P. HERDE, rec. a *Harry Bresslau, Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia, trad. it.*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 20 (2000), 709-710.

J. HUIZINGA, *Homo ludens*, trad. it. Torino 1946 (Einaudi).

*Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. CASTAGNETTI, M. LUZZATTI, G. PASQUALI, A. VASINA, Roma 1979 (Fonti per la storia d'Italia, 104).

P. KRÜGER, *Histoire des sources du droit romain*, in Th. Mommsen - J. Marquardt, *Manuel des antiquités romaines*, XVI, trad. fr. a cura di M. Brisaud, Paris 1894.

C. LAVAGNA, *Autorità (diritto pubblico)*, in *ED*, IV, Milano 1959, pp. 477-486.

J. LE GOFF, *Documento/monumento*, in *Enciclopedia Einaudi*, V, Torino 1978, pp. 38-48.

*Lettere originali del medioevo latino (VII-XI sec.)*, I, Italia, a cura di A. PETRUCCI, G. AMMANNATI, A. MASTRUZZO, E. STAGNI, *Specimen*, Firenze 2002 (Scuola Normale Superiore di Pisa).

E. LEVY, *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar 1956 (Forschungen zum römischen Recht, 7).

J.-Ph. LÉVY, *Le problème de la preuve dans les droits savants du Moyen Age*, in *La preuve*, II, pp. 137-167.

J.-Ph. LÉVY, *Les classifications des preuves dans l'histoire du droit*, in *La preuve en droit*. Etudes publiées par Ch. Perelman et P. Foriers, Bruxelles 1981, pp. 27-58.

J. MABILLON, *De re diplomatica libri VI ...*, Luteciae Parisiorum, sumptibus viduae L. Billaine, 1681.

F. MACINO, *Documenti diplomatici romani e provinciali dal I sec. a.C. al III sec. d.C.*, tesi di Diploma (rel. G. Nicolaj), Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', a.a. 1998-1999.

D. MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali* (1964), Milano 1980.

B. MALINOWSKI, *Diritto e costume nella società primitiva* (1926), Roma 1972 (Newton Compton ed.).

A. MALINVERNI, *Documento (diritto penale)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, pp. 622-636.

A. MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano 1958.

R. MANSELLI, *Il Medioevo. Introduzione storiografica*, Torino 1967.

V. MAROTTA, *Mandata Principum*, Torino 1991.

G. MARTINOTTI, *Informazione e sapere*, in *La memoria del sapere*, pp. 359-389.

F. MARTORANO, *Titoli di credito (in genere)*, in *ED*, XLIV, Milano 1992, pp. 572-609.

F. MARTORANO, *Titoli di credito (titoli all'ordine)*, in *ED*, XLIV, Milano 1992, pp. 614-624.

D. MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, I-II (1910), rist. anast. Firenze 1987 (Le Lettere).

F. MASTROPAOLO, *Registrazione di atti*, in *ED*, XXXIX, Milano 1988, pp. 447-465.

D. MATTHEW, *Atlante dell'Europa medievale* (1983), Novara 1989 (Istituto Geografico De Agostini).

F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, con nota di Paleogr. Commerciale a cura di E. Cecchi*, Firenze 1972 (Istituto internazionale di Storia economica F. Datini, Documenti, 1).

*La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994 (Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 30).

*La memoria del sapere. Forme di conservazione e strutture organizzative dall'antichità a oggi*, a cura di P. Rossi, Roma-Bari 1988 (Laterza).

M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi*, Napoli 1998.

L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs* (1891), Leipzig 19352.

C. MOALTI, *Les archives des terres publiques à Rome (Ier siècle av. – Ier siècle ap. J.-C.): le cas des assignations*, in *La mémoire perdue*, pp. 103-119.

F. MODUGNO, *Istituzione*, in *ED*, XXIII, Milano 1973, pp. 69-96.

F. MODUGNO, *Norma (teoria generale)*, in *ED*, XXVIII, Milano 1973, pp. 328-393.

Th. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano* (1893; 1907<sup>2</sup>), trad. it. di P. Bonfante a cura di V. Arangio-Ruiz, Milano 19432, rist. anast. Milano 1973 (CELUC).

Th. MOMMSEN, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti* (1858), in ID., *Juristische Schriften*, III, Berlin 1907, pp. 290-313.

S. MOSCATI, *Apparenza e realtà. Arte figurativa nell'antico Oriente*, Milano 1976.

S. MOSCATI, *Civiltà del mare. I fondamenti della storia mediterranea*, con una nota di F. Tessitore, Napoli 2001 (Liguori).

S. MOSCATI, *Italia ricomparsa. Trent'anni di grandi scoperte archeologiche*, Milano 2000 (TCD).

S. MOSCATI, *Luci sul Mediterraneo. Dai manoscritti del Mar Morto ai cartaginesi in Italia: tre millenni di vicende storiche, di concezioni religiose, di creazioni artistiche alla luce dell'archeologia* (1955-1993), I-II, Roma 1995 (Quasar).

S. MOSCATI, *Tra Tiro e Cadice. Temi e problemi degli studi fenici*, Roma 1989 (II Università degli Studi di Roma. Dipartimento di Storia, Studia Punica 5).

B. NICHOLAS, *The Form of the Stipulation in Roman Law*, in «The Law Quarterly Review», 69 (1953), pp. 63-79, 233-252.

G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994, a cura di C. Scalon, Udine 1996, pp. 153-198.

G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLIV/1, Spoleto 1997, pp. 347-379.

G. NICOLAJ, *Giorgio Cencetti: un Maestro per sempre*, in *Giorgio Cencetti e la scrittura latina*. Atti del Convegno di Bologna del 24 febbraio 1999, Bologna 2000 (Ed. Pendragon), pp. 35-49.

G. NICOLAJ, *Originale, authenticum, publicum: Una sciarada per il documento diplomatico*, in *Charters, Cartularies and Archives: The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West*. Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton-New York, 16-18 Sept. 1999), ed. A.J. Kosto and A. Winroth, Toronto 2002 (Papers in Medieval Studies, 17), pp. 8-21.

G. NICOLAJ, *Sentieri di diplomatica*, in «Archivio storico italiano», CXLIV (1986), pp. 305-331.

C. NICOLET, *Documents fiscaux et géographie de la Rome ancienne*, in *La mémoire perdue*, pp. 149-172.

G. NOCERA, *Autorità (premessa storica)*, in *ED*, IV, Milano 1959, pp. 465-476.

*Notitia dignitatum: accedunt Notitia urbis Constantinopolitanae et latercula provinciarum*, ed. O. SEEK, Berolini 1876, rist. anast. Frankfurt am Main 1962.

W.J. ONG, *Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola* (1982), Bologna 1986 (Il Mulino).

*Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molto, P. Schiera, Bologna 1994 (Il Mulino).

J.C. van Oven, *La stipulation a-t-elle dégénéré?*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiede», 26 (1958), pp. 409-436.

C. Paoli, *Diplomatica*, nuova ed. aggiornata da G.C. Bascapè, Firenze 1942, rist. anast. Firenze 1969 (Le Lettere).

F. Pastori, *Appunti in tema di sponsio e stipulatio*, Milano 1961.

V. Perchinunno, *Prova documentale (diritto processuale penale)*, in *ED*, XXXVII, Milano 1988, pp. 721-728.

G. Perego, *Atlante didattico della Bibbia*, Milano 2000 (Ed. San Paolo).

U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972 (*Ius nostrum*, 17,1).

U. Petronio, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*. Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989 (= «Atti della Società ligure di Storia Patria», n.s., XXIX, fasc. II), pp. 53-78.

G. Pettinato, *Mitologia sumerica*, Torino 2001 (UTET).

V. Piergiovanni, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno Internazionale per le celebrazioni colombiane (Genova, 12-14 marzo 1992), Milano 1994 (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 73-89.

K.R. Popper, *Il mito della cornice. Difesa della razionalità e della scienza* (1994), trad. it. Bologna 1995 (Il Mulino).

K.R. Popper, *Miseria dello storicismo* (1957), Milano 1975 (Feltrinelli).

A. Pratesi, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958 (Studi e testi, 197).

A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale* (1979), Roma 19862 (Jouvence).

*La preuve*, I, *Antiquité*, II, *Moyen Age et Temps modernes*, Bruxelles 1965 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XVI-XVII).

W. Prevenier, *La Commission internationale de Diplomatie (1965-2000)*, Turnhout 2000 (Brepols).

S. Pugliatti, *Diritto pubblico e diritto privato*, in *ED*, XII, Milano 1964, pp. 696-746.

G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*, con la collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca, Torino 19913.

G. Pugliese, *La prova nel processo romano classico*, in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», n.s., XI/1 (1960), pp. 386-424, ried. in *La preuve*, I, pp. 277-348.

G. Pugliese, *La simulazione nei negozi giuridici. Studio di diritto romano*, Padova 1938.

C. Punzi, *Notificazione (diritto processuale civile)*, in *ED*, XXVIII, Milano 1978, pp. 641-675.

O. Redlich, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, in W. Erben - L. Schmitz-Kallenberg - O. Redlich, *Urkundenlehre*, III, München-Berlin 1911 (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, 4. Abt.).

S. Riccobono, *Leges*, in *FIRA*, I, Firenze 1941.

S. Riccobono, *Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustiniano*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Rom. Abt., XLVIII (1914), pp. 214-305, LVI (1922), pp. 262-397.

P.S. Richter, *Notificazione (diritto amministrativo)*, in *ED*, XXVIII, Milano 1978, pp. 729-735.

C. Rivière, *Introduzione all'antropologia* (1995), Bologna 1998 (Il Mulino).  
*Rolandino 1215-1300. Alle origini del notariato moderno*, Catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Medievale, 12 ottobre-17 dicembre 2000), a cura di G. Tamba, Bologna 2000.

P. Rossi, *Specializzazione del sapere e comunità scientifica*, in *La memoria del sapere*, pp. 315-357.

M.T. Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, con un contributo di H.A. Hoffner, jr., Atlanta (Georgia) 1995 (Scholars Press).

T. Rumboldt, *Catasto (diritto attuale)*, in *ED*, VI, Milano 1960, pp. 495-511.

A.M. Sandulli, *Documento (diritto amministrativo)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, pp. 607-622.

U. Santarelli, *Privilegio (diritto intermedio)*, in *ED*, XXXV, Milano 1986, pp. 713-723.

C. Saporetti, *Antiche leggi. I "Codici" del Vicino Oriente Antico*, Milano 1998 (Rusconi).

S. Satta, *Commentario al Codice di procedura civile*, Milano 1966.

S. Satta, *Giurisdizione (nozioni generali)*, in *ED*, XIX, Milano 1970, pp. 218-229.

S. Satta, *Il mistero del processo* (1949), ora in ID., *Il mistero del processo*, Milano 1994 (Adelphi), pp. 11-37.

S. Satta, *Sottofondo di una polemica sul titolo esecutivo* (1967), ora in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova 1968, pp. 300-310.

M. Scarlata-Fario, *Falsità e falso (parte storica)*, in *ED*, XVI, Milano 1967, pp. 507-522.

L. Schiaparelli, *Raccolta di documenti latini*, I, *Documenti romani*, Como 1923, rist. anast. Torino 1969.

F. Schulz, *I principii del diritto romano* (1934), trad. it. a cura di V. Arangio Ruiz, Firenze 1949.

A. Segrè, *Note sul documento esecutivo greco-egizjo*, in «Aegyptus», VIII (1927), pp. 293-334 e IX (1928), pp. 3-104.

A. Segrè, *Note sul documento nel diritto greco-egizjo*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», 1925, pp. 67-161.

A. Segrè, *Note sulla forma del documento greco-romano*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», 1926, pp. 69-104.

M. Simonetti - E. Prinzivalli, *Letteratura cristiana antica. Antologia di testi*, I, *Dalle origini al terzo secolo*, Casale Monferrato 1996 (Piemme).

J.A. Soggin, *Introduzione all'Antico Testamento*, Brescia 19874.

V. Starace, *Notificazione (diritto processuale internazionale)*, in *ED*, XXVIII, Milano 1978, pp. 747-756.

F. Steffens, *Paléographie latine. 125 Fac-similés en phototypie...*, ed. fr. dell'ultima ed. tedesca, Paris 1910, rist. anast. Roma 1982.

*Tablettes Albertini. Actes privés de l'époque vandale (fin du Ve siècle)*, édités et commentés par C. Courtois, L. Leschi, Ch. Perrat, Ch. Saumagne, Paris 1952.

M. Talamanca, *Catasto (diritti antichi)*, in *ED*, VI, Milano 1960, pp. 479-485.

C. Taormina, *Notificazione (diritto processuale penale)*, in *ED*, XXVIII, Milano 1978, pp. 675-729.

A. Tenenti, *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna 1987 (Il Mulino).

*Thesaurus Linguae Latinae*, V/1, Lipsia 1909-1924; VIII, Lipsia 1936-1966.

J.-O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I-II, Lund-Stockholm 1955-1982; *Tafeln Band*, Lund 1954.

A.J. Toynbee, *Il racconto dell'uomo* (1976), trad. it. (1977) Milano 2000 (Garzanti).

*I Vangeli apocrifi*, a cura di M. Craveri (1969), Torino 1990 (Einaudi).

E.E. Vardiman, *Il nomadismo. Alle origini della civiltà nel Medio Oriente* (1977), Bologna 1998 (Il Mulino).

*Vocabulaire international de la Diplomatie*, a cura della *Commission internationale de Diplomatie (Comité international des sciences historiques)*, ed. Ma Milagros Cárcel Ortí, València 1994.

A.M. Voci Roth, *Harry Bresslau, l'ultimo allievo di Ranke*, in «Buletto dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 100 (1995), pp. 235-295.

M. Weber, *Economia e società*, III, *Sociologia del diritto* (1922), Milano 1995 (Edizioni di Comunità).

A. Winkler, *Gaius III, 92, anlässlich der These von B. Nicholas: nur die hier genannten Stipulationsformen seien bis zum Jahre 472 zugelassen gewesen*, in «Revue internationale des droits de l'antiquité», 3e sér., V (1958), pp. 603-636.

A. Zanfarino, *Potere e potestà. I. Potere (in generale). a) Filosofia del diritto*, in *ED*, XXXIV, Milano 1985, pp. 599-610.

G. Zanobini, *Amministrazione pubblica. b) Nozione e caratteri generali*, in *ED*, II, Milano 1958, pp. 233-240.

## TAVOLE

5. FIGURA  
470

**P**INDINOIE Anno dñice incarnationis millesimo centesimo septimo  
 regnante henrico rege mense iudic quinto decimo. Manifesti sumus  
 nos ramundinus et bertramus et zep herui ffr filii quida zep herui quida  
 le p hoc scriptu conuenientie et pmissionis spondim et pmutam et  
 obligam nos et nros filios et heredes ubi scilicet eccle et monasterio  
 scay unguis flore et lucalle. et ubi scilicet eccle sei petri q dñ maior  
 iuxta curiam arema. et ubi dono Teudaldo abba cuiusq sue  
 cessoribz abbatibz de domo habitacionis nre qui in comutatione ac  
 cepim a te isto Teudaldo abba q si q ex nob aut curia dete  
 rim aut iudicim aliq edificiu ibi fecerim q nraqua habebim  
 illud aut tenebim adlesione ut dñm de ista pecta sei  
 flore et lucalle et de eccle sei petri qui dñ maior. sed ad  
 adiutoriu et defensione et pteccionē p dicitay eccleay si op  
 fuerit p dicitu edificiu habebim et exinde ut dicitu est  
 auxiliu et pteccionē et defensione si opus fuerit p bona fide  
 pstabimus tā nos ista ffr qua et nri filii & heredes ut ille q  
 in p dicitu domo aliq edificiu fecit. aut qcuq curi anob exan  
 ditu apparuerit ad p dicitas eccleas scay flore et lucalle et sei  
 petri q dñ maior. si uo ita ut dicitu est et in hoc scriptu  
 legit inuolabiliter n obseruauerim ubi isto Teudaldo abba  
 cuiusq successoribz abbatibz et iudicis eccleis. et simus uob eo  
 posuim et cōposuim et cōponam pena argenti obtumi libras  
 triginta et soluta pena hoc scriptu maneat sep firmu. vñ et me  
 rui accepim mobiles res in ualente libras triginta obtumi ar  
 genti p confirmanda ista nra pmissione. vñ hoc scriptu conueni  
 entie et pmissionis anob istis ffrz factu ē ut sup actu aptra ffr  
 Signa *Y* manu istoz ffrū ramundini et bertrami et zep be  
 rui q hoc scriptu conuenientie et pmissionis scribe rogauerunt.  
 Signa *Y* manu pagineri filii quida hominelli de noseo. et  
 polandini filii quida pagani. et ildebrandoli ioualdone. et uba filii  
 quida ubri. et rogeri filii fantini rogatoz res tuum.

ES P  
60 Petrus Notus Scripsi et copleui.



GIACOMO  
DEL TITOLO DEI SS. GIOVANNI EVANGELISTA E PETRONIO A CAMPO DE FIORI  
DELLA SANTA ROMANA CHIESA PRETE  
CARDINALE BIFFI  
PER GRADIA DI DIO E DELLA S. SED. APOSTOLICA  
ARCIVESCOVO DI BOLOGNA

Cancellaria Arcivescovile Prot. 2227    Tit. 33    Fasc. 3    Anno 2002

ATTO DI DEDICAZIONE DELL'ALTARE  
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. NICOLÒ DI CALCARA

Nell'anno del Signore duemiladue, questo giorno domenica 14 aprile, Terza di Pasqua, io sottoscritto GIACOMO Card. BIFFI, Arcivescovo di Bologna, ho compiuto la solenne dedizione del nuovo Altare della Chiesa parrocchiale di S. Nicolò di Calcara, in Comune di Crepellano al numero 34 di Via Mazzini, in questa Arcidiocesi di Bologna.

La Liturgia della dedizione è stata celebrata secondo la vigente tradizione italiana dell'Ordo Dedicatiois Ecclesiae et Altaris e tutti i riti prescritti sono stati esattamente compiuti.

A pubblica fede e memoria del Rito celebrato, sottoscrivo il presente Atto, che viene firmato anche dal Rev. Don Parroco Don GIUSEPPE DONATI, e da due testimoni la Segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale ANNA MARIA ZACCHI LENZARINI e l'Accolto MAURIZIO SELVINI, in rappresentanza della comunità parrocchiale. Atto che viene redatto in doppio originale, da conservarsi uno nell'Archivio della Parrocchia di S. Nicolò di Calcara e l'altro agli Atti della nostra Curia Arcivescovile.

Letto, approvato e sottoscritto

 Don Giuseppe Donati  
 Card. Giacomo Biffi  
 Anna Maria Zacchi Lenzarini  
 Maurizio Selvini


Tav. 2

(per gentile concessione del parroco don Giuseppe Donati)

<p>moniam, si, ad eius us, de fuit</p> <p>XVI.</p> <p>cismaio- quãdam pro pen- nã debitã perfolue- summam de melio- t sibi sol- is nostris tis, vt ca- lutione i vel si nõ imatione ã, facias os.</p> <p>le verbo. si quod legiti-</p>	<p>neur a vobis exigere, vel extorquere præsumat.</p> <p>TITVLVS XL.</p> <p>De consecratione ¶ ecclesiæ vel al- taris.</p> <p>¶ Alexander Tertius.</p> <p>¶ Animo altari vel lapide consecrata sigillum, recon- secrabitur altare, non au- tem ecclesia.</p> <p>C A P. I.</p> <p>D ¶ hinc, si altare motum fuerit, aut lapis il- le solummodo</p> <p>consecratur. sed ecclesia propter hoc reconsecrari non debet: licet quidam canones hoc dicere videantur, &amp;</p>	<p>lectorum, ac ob pri- fari procuratio.</p> <p>DE CONSE- cratione eccle- siæ &amp;c.</p> <p>¶ Supra visum est de sensibus, sed quia in consecratione eccle- siæ solent dari immu- nitates, &amp; census im- poni, ideo &amp;c. Abbas Siculus.</p> <p>De hac materia tra- ctat de consec. dist. 1. &amp; 68. dist. ecclesijs 1. q. 2. c. 1. &amp; q. 1. in multis.</p> <p>D hinc. ¶ Hic non dicitur. Se- cundum ibi, Pro- pter hoc. Abb.</p> <p>C A S U S. Dñic, q. si altare motum fuerit, vel lapis superior, qui signum continet, con- fractus, aut dimina- tus enormiter, iterum</p>
--	---	--

Tav. 3

(da *Decretales d. Gregorii papae IX* ..., Venetiis, apud Juntas, 1605, p. 968)



(da F. Melis, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, con nota Paleogr. Commerciale a cura di E. Cecchi, Firenze 1972, tav. 158<sup>2</sup>)




Tav. 4




Tav. 5


(per gentile concessione del sig. Aniello Vannetiello)




Tav. 6  
(disegno di Enrico Petronio)



Tav. 7




Tav. 8  
(da E. BRESCIANI, *Sulle rive del Nilo*, Roma-Bari 2000, tav. 9 di contro a p. 215; cf. C. CIMMINO, *Vita quotidiana degli Egizi*, Milano 1985-2001, p. 95)




Tav. 9  
(scrittura geroglifica egiziana)




Tav. 10  
(pittogrammi cinesi)




Tav. 11  
(scrittura cuneiforme mesopotamica)



Tav. 12  
(scrittura alfabetica fenicia)




Tav. 13  
(alfabeto latino arcaico)




Tav. 14

(Scrittura latina, anno 166 d. C.; da F. STEFFENS, *Paléographie latine. 125 Fac-similés en phototypie ...*, Paris 1910, rist. anast. Roma 1982, tav. 9)




Tav. 15

(scrittura latina – anno 1223; da Rolandino 1215-1300. *Alle origini del notariato moderno*, Catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Medievale, 12 ottobre - 17 dicembre 2000), a cura di G. Tamba, Bologna 2000, ill. a p. 67)




Tav. 16 (mappa 1)

Mondo mesopotamico e egiziano, lungo fiumi; mondo egeo, in isole raccolte nel mare, e spazi fenici, basi costiere lungo rotte sul mare (da A. J. TOYNBEE, *Il racconto dell'uomo* (1976), trad. it. (1977) Milano 2000 (Garzanti), mappa 3)



Tav. 17 (mappa 2)


Mondo ellenistico, dalla morte di Alessandro Magno (323 a. C.) all'espansione romana nel Mediterraneo (da F. BRAUDEL, *Memorie del Mediterraneo* (1969), Milano 1998 (Bompiani), carta 13)



Tav. 18 (mappa 3)  
Impero di Roma (da BRAUDEL, *Memorie del Mediterraneo ... cit.*, carta 15).



Tav. 19 (mappa 4)  
Quadro europeo al sec. XII, con un Sacro Romano Impero (tedesco), un Impero bizantino ad Oriente e un Islam allargato a tutte le sponde meridionali del Mediterraneo (da D. MATTHEW, *Atlante dell'Europa medievale* (1983), Novara 1989 (Istituto Geografico De Agostini), carta a p. 19).



Tav. 20 (mappa 5)

Quadro europeo all'anno 1500: età delle grandi scoperte geografiche e vigilia della Riforma protestante e della Controriforma cattolica (da MATTHEW, *Atlante ... cit.*, carta a p. 19).